



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 205

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 2 maggio 2014

INDICE**Commissioni permanenti**11^a - Lavoro:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Venerdì 2 maggio 2014

Plenaria

73^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

(1464) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che, come deciso in sede di programmazione dei lavori, nel corso della seduta odierna si avvierà e completerà l'illustrazione degli emendamenti, i cui testi sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta, così da poter dedicare la seduta di lunedì 5 maggio alle votazioni, in considerazione della calendarizzazione del provvedimento per la seduta dell'Assemblea di martedì 6 maggio. Visto il rilevantissimo numero di proposte di modifica, si riserva di assumere successivamente determinazioni in ordine a eventuali profili di improponibilità o inammissibilità. Comunica, infine, che il Governo ha preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti, ragione per cui potrà emergere la necessità di fissare un termine per eventuali sub emendamenti.

Il sottosegretario BOBBA conferma che il Governo intende presentare a breve un numero limitato di emendamenti, volti al recepimento di alcune delle indicazioni scaturite dalla discussione generale.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'intendimento del Governo, dispone una breve sospensione della seduta, al fine di poter avviare l'illustrazione degli emendamenti avendo a disposizione anche le proposte di modifica in corso di elaborazione.

La seduta, sospesa alle ore 12,20, riprende alle ore 12,45.

Il PRESIDENTE comunica che non risultano ancora pervenuti i preannunciati emendamenti governativi, e dispone pertanto un'ulteriore sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 12,47 riprende alle ore 14,40.

Il PRESIDENTE annuncia che non sono ancora pervenuti gli emendamenti del Governo. Fa presente che ciascun senatore potrà svolgere un unico intervento sul complesso degli emendamenti di cui è firmatario.

La senatrice CATALFO (M5S), nell'annunciare, anche a nome dei colleghi sottoscrittori, il ritiro degli emendamenti 1.192, 1.193 e 1.194, chiede che l'illustrazione delle proposte di modifica possa essere ampia e analitica, con possibilità di più interventi da parte di ciascun senatore.

Il senatore CERVellini (Misto-SEL) auspica possa esservi almeno un tempo congruo per l'approfondimento degli annunciati emendamenti governativi.

Il PRESIDENTE ribadisce la necessità di esaurire l'illustrazione degli emendamenti nel corso della giornata odierna. Quanto all'esigenza di poter disporre di un tempo adeguato per valutare gli emendamenti governativi, nell'ottica di una possibile attività subemendativa, si riserva di assumere le determinazioni del caso in relazione al numero delle proposte emendative che verranno presentate.

La senatrice MUSSOLINI (FI-PdL XVII) osserva che la presentazione di emendamenti governativi incide in maniera significativa sull'andamento dell'esame, rendendo ancora meno condivisibile tale programmazione dei lavori. In ogni caso, andrà dunque assicurato un tempo adeguato per una illustrazione esaustiva degli emendamenti e per la predisposizione di subemendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che rientra nella fisiologia della procedura la facoltà del Relatore e del Governo di presentare emendamenti in qualsiasi momento.

Il relatore ICHINO (*SCpI*) auspica possa essere concordato un tempo complessivo da dedicare all'illustrazione degli emendamenti, così da coniugare le esigenze di celere andamento dei lavori con quelle di adeguato approfondimento dei testi.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) ribadisce che la sua parte politica non intende recedere dalla richiesta di illustrazione analitica e senza limitazioni di ciascuno degli emendamenti presentati.

Preso atto che non vi è consenso unanime sul *modus procedendi*, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di procedere all'illustrazione degli emendamenti assicurando a ciascun senatore la possibilità di un intervento sul complesso delle proposte di modifica di cui è firmatario.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE dispone quindi una ulteriore sospensione dei lavori, in attesa della presentazione degli emendamenti governativi.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,07.

Il PRESIDENTE, considerato che gli emendamenti governativi non risultano ancora depositati, propone di avviare nel frattempo l'illustrazione delle proposte di modifica già presentate.

La senatrice MUSSOLINI (*FI-PdL XVII*) fa presente che diversi degli emendamenti di cui è firmataria sono volti a rafforzare gli istituti dell'apprendistato e del contratto di lavoro a tempo determinato, che durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento sono stati eccessivamente ridimensionati e sottoposti a limitazioni non condivisibili. Alcuni emendamenti, ispirati direttamente dal *leader* di Forza Italia, sono diretti, anche attraverso l'uso della leva fiscale, a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani in attesa di prima occupazione e dei lavoratori disoccupati. Consta e lamenta l'assenza al momento del relatore e il carattere singolare che la procedura in corso sta assumendo per l'atteggiamento tenuto dal Governo.

Il PRESIDENTE fa presente che, anche in assenza del relatore, l'esercizio delle relative funzioni è assicurato dalla Presidenza.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), nell'associarsi alle osservazioni della senatrice Mussolini sull'andamento dei lavori, auspica sia assicurato un tempo congruo per esaminare ed eventualmente avanzare proposte di modifica agli emendamenti del Governo; si riserva, comunque, di procedere all'illustrazione degli emendamenti di cui è firmatario.

Il PRESIDENTE, poiché risulta imminente la presentazione degli emendamenti del Governo, dispone un'ulteriore sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,50.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati otto emendamenti governativi, i cui testi sono pubblicati in allegato al resoconto, e cede la parola, per l'illustrazione, al sottosegretario Bobba.

Il sottosegretario BOBBA fa presente che l'emendamento 1.1000 riformula il preambolo normativo dell'articolo 1, così da porre in evidenza l'auspicato approdo all'istituto del contratto di lavoro a tempo indeterminato a protezione crescente. L'emendamento 1.2000 introduce una semplificazione concernente le modalità di richiamo del diritto di precedenza. L'emendamento 1.3000 commina la sanzione, di tipo amministrativo-pecuniario, per il superamento del limite di ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato. L'emendamento 1.4000 esenta gli istituti pubblici e gli enti privati di ricerca dall'osservanza del citato limite percentuale, in considerazione delle peculiarità che caratterizzano tale settore. L'emendamento 2.1000 riformula il testo del provvedimento in materia di apprendistato, al fine di conformarne il disposto all'impostazione seguita dal legislatore europeo. L'emendamento 2.2000 stabilisce che, a date condizioni, i contratti collettivi di lavoro possano prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali. L'emendamento 2.3000 introduce precisazioni in tema di comunicazioni sullo svolgimento dell'offerta formativa pubblica, per ciò che concerne i contratti di apprendistato. Infine, l'emendamento *bis*.1000 riformula le norme transitorie, in modo da renderne più chiaro e puntuale il disposto.

Il PRESIDENTE comunica che il Relatore ha presentato l'ordine del giorno G/1464/19/11, pubblicato in allegato al resoconto, e gli cede la parola per l'illustrazione.

Il relatore ICHINO (*SCpI*) dichiara che con l'atto di indirizzo in questione si intende impegnare il Governo ad adottare una circolare interpretativa, finalizzata a chiarire che, in caso di inadempimento grave dell'obbligo di formazione da parte del datore di lavoro, la conversione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro ordinario a tempo determinato lascia inalterata la durata del rapporto originariamente pattuita.

Il PRESIDENTE, dopo aver fissato il termine per la presentazione di sub emendamenti alle ore 18 di oggi, dispone quindi la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 18.

Il presidente SACCONI annuncia l'avvenuto deposito dei subemendamenti agli emendamenti del Governo (testi allegati al resoconto della seduta). Richiama quindi le regole precedentemente concordate per l'illustrazione degli emendamenti, al fine di consentire un ordinato svolgimento dei lavori.

In risposta ad un quesito del senatore PUGLIA (M5S), assicura che a ciascun senatore saranno comunque garantiti tempi congrui per l'illustrazione dei propri emendamenti.

Il senatore PUGLIA (M5S) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1, miranti a correggere un provvedimento che reputa insufficiente per un vero rilancio dell'occupazione, ed anzi lesivo dei diritti dei lavoratori sanciti dalla stessa Costituzione.

Richiama in particolare l'emendamento 1.5, soppressivo dell'articolo 1, che modifica le attuali regole del contratto di lavoro a tempo determinato, osservando che la normativa attuale è già sufficientemente flessibile e dunque non sussiste alcun bisogno di introdurre ulteriori fattispecie di contratti a termine. L'emendamento 1.9 propone la sostituzione dell'articolo 1, mirando a meglio regolare la fattispecie del contratto di lavoro a tempo determinato, con limiti temporali più stringenti. La proposta emendativa 1.12, anch'essa sostitutiva dell'articolo 1, indica in maniera puntuale le fattispecie nelle quali è ammissibile il ricorso al contratto a tempo determinato, ma facendo salve le necessarie tutele, al fine di evitare che la flessibilità si traduca in una precarizzazione dei rapporti di lavoro. Gli emendamenti 1.15, 1.18, 1.21, 1.24 e 1.27 forniscono anch'essi una formulazione alternativa del medesimo articolo 1.

Illustra poi l'emendamento 1.30, che prevede gradi di flessibilità maggiore nel ricorso del contratto a termine nel caso di prima assunzione, introducendo però limiti precisi a tutela di lavoratori e imprese. L'emendamento 1.34 sopprime parte del preambolo del comma 1 dell'articolo 1, mentre l'emendamento 1.40 elimina le fattispecie che consentono di introdurre deroghe all'attuale durata dei contratti di lavoro a termine. La proposta emendativa 1.45 propone una diversa disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato prevedendo, per maggiore tutela dei lavoratori, specifiche causali. Si sofferma poi sulle proposte 1.48 e 1.51, che prevedono una serie di tutele contro gli abusi nella reiterazione dei contratti a termine, riducendo la durata massima da 36 a 12 mesi. Analoga riduzione viene poi proposta dagli emendamenti 1.59 e 1.62.

Passa quindi ad illustrare la proposta 1.67, che introduce anche la figura dell'utilizzatore del contratto di lavoro a tempo determinato, ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi, la proposta 1.73, che abbassa dal 20 al 10 per cento del totale dei lavoratori occupati il numero massimo di contratti a termine stipulabili, nonché la proposta 1.76, che vieta la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato con lo stesso lavoratore, ove superato il numero massimo di contratti ammissibili.

Si sofferma altresì sugli emendamenti 1.81 e 1.86, che modificano la platea di riferimento per il calcolo del limite del 20 per cento dei contratti

a tempo determinato. Analogamente, gli emendamenti 1.96, 1.99, 1.102 e 1.105 modificano in senso più restrittivo il suddetto limite del 20 per cento.

Richiama poi l'emendamento 1.117, che modifica la base di calcolo per il limite del 20 per cento dei contratti a tempo determinato, facendo riferimento, anziché ad un numero fisso di lavoratori calcolato al 1° gennaio di ogni anno, al numero medio degli occupati nell'ultimo anno.

Infine, si sofferma sull'articolo 2, relativo al contratto di apprendistato, contestando le proposte del Governo, che, anziché semplificare la gestione, tendono a penalizzare gli apprendisti. Illustra a tal proposito le proposte 2.0.4 e 2.0.7 che introducono il libretto elettronico formativo del lavoratore. Sottolinea l'aspetto qualificante di tali emendamenti, in quanto il libretto formativo elettronico, opportunamente integrato con le varie banche dati, potrebbe fornire un'attestazione certa delle competenze formative acquisite dai lavoratori apprendisti, semplificando notevolmente la gestione operativa ed amministrativa di tali contratti.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) richiama le valutazioni negative già espresse in sede di discussione generale sul provvedimento in esame, che ritiene di confermare alla luce dei nuovi emendamenti presentati oggi dal Governo.

Illustra quindi il complesso degli emendamenti a sua firma, che mirano a modificare tale impostazione, per contrastare una politica del lavoro che appare informata al liberismo più selvaggio, laddove solo un intervento incisivo dello Stato, di vera promozione dello sviluppo economico, potrebbe a suo avviso rilanciare l'occupazione.

Infine, illustra il subemendamento 2.1000/3 all'emendamento 2.1000 del Governo, che modifica da 50 a 10 il numero dei dipendenti occupati rispetto ai quali scatta, per i datori di lavoro, l'obbligo di assumere a tempo indeterminato almeno il 20 per cento degli apprendisti ai fini della stipula di nuovi contratti di apprendistato.

La senatrice BENCINI (*Misto*) stigmatizza lo scarso spazio riservato ai lavori della Commissione e la sostanziale impossibilità di modificare il testo del disegno di legge in esame, che appare ormai definito nella sua impostazione, ulteriormente confermata – sia pure con qualche lieve miglioramento – dagli emendamenti presentati oggi dal Governo. Conseguentemente, rinuncia all'illustrazione delle proposte emendative a sua firma.

La senatrice CATALFO (*M5S*) lamenta l'estrema compressione dei tempi concessi alla Commissione per l'esame del disegno di legge, osservando che temi importanti e delicati come le politiche del lavoro richiederebbero dibattiti assai più ampi e approfonditi. Richiama in proposito alcuni indirizzi in materia di politiche del lavoro recentemente approvati dal Consiglio d'Europa, nonché gli studi di alcuni importanti economisti, sottolineando che le riforme del mercato del lavoro attuate negli ultimi

anni in Italia hanno puntato esclusivamente sulla flessibilizzazione più spinta, senza però introdurre anche le necessari tutele per il reddito e la stabilità dei lavoratori (la cosiddetta *flexsecurity*).

Il complesso degli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 1 mira appunto a ripristinare una serie di importanti tutele, ad esempio attraverso la reintroduzione della causale obbligatoria per la proroga del contratto a termine dopo il primo anno di assunzione e l'estensione delle garanzie per il contratto a tempo determinato anche ai lavoratori con partita IVA.

Si sofferma infine sulle proposte emendative miranti a creare una banca dati dei contratti a tempo determinato e a introdurre il libretto elettronico di formazione del lavoratore. Ove attuate, tali proposte, attraverso l'interoperabilità delle banche dati esistenti, realizzerebbero «a costo zero» semplificazioni di grandissima portata, anche per la certificazione delle competenze, e l'offerta di maggiori tutele e capacità di riqualificazione per i lavoratori aiuterebbe anche le imprese.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), dichiara che limiterà il proprio intervento alla illustrazione dei subemendamenti presentati dal Gruppo Forza Italia agli emendamenti del Governo, rinunciando pertanto a svolgere considerazioni di carattere generale sulle linee di politica del lavoro – negli ultimi anni caratterizzata da misure ondivaghe e incerte – incidenti comunque sugli interventi posti in essere dal governo Berlusconi, non pienamente realizzati per il prevalere di forze conservatrici. A fronte della condivisibile individuazione da parte del Governo del tema del lavoro come questione centrale della politica economica, il decreto-legge tradisce tale percorso riformatore e rappresenta un sostanziale arretramento. Tale giudizio riguarda, in prima istanza, il limite del venti per cento per i contratti di lavoro a tempo determinato (strumento finora fondamentale per incrementare la flessibilità): si addossa ancora una volta alle imprese l'onere di creare occasioni di lavoro al di là dell'effettiva convenienza produttiva, con l'introduzione peraltro di nuove rigidità e nuovi limiti. La sua parte politica sollecita quindi un ritorno al testo originario del Governo, con una serie di proposte che riducono le citate rigidità, restituendo al contratto a tempo determinato la natura di strumento essenziale per fronteggiare le esigenze produttive delle imprese. Per quanto riguarda l'apprendistato – che resta uno strumento fondamentale soprattutto nel comparto artigianale – le proposte di modifica tendono a tener conto della specificità dello strumento, escludendo ad esempio i contratti di apprendistato dal citato limite del venti per cento. Infine, giudicando positivamente la deroga per la ricerca di enti pubblici e privati, si sofferma sugli emendamenti che propongono di includere tra i settori in deroga anche le imprese che investono in ricerca per innovazione di processo e di prodotto.

La senatrice PAGLINI (*M5S*), dopo aver sottolineato la gravità della crisi economica, peraltro esemplificata dall'andamento del mercato del lavoro e dalla altissima percentuale di disoccupati, fa presente che le propo-

ste emendative presentate dalla sua parte politica si fondano sul presupposto fondamentale che la vera tutela dei lavoratori e di quanti sono in cerca di occupazione è rappresentata dall'attribuzione di un reddito di cittadinanza, quale unico ed effettivo strumento in grado di contrastare non solo gli effetti economici del lavoro precario, ma anche quelli, allo stesso modo gravissimi, sulle condizioni di vita. Rispetto alla drammatica crisi economica, di cui sono esempi numerosi casi aziendali, come quelli delle acciaierie di Piombino, la proposta del Governo è particolarmente grave, poiché la maggiore flessibilità in entrata, lungi dal produrre alcun effetto positivo, rischia addirittura di accentuare la precarizzazione dei lavoratori. Ben altra urgenza e sollecitudine richiede la tutela di un milione di lavoratori, di milioni di cittadini sotto la soglia della povertà e di pensionati minimi. La posizione del Movimento 5 Stelle è suffragata dagli studi di numerosi economisti, i quali hanno messo in evidenza con nettezza che la flessibilità non accresce l'occupazione, non aumenta la tutela ed è prociclica rispetto alla congiuntura negativa. In questo quadro, dà ampiamente conto di uno studio sull'andamento del mercato del lavoro negli ultimi quindici anni in diretta correlazione con le varie misure di flessibilizzazione dei contratti, che comprova, con dati inconfutabili, che tali misure hanno accentuato la precarizzazione senza alcuna effettiva incidenza in termini di incremento dell'occupazione. In particolare, i settori maggiormente interessati sono quello dei servizi, con un effetto sostitutivo tra contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato – anche per periodi brevissimi – e non quello dell'industria, che invece avrebbe bisogno di ben altri interventi.

Un discorso a parte merita poi la disoccupazione giovanile, poiché l'Italia presenta percentuali di disoccupazione ben superiori alla media europea, nonostante la maggiore flessibilizzazione, o meglio proprio a causa di tale misura. Gli emendamenti del Gruppo 5 Stelle hanno tutti l'obiettivo di superare tale scenario e garantire con maggior efficacia le tutele degli occupati, degli inoccupati e dei giovani in cerca di prima occupazione. Infine richiama l'attenzione in particolare sull'emendamento 5.0.11, relativo alla tutela delle madri di figli prematuri.

La senatrice MUNERATO (*LN-Aut*) illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati dalla propria parte politica e si sofferma sulle proposte di maggiore rilievo: un ulteriore innalzamento della durata dei contratti a termine cosiddetti acausali, per portarla a 48 mesi; l'innalzamento della durata dei contratti di apprendistato, da incrementare da 3 a 4 anni; l'aumento dell'età anagrafica dei soggetti che possono beneficiare dei contratti di apprendistato (elevando il limite di età per il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale da 25 a 30 anni e quello per i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere e di alta formazione e di ricerca da 29 a 35 anni); incentivi fiscali e contributivi per gli *under* trentenni e gli *over* cinquantenni; la destinazione della metà del rifinanziamento dei contratti di solidarietà in favore delle piccole e medie imprese. Si dichiara convinta che tali proposte vanno nella dire-

zione di sollevare in particolare le piccole e medie imprese dalle enormi difficoltà imposte dalla crisi, citando esemplificativamente il caso di alcune di esse, ubicate nella provincia di Rovigo.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente SACCONI dichiara conclusa la fase illustrativa degli emendamenti, avvertendo che nella seduta convocata per lunedì prossimo si procederà alla votazione degli stessi ed al conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

**ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI E
SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1464**

(al testo del decreto-legge)

G/1464/1/11

SACCONI, Mario MAURO, BERGER

Il Senato,

nell'approvare la nuova disposizione in materia di limiti alla legittima stipulazione e alla durata del contratto a termine, intesa ad ampliare l'utilizzabilità di questo sottotipo del contratto ordinario di lavoro subordinato,

impegna il Governo

a emanare una circolare interpretativa che chiarisca che l'articolo 1 del decreto-legge deve essere interpretato nel senso della piena legittimità della successione nel tempo di differenti assunzioni a termine tra lo stesso datore e lo stesso prestatore di lavoro, senza che possa intendersi applicabile la disciplina ivi dettata.

G/1464/2/11

SACCONI, Mario MAURO, BERGER

Il Senato,

tenuto conto delle esigenze di certezza delle fonti relativamente a materie regolate tanto dalla legge quanto dai contratti;

impegna il Governo a:

interpretare l'articolo 2-*bis* del presente decreto nel senso che:

le disposizioni sulla determinazione delle percentuali, già stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, conservano la loro efficacia, di conseguenza, è e sarà possibile stipulare contratti di lavoro a termine acausali secondo le disposizioni sulle percentuali stabilite dai contratti nazionali vigenti o futuri;

la norma quindi ha carattere strutturale, anche oltre la fase transitoria.

G/1464/3/11

SUSTA, LANZILLOTTA, DALLA ZUANNA, MARAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1464, con particolare riferimento all'articolo 1, in materia di limiti alla legittima stipulazione e alla durata del contratto a termine, intesa ad ampliare l'utilizzabilità di questo sottotipo del contratto ordinario di lavoro subordinato,

considerato che nei settori del commercio, del turismo e dello spettacolo è da sempre consentito dall'ordinamento il rinnovarsi stagionale di anno in anno della stipulazione di contratti di lavoro a termine (in relazione alla stagione turistica, alla stagione teatrale o concertistica, ecc.), così come il rinnovarsi di contratti occasionali (in relazione a convegni, congressi, banchetti, ecc.),

impegna il Governo

a emanare una circolare interpretativa che chiarisca che l'articolo 1 del decreto-legge deve essere interpretato nel senso della piena legittimità dei suddetti rinnovi di assunzione a termine tra lo stesso datore e lo stesso prestatore di lavoro, senza che possa intendersi applicabile il limite di durata complessiva dei trentasei mesi.

G/1464/4/11

SUSTA, LANZILLOTTA, DALLA ZUANNA, MARAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1464, con particolare riferimento all'articolo 1, in materia di limiti alla legittima stipulazione e alla durata del contratto a termine, intesa ad ampliare l'utilizzabilità di questo sottotipo del contratto ordinario di lavoro subordinato,

considerato che

resta in vigore la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, la quale esclude dal campo di applicazione del decreto legislativo stesso «i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni»;

l'articolo 4 della Direttiva 2008/104/CE, mirata alla promozione del lavoro tramite agenzia, impone agli Stati membri di distinguere la relativa disciplina da quella del contratto a termine, evitando l'applicazione al lavoro tramite agenzia di divieti o limitazioni che in questo caso non hanno ragion d'essere;

impegna il Governo

a operare in sede di interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge nella sua nuova formulazione confermando la non applicabilità dei limiti ivi previsti al lavoro temporaneo tramite agenzia.

G/1464/5/11

CATALFO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese» (atto Senato n. 1464),

considerato che:

l'articolo 2 del decreto in esame reca disposizioni in materia di contratto di apprendistato;

impegna il Governo:

ad istituire attraverso gli opportuni strumenti normativi il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA);

a definire il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA;

al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, a definire:

a) gli *standard* e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema informativo per le comunicazioni obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) la creazione di un apposita area *web* del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema informativo per le comunicazioni obbligatorie;

al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera *a)* dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ad assicurare ai datori di lavoro, attraverso il Sistema

informatico per le comunicazioni obbligatorie, l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie deve valere ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato;

ad assicurare l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

dare la possibilità ai datori di lavoro di adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

G/1464/6/11

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese» (atto Senato n. 1464),

considerato che:

l'articolo 2 del decreto in esame reca disposizioni in materia di contratto di apprendistato;

impegna il Governo:

ad istituire attraverso gli opportuni strumenti normativi il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA);

a definire il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA;

al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, a definire:

a) gli *standard* e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unifica-

zione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema informativo per le comunicazioni obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) la creazione di un apposita area *web* del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema informativo per le comunicazioni obbligatorie;

al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ad assicurare ai datori di lavoro, attraverso il Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie, l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie deve valere ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato;

ad assicurare l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

dare la possibilità ai datori di lavoro di adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

G/1464/7/11

PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante dispo-

zioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese» (atto Senato n. 1464),

considerato che:

l'articolo 2 del decreto in esame reca disposizioni in materia di contratto di apprendistato;

impegna il Governo:

ad istituire attraverso gli opportuni strumenti normativi il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA);

a definire il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA;

al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, a definire:

a) gli *standard* e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema informativo per le comunicazioni obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) la creazione di un apposita area *web* del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema informativo per le comunicazioni obbligatorie;

al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ad assicurare ai datori di lavoro, attraverso il Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie, l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie deve valere ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato;

ad assicurare l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare

i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

dare la possibilità ai datori di lavoro di adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

G/1464/8/11

CATALFO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge in esame ampliano enormemente la possibilità di assumere lavoratori con contratti di tipo diverso da quello a tempo indeterminato;

considerato che:

tali disposizioni avranno come effetto di aumentare la precarietà dei rapporti di lavoro e conseguentemente la necessità di modificare gli attuali ammortizzatori sociali;

è dunque indispensabile per fronteggiare tale situazione semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il cosiddetto reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale e il reale accompagnamento all'inserimento lavorativo;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.

G/1464/9/11

PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge in esame ampliano enormemente la possibilità di assumere lavoratori con contratti di tipo diverso da quello a tempo indeterminato;

considerato che:

tali disposizioni avranno come effetto di aumentare la precarietà dei rapporti di lavoro e conseguentemente la necessità di modificare gli attuali ammortizzatori sociali;

è dunque indispensabile per fronteggiare tale situazione semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il cosiddetto reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale e il reale accompagnamento all'inserimento lavorativo;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.

G/1464/10/11

PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge in esame ampliano enormemente la possibilità di assumere lavoratori con contratti di tipo diverso da quello a tempo indeterminato;

considerato che:

tali disposizioni avranno come effetto di aumentare la precarietà dei rapporti di lavoro e conseguentemente la necessità di modificare gli attuali ammortizzatori sociali;

è dunque indispensabile per fronteggiare tale situazione semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il cosiddetto reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea in molti paesi non-comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale e il reale accompagnamento all'inserimento lavorativo;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.

G/1464/11/11

CATALFO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese» (AS 1464)

considerato che:

il decreto in esame reca disposizioni di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;

appare necessario operare una concreta semplificazione dei criteri regolatori in materia di pagamenti in forma rateale dei crediti contributivi;

l'istituto della rateazione riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'attività di recupero crediti, quale strumento che consente ai contribuenti, in condizione di temporanea difficoltà economica, di intraprendere un percorso virtuoso di rientro *in bonis*;

impegna il Governo:

a porre in essere gli opportuni provvedimenti al fine di:

a) istituire l'obbligo per tutti gli enti previdenziali ed assistenziali gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di prevedere un piano di dilazione dei contributi e premi che preveda almeno dodici rate per il pagamento dei debiti superiori a mille euro;

b) avviare un processo di semplificazione, armonizzazione e omogeneizzazione delle scadenze delle denunce contributive, dei pagamenti dei contributi nonché dei criteri regolatori in materia di pagamenti in forma rateale dei crediti contributivi, in fase amministrativa, di competenza di tutti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

G/1464/12/11

PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese» (AS 1464)

considerato che:

il decreto in esame reca disposizioni di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;

appare necessario operare una concreta semplificazione dei criteri regolatori in materia di pagamenti in forma rateale dei crediti contributivi;

l'istituto della rateazione riveste un ruolo centrale – nell'ambito dell'attività di recupero crediti, quale strumento che consente ai contribuenti, in condizione di temporanea difficoltà economica, di intraprendere un percorso virtuoso di rientro *in bonis*;

impegna il Governo:

a porre in essere gli opportuni provvedimenti al fine di:

a) istituire l'obbligo per tutti gli enti previdenziali ed assistenziali gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di prevedere un piano di dilazione dei contributi e premi che preveda almeno dodici rate per il pagamento dei debiti superiori a mille euro;

b) avviare un processo di semplificazione, armonizzazione e omogeneizzazione delle scadenze delle denunce contributive, dei pagamenti dei contributi nonché dei criteri regolatori in materia di pagamenti in forma rateale dei crediti contributivi; in fase amministrativa, di competenza di tutti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

G/1464/13/11

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese» (AS 1464)

considerato che:

il decreto in esame reca disposizioni di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;

appare necessario operare una concreta semplificazione dei criteri regolatori in materia di pagamenti in forma rateale dei crediti contributivi;

l'istituto della rateazione riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'attività di recupero crediti, quale strumento che consente ai contribuenti, in condizione di temporanea difficoltà economica, di intraprendere un percorso virtuoso di rientro *in bonis*;

impegna il Governo:

a porre in essere gli opportuni provvedimenti al fine di:

a) istituire l'obbligo per tutti gli enti previdenziali ed assistenziali gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di prevedere un piano di dilazione dei contributi e premi che preveda almeno dodici rate per il pagamento dei debiti superiori a mille euro;

b) avviare un processo di semplificazione, armonizzazione e omogeneizzazione delle scadenze delle denunce contributive, dei pagamenti dei contributi nonché dei criteri regolatori in materia di pagamenti in forma rateale dei crediti contributivi, in fase amministrativa, di competenza di tutti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

G/1464/14/11

CATALFO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese» (AS 1464)

considerato che:

il decreto in esame reca disposizioni di semplificazione degli adempimenti burocratici per le imprese;

impegna il Governo:

ad istituire, attraverso gli opportuni strumenti normativi, il «Fascicolo Personale Elettronico» che dovrà contenere le informazioni inerenti le varie fasi della vita di ogni singolo cittadino, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, stabilire i criteri di integrazione dei dati del «Fascicolo Personale Elettronico» nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

G/1464/15/11

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese» (AS 1464)

considerato che:

il decreto in esame reca disposizioni di semplificazione degli adempimenti burocratici per le imprese;

impegna il Governo:

ad istituire, attraverso gli opportuni strumenti normativi, il «fascicolo Personale Elettronico» che dovrà contenere le informazioni inerenti le varie fasi della vita di ogni singolo cittadino, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, stabilire i criteri di integrazione dei dati del «fascicolo Personale Elettronico» nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

G/1464/16/11

PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese» (AS 1464)

considerato che:

il decreto in esame reca disposizioni di semplificazione degli adempimenti burocratici per le imprese;

impegna il Governo:

ad istituire, attraverso gli opportuni strumenti normativi, il «Fascicolo Personale Elettronico» che dovrà contenere le informazioni inerenti le varie fasi della vita di ogni singolo cittadino, gli interventi sanitari preventivi; curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, stabilire i criteri di integrazione dei dati del «Fascicolo Personale Elettronico» nonché le modalità di interazione tra il cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

G/1464/17/11

PEZZOPANE, CALEO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 contiene disposizioni tese a facilitare il ricorso ai contratti a tempo determinato (cosiddetto lavoro a termine);

a tale fine, viene previsto l'innalzamento da 12 a 36 mesi della durata del rapporto a tempo determinato, senza indicazione della causale per la sua stipulazione e con possibilità di rinnovarlo fino a cinque volte;

sono numerose le storie di lavoratrici e lavoratori che, specie nel settore pubblico, sono stati impiegati con contratti a tempo determinato prorogati ben oltre i 36 mesi, senza essere stabilizzati;

in particolare, l'Italia ha necessità di procedere al rafforzamento dei Servizi per il Lavoro come è stato recentemente sottolineato da uno studio dell'ISFOL «Lo stato dei Servizi pubblici per l'impiego in Europa: tendenze, conferme e sorprese» del marzo 2014;

dallo studio svolto si comprende che l'Italia ha bisogno che il sistema sia potenziato aumentando il numero degli operatori, adeguando qualità e quantità dei servizi offerti (<http://www.isfol.it/primopiano/studio-isfol-sul-sistema-italianodei-servizi-per-limpiego>);

in considerazione delle risposte da dare ai disoccupati in tema di nuove politiche attive e passive del lavoro nonché del fatto che i Servizi pubblici per l'impiego sono posti al centro del Programma Garanzia Giovani, è necessario che le esperienze e la professionalità maturata dai lavoratori a tempo determinato dei Servizi pubblici per il lavoro e la formazione non possono essere disperse e che occorra procedere alla loro assunzione a tempo indeterminato;

le recenti disposizioni riguardanti il blocco del *turnover* per le province hanno impedito tali assunzioni a tempo indeterminato (come previsto, tra l'altro, dalla legge n. 125 del 2013) pur in presenza dei requisiti di legge e dopo un inaccettabile precariato che per molti perdura anche da dodici anni;

le organizzazioni sindacali hanno chiesto un tavolo di confronto per affrontare il problema anche nell'ambito dei provvedimenti che verranno adottati dal Governo in relazione all'articolo 1, commi 92 e 94 della legge 56/2014 (Del Rio) riguardanti il personale delle province,

impegna il Governo:

a impedire la dispersione dell'esperienza e della professionalità del personale impiegato con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione, individuando modalità e risorse per la loro stabilizzazione, a cominciare dalla sollecita attivazione di un tavolo di confronto con le parti sociali e le province, nell'ambito della definizione degli interventi che le riguardano.

G/1464/18/11

SANTINI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché la disposizione di cui all'articolo 5, comma 4-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si interpreti nel senso che al termine del periodo massimo di durata del contratto a termine pari a trentasei mesi, al cui raggiungimento concorrono anche i periodi di somministrazione a tempo determinato, sia comunque consentito il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato tra il medesimo utilizzatore e lavoratore, anche per le medesime mansioni.

G/1464/19/11

IL RELATORE

Il Senato,

valutata la portata della riforma della disciplina del contratto a termine e del contratto di apprendistato recata dal decreto-legge n. 34 del 2014 e il suo impatto sul sistema sanzionatorio nell'ordinamento giuslavoristico,

impegna il Governo:

a emanare una circolare interpretativa, che, in conformità con gli intendimenti del legislatore, chiarisca in modo vincolante per gli ispettori del lavoro e ogni altro organo amministrativo competente, che, nel nuovo ordinamento, l'inadempimento grave dell'obbligo di formazione di cui sia responsabile esclusivamente il datore di lavoro produce la conversione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro ordinario a tempo determinato, il cui termine finale coincide con quello originariamente previsto per il periodo di apprendistato.

Art. 1

1.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

1.2

BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA, DE PIN, BOCCHINO, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

1.3

CATALFO

Sopprimere l'articolo.

1.4

PAGLINI

Sopprimere l'articolo.

1.5

PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

1.6

BERNINI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, MARIAROSARIA ROSSI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Articolo 1. - (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine*) – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1: le parole da "a fronte" a "di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 30 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato";

2) il comma 1-bis è abrogato;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto»;

b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: "la proroga" fino a: "si riferisca" sono sostituite dalle seguenti: "le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano".

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: "della somministrazione" sono inserite le seguenti: "di lavoro"».

1.7

BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, MARIAROSARIA ROSSI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine*). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1: le parole da "a fronte" a "di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;

2) il comma 1-bis è abrogato;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.";

b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: "la proroga" fino a: "si riferisca" sono sostituite dalle seguenti: "le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano".

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: "della somministrazione" sono inserite le seguenti: "di lavoro".»

1.8

CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - (*Apposizione del termine*). – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, or-

ganizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.'';

b) all'articolo 5, i commi da 1 a 4-*bis* sono sostituiti con i seguenti:

''1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-*bis*, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

2-*bis*. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-*ter* nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato'';

c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito con il seguente:

''1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:

a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;

b) i contratti di formazione e lavoro;

c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro;

c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione;

c-ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;''.

2. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è abrogato.

1.9

PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

”Art. 1 - (*Apposizione del termine*). – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.”;

b) all'articolo 5, i commi da 1 a 4-*bis* sono sostituiti con i seguenti:

”1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-*bis*, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

2-*bis*. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato'';

c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito con il seguente:

''1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:

a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;

b) i contratti di formazione e lavoro;

c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro;

c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione;

c-ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;”.

2. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è abrogato.

1.10

PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

”Art. 1 - (*Apposizione del termine*). – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.”;

b) all'articolo 5, i commi da 1 a 4-*bis* sono sostituiti con i seguenti:

''1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-*bis*, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

2-*bis*. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-*ter* nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

4-*bis*. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del presente de-

creto. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato'';

c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito con il seguente:

''1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:

a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;

b) i contratti di formazione e lavoro;

c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro;

c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione;

c-ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;''.

2. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è abrogato.

1.11

CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine)*. – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

''Art. 1 - *(Apposizione del termine)*. – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.”;

b) all'articolo 5, i commi da 1 a 4-*bis* sono sostituiti con i seguenti:

”1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-*bis*, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

2-*bis*. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-*ter* nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rap-

porto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

4-*bis*. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del presente decreto. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato'';

c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito con il seguente:

''1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:

a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;

b) i contratti di formazione e lavoro;

c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro;

c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione;

c-ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;''.

2. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è abrogato.

1.12

PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

”Art. 1 - (*Apposizione del termine*). – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.”;

b) all'articolo 5, i commi da 1 a 4-*bis* sono sostituiti con i seguenti:

”1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-*bis*, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

2-*bis*. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-*ter* nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

4-*bis*. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del presente decreto. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato'';

c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito con il seguente:

''1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:

a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;

- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro;
- c-bis*) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione;
- c-ter*) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;''.

2. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è abrogato.

1.13

PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine)*. – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

''Art. 1 - *(Apposizione del termine)*. – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.'';

b) all'articolo 5, i commi da 1 a 4-*bis* sono sostituiti con i seguenti:

''1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4,

il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-*bis*, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

2-*bis*. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-*ter* nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

4-*bis*. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del presente decreto. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assi-

stenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato”;

c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito con il seguente:

”1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:

a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;

b) i contratti di formazione e lavoro;

c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro;

c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione;

c-ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;”.

2. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è abrogato.

1.14

CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

”Art. 1. - (*Apposizione del termine*). – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.”;

b) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

”2-*bis*. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 3, non può essere oggetto di proroga.”;

c) all'articolo 5, comma 2, le parole ”, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*”, sono abrogate».

1.15

PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

”Art. 1. – (*Apposizione del termine*) – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.'';

b) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''2-bis. n contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 3, non può essere oggetto di proroga.'';

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: '', instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,''' sono abrogate».

1.16

PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – (*Apposizione del termine*). – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesto nell'ipotesi del rimo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

5. Copia dell'atto scritto deve-essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.'';

b) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 3, non può essere oggetto di proroga.'';

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: », instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*,» sono abrogate».

1.17

CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

»Art. 1. – (*Apposizione del termine*) – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.»;

b) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

»2-*bis*. n contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 3, non può essere oggetto di proroga.»;

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: », instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*,» sono abrogate».

1.18

PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – (*Apposizione del termine*) – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.'';

b) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''2-*bis*. n contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 3, non può essere oggetto di proroga.'';

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: '', instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*,'' sono abrogate».

1.19

PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – (*Apposizione del termine*) – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.'';

b) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''2-*bis*. n contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 3, non può essere oggetto di proroga.'';

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: '', instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*,'' sono abrogate».

1.20

CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – (*Apposizione del termine*) – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni

di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione"».

1.21

PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

”Art. 1. – (*Apposizione del termine*) – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione"».

1.22

PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

”Art. 1. – (*Apposizione del termine*) – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione»».

1.23

CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

»Art. 1. – (*Apposizione del termine*) – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione»».

1.24

PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*). - 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

”Art. 1. - (*Apposizione del termine*) - 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”».

1.25

PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*) - 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

”Art. 1. - (*Apposizione del termine*) - 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

3. Il requisito di cui al comma 2 non è richiesta nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, conclusa fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutiva.

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnato dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione»».

1.26

CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*) – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

»2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»».

1.27

PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*) – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

»2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le moda-

lità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione''».

1.28

PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine*) – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione''».

1.29

CATALFO

Sostituire il comma con il seguente:

«1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

''1. La prima assunzione di un prestatore di lavoro presso un'azienda può avvenire con contratto a termine per la durata massima di 6 mesi. Decorso tale termine, il contratto a termine è convertito in contratto a tempo indeterminato.

1-bis. In deroga alle disposizioni recate dal comma 1, l'assunzione ulteriore del lavoratore dopo un primo contratto a termine può avvenire con apposizione di un termine, soltanto nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e comunque nei casi seguenti:

- a) lavori stagionali, come definiti dalla normativa vigente in materia;
- b) sostituzione temporanea di altro lavoratore;
- c) assunzione in funzione di spettacoli o di una stagione teatrale, anche a carattere intermittente;

d) assunzione in funzione di fiere, mercati, manifestazioni commerciali a carattere temporaneo, o altre esigenze a carattere occasionale o straordinario;

e) assunzione con contratto a termine di durata non inferiore a tre anni, prorogabile o rinnovabile per una sola volta, per attività di ricerca scientifica o di insegnamento;

f) assunzione per prestazioni intermittenti;

g) assunzione di dirigenti;

h) assunzione da parte di persona fisica per lo svolgimento di servizi personali e/o familiari.

1-ter. L'assunzione con contratto a termine è il motivo dell'apposizione del termine devono risultare da atto scritto.

1-quater. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto a tempo determinato stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore si considera a tempo indeterminato»».

1.30

PUGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

”1. La prima assunzione di un prestatore di lavoro presso un'azienda può avvenire con contratto a termine per la durata massima di 6 mesi. Decorso tale termine, il contratto a termine è convertito in contratto a tempo indeterminato.

1-bis. In deroga alle disposizioni recate dal comma 1, l'assunzione ulteriore del lavoratore dopo un primo contratto a termine può avvenire con apposizione di un termine, soltanto nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e comunque nei casi seguenti:

a) lavori stagionali, come definiti dalla normativa vigente in materia;

b) sostituzione temporanea di altro lavoratore;

c) assunzione in funzione di spettacoli o di una stagione teatrale, anche a carattere intermittente;

d) assunzione in funzione di fiere, mercati, manifestazioni commerciali a carattere temporaneo, o altre esigenze a carattere occasionale o straordinario;

e) assunzione con contratto a termine di durata non inferiore a tre anni, prorogabile o rinnovabile per una sola volta, per attività di ricerca scientifica o di insegnamento;

- f) assunzione per prestazioni intermittenti;
- g) assunzione di dirigenti;
- h) assunzione da parte di persona fisica per lo svolgimento di servizi personali e/o familiari.

1-ter. L'assunzione con contratto a termine e il motivo dell'apposizione del termine devono risultare da atto scritto.

1-quater. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto a tempo determinato stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore si considera a tempo indeterminato»».

1.31

PAGLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

»1. La prima assunzione di un prestatore di lavoro presso un'azienda può avvenire con contratto a termine per la durata massima di 6 mesi. Decorso tale termine, il contratto a termine è convertito in contratto a tempo indeterminato.

1-bis. In deroga alle disposizioni recate dal comma 1, l'assunzione ulteriore del lavoratore dopo un primo contratto a termine può avvenire con apposizione di un termine, soltanto nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e comunque nei casi seguenti:

- a) lavori stagionali, come definiti dalla normativa vigente in materia;
- b) sostituzione temporanea di altro lavoratore;
- c) assunzione in funzione di spettacoli o di una stagione teatrale, anche a carattere intermittente;
- d) assunzione in funzione di fiere, mercati, manifestazioni commerciali a carattere temporaneo, o altre esigenze a carattere occasionale o straordinario;
- e) assunzione con contratto a termine di durata non inferiore a tre anni, prorogabile o rinnovabile per una sola volta, per attività di ricerca scientifica o di insegnamento;
- f) assunzione per prestazioni intermittenti;
- g) assunzione di dirigenti;
- h) assunzione da parte di persona fisica per lo svolgimento di servizi personali e/o familiari.

1-ter. L'assunzione con contratto a termine e il motivo dell'apposizione del termine devono risultare da atto scritto.

1-*quater*. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto a tempo determinato stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore si considera a tempo indeterminato”».

1.1000/1

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.1000, sostituire le parole da: «il primo periodo», fino a: «modificazioni» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alea con il seguente "Vista le direttiva comunitaria 1999/70/CE, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368 sono apportate le seguenti modificazioni:"

b) alla lettera a), al numero 1), sostituire le parole da: "ai comma 1", fino a: "10 settembre 2003, n. 276", con le seguenti: "il comma 1 è sostituito con il seguente: 1. Al fine di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato è consentita l'apposizione di un termine alla durata di lavoro subordinato non superiore a dodici mesi, comprensivi di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."».

1.1000/2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.1000, sostituire le parole da: «di primo periodo», fino a: «modificazioni» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alea sopprimere le parole da: "in considerazione" a: "occupazione e";

b) alla lettera a), al numero 1), sostituire le parole da: "al comma 1", fino a: "10 settembre 2003, n. 276", con le seguenti: "il comma 1 è sostituito con il seguente: '1. Al fine di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato è consentita l'apposizione di un termine alla durata di lavoro subordinato non superiore a dodici mesi, comprensivi di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro

o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.'''».

1.1000/3

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.1000, sostituire le parole da: «Considerata», fino a: «modificazioni», con le seguenti: «Fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:».

1.1000/4

MUNERATO

All'emendamento 1.1000, sostituire le parole: «a protezione crescente» con le seguenti: «di flexicurity».

1.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la direttiva comunitaria 1999/70/CE, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:».

1.32

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In considerazione» fino a: «rapporto di lavoro».

1.33

CATALFO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In considerazione della» fino a: «in cerca di occupazione e».

1.34

PUGLIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In considerazione della» fino a: «in cerca di occupazione e».

1.35

PAGLINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In considerazione della» fino a: «in cerca di occupazione e».

1.36BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.37BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.38BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.39

CATALFO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.40

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.41

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.42

BAROZZINO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«7. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, a fronte di ragioni temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».

1.43

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, dopo le parole: «organizzativo o sostitutivo», sono aggiunte le seguenti: «che devono essere indicate espressamente nel contratto».

1.44

CATALFO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001:, n. 368, è sostituito con il seguente:

”Art. 1. – (*Contratto a termine*) – 1. È sempre consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico. Nell'ambito dell'autonomia contrattuale vengono individuati i seguenti casi di legittima apposizione del termine:

a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;

b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività formative, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

c) cause di forza maggiore e/o eventi o calamità naturali;

d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro.

2. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura è sempre necessaria.

3. Il termine del contratto a tempo determinato di cui al presente articolo, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, per una sola volta a condizione che:

a) sia richiesta da ragioni oggettive e tecniche rinvenibili direttamente da documentazione che attesti la necessità del proseguimento e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;

b) il dipendente sostituito risulta non ancora rientrato in servizio alla data prevista nel contratto;

c) non risulti ultimato l'ordine o la commessa oggetto del contratto a termine;

d) sia comprovata la necessità di continuare l'attività stagionale oggetto del contratto.

4. In caso di assunzione e in caso di proroga, nel contratto di lavoro e nella comunicazione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, deve essere indicata, anche tramite nota, la ragione tecnico-oggettiva del contratto con specifico riferi-

mento agli estremi dell'atto comprovante la necessità sia dell'apposizione del termine al contratto, sia della eventuale proroga. È facoltà dell'azienda, al fine di evitare contenziosi, allegare la documentazione utile ai fini della prova. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro. La sommatoria dei complessivi rapporti a termine di cui di cui al comma 1 non può in ogni caso essere superiore ai trentasei mesi. Tale disposizione non è valida per i contratti stagionali. La contrattazione collettiva può stabilire la durata del periodo di prova per tale contratto.

5. Qualora, a seguito di ispezione, il lavoratore si trovi a svolgere una mansione o un'attività in netta differenza rispetto a quella per la quale risulta essere assunto, il rapporto si intende a tempo indeterminato fin dalla sua origine. Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, anche in regime di somministrazione di lavoro a tempo determinato”.

b) sostituire lo lettera b), con lo seguente:

”b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a dodici mesi. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di tre volte, a condizione che si riferiscano alla stessa mansione lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai dodici mesi continuativi. Nel caso in cui il contratto di lavoro si concluda prima dell'esaurimento del numero massimo di proroghe o del numero massimo dei mesi, il datore di lavoro non può instaurare ulteriori contratti di lavoro a termine con lo stesso lavoratore”».

c) sopprimere la lettera b-bis).

1.45

PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001:, n. 368, è sostituito con il seguente:

”Art. 1. – (*Contratto a termine*) – 1. È sempre consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte

di ragioni di carattere tecnico. Nell'ambito dell'autonomia contrattuale vengono individuati i seguenti casi di legittima apposizione del termine:

a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;

b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività formative, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

c) cause di forza maggiore e/o eventi o calamità naturali;

d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro.

2. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura è sempre necessaria.

3. Il termine del contratto a tempo determinato di cui al presente articolo, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, per una sola volta a condizione che:

a) sia richiesta da ragioni oggettive e tecniche rinvenibili direttamente da documentazione che attesti la necessità del proseguimento e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;

b) il dipendente sostituito risulta non ancora rientrato in servizio alla data prevista nel contratto;

c) non risulti ultimato l'ordine o la commessa oggetto del contratto a termine;

d) sia comprovata la necessità di continuare l'attività stagionale oggetto del contratto.

4. In caso di assunzione e in caso di proroga, nel contratto di lavoro e nella comunicazione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, deve essere indicata, anche tramite nota, la ragione tecnico-oggettiva del contratto con specifico riferimento agli estremi dell'atto comprovante la necessità sia dell'apposizione del termine al contratto, sia della eventuale proroga. È facoltà dell'azienda, al fine di evitare contenziosi, allegare la documentazione utile ai fini della prova. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro. La sommatoria dei complessivi rapporti a termine di cui di cui al comma 1 non può in ogni caso essere superiore ai trentasei mesi. Tale disposizione non è valida per i contratti stagionali. La contrattazione collettiva può stabilire la durata del periodo di prova per tale contratto.

5. Qualora, a seguito di ispezione, il lavoratore si trovi a svolgere una mansione o un'attività in netta differenza rispetto a quella per la quale risulta essere assunto, il rapporto si intende a tempo indeterminato fin dalla sua origine. Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, anche in regime di somministrazione di lavoro a tempo determinato”.

b) sostituire lo lettera b), con lo seguente:

”b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a dodici mesi. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di tre volte, a condizione che si riferiscano alla stessa mansione lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai dodici mesi continuativi. Nel caso in cui il contratto di lavoro si concluda prima dell'esaurimento del numero massimo di proroghe o del numero massimo dei mesi, il datore di lavoro non può instaurare ulteriori contratti di lavoro a termine con lo stesso lavoratore”».

c) sopprimere la lettera b-bis).

1.46

PAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001:, n. 368, è sostituito con il seguente:

”Art. 1. - (Contratto a termine) - 1. È sempre consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico. Nell'ambito dell'autonomia contrattuale vengono individuati i seguenti casi di legittima apposizione del termine:

a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;

b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività for-

mative, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

c) cause di forza maggiore e/o eventi o calamità naturali;

d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro.

2. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura è sempre necessaria.

3. Il termine del contratto a tempo determinato di cui al presente articolo, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, per una sola volta a condizione che:

a) sia richiesta da ragioni oggettive e tecniche rinvenibili direttamente da documentazione che attesti la necessità del proseguimento e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;

b) il dipendente sostituito risulta non ancora rientrato in servizio alla data prevista nel contratto;

c) non risulti ultimato l'ordine o la commessa oggetto del contratto a termine;

d) sia comprovata la necessità di continuare l'attività stagionale oggetto del contratto.

4. In caso di assunzione e in caso di proroga, nel contratto di lavoro e nella comunicazione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, deve essere indicata, anche tramite nota, la ragione tecnico-oggettiva del contratto con specifico riferimento agli estremi dell'atto comprovante la necessità sia dell'apposizione del termine al contratto, sia della eventuale proroga. È facoltà dell'azienda, al fine di evitare contenziosi, allegare la documentazione utile ai fini della prova. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro. La sommatoria dei complessivi rapporti a termine di cui di cui al comma 1 non può in ogni caso essere superiore ai trentasei mesi. Tale disposizione non è valida per i contratti stagionali. La contrattazione collettiva può stabilire la durata del periodo di prova per tale contratto.

5. Qualora, a seguito di ispezione, il lavoratore si trovi a svolgere una mansione o un'attività in netta differenza rispetto a quella per la quale risulta essere assunto, il rapporto si intende a tempo indeterminato fin dalla sua origine. Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, anche in regime di somministrazione di lavoro a tempo determinato".

b) sostituire lo lettera b), con lo seguente:

''b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a dodici mesi. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di tre volte, a condizione che si riferiscano alla stessa mansione lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai dodici mesi continuativi. Nel caso in cui il contratto di lavoro si concluda prima dell'esaurimento del numero massimo di proroghe o del numero massimo dei mesi, il datore di lavoro non può instaurare ulteriori contratti di lavoro a termine con lo stesso lavoratore''».

c) sopprimere la lettera b-bis).

1.47

CATALFO

Al comma 1, lettera a), al numero 1), sostituire le parole da: «al comma 1», fino a: «10 settembre 2003, n. 276», con le seguenti: «il comma 1 è sostituito con il seguente: ''1. Al fine di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato è consentita l'apposizione di un termine alla durata di lavoro subordinato non superiore a dodici mesi, compresi di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzato re e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276''».

1.48

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), al numero 1), sostituire le parole da: «al comma 1», fino a: «10 settembre 2003, n. 276», con le seguenti: «il comma 1 è sostituito con il seguente: ''1. Al fine di creare un quadro normativa per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato è consentita l'apposizione di un termine alla durata di lavoro subordinato non superiore a dodici mesi, compresi di eventuali proroghe, concluso fra un datore di

lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276'».

1.49

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), al numero 1), sostituire le parole da: «al comma 1, fino a: «10 settembre 2003, n. 276», con le seguenti: «il comma 1 è sostituito con il seguente: ''1. Al fine di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato è consentita l'apposizione di un termine alla durata di lavoro subordinato non superiore a dodici mesi, comprensivi di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzato re e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione; sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276'».

1.50

CATALFO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «di durata» fino a: «10 settembre 2003, n. 276» con le seguenti: «Il termine del contratto a tempo determinato, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di una specifica mansione, nell'ambito di un processo organizzativo, produttivo, di carattere tecnico o sostitutivo, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato una sola volta, solo quando la durata iniziale del contratto non sia superiore a 12 mesi. In quest'ipotesi il lavoratore dipendente a tempo determinato deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, con un'indennità di proroga, corrispondente a due mensilità. Ogni patto preventivo in senso contrario è nullo. la proroga è comunicata entro e non oltre cinque giorni dalla stipula alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio».

b) sopprimere la lettera b).

1.51

PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «di durata» fino a: «10 settembre 2003, n. 276» con le seguenti: «Il termine del contratto a tempo determinato, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di una specifica mansione, nell'ambito di un processo organizzativo, produttivo, di carattere tecnico o sostitutivo, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato una sola volta, solo quando la durata iniziale del contratto non sia superiore a 12 mesi. In quest'ipotesi il lavoratore dipendente a tempo determinato deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, con un'indennità di proroga, corrispondente a due mensilità. Ogni patto preventivo in senso contrario è nullo. la proroga è comunicata entro e non oltre cinque giorni dalla stipula alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio».

b) sopprimere la lettera b).

1.52

PAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «di durata» fino a: «10 settembre 2003, n. 276» con le seguenti: «Il termine del contratto a tempo determinato, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di una specifica mansione, nell'ambito di un processo organizzativo, produttivo, di carattere tecnico o sostitutivo, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato una sola volta, solo quando la durata iniziale del contratto non sia superiore a 12 mesi. In quest'ipotesi il lavoratore dipendente a tempo determinato deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, con un'indennità di proroga, corrispondente a due mensilità. Ogni patto preventivo in senso contrario è nullo. la proroga è comunicata entro e non oltre cinque giorni dalla stipula alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio».

b) sopprimere la lettera b).

1.53

DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: «di durata» fino a: «trentasei mesi» con le seguenti: «nell'ipotesi del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi».

Conseguentemente, alla medesima lettera a), numero 1), aggiungere in fine, le parole: «La proroga del contratto di lavoro subordinato a termine oltre i dodici mesi e non oltre i trentasei mesi è consentita esclusivamente a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono essere indicate espressamente nel contratto, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.»; sopprimere la lettera b).

1.54

DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: «di durata» fino a: «trentasei mesi» con le seguenti: «nell'ipotesi del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi».

Conseguentemente, alla medesima lettera a), numero 1), aggiungere in fine, le parole: «La proroga del contratto di lavoro subordinato a termine oltre i dodici mesi e non oltre i trentasei mesi è consentita esclusivamente per tre volte a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono essere indicate espressamente nel contratto, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.»; sopprimere la lettera b).

1.55

DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: «di durata» fino a: «trentasei mesi» con le seguenti: «nell'ipotesi del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi».

Conseguentemente, alla medesima lettera a), numero 1), aggiungere in fine, le parole: «La proroga del contratto di lavoro subordinato a ter-

mine oltre i dodici mesi e non oltre i trentasei mesi è consentita esclusivamente per due volte a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono essere indicate espressamente nel contratto, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.»;

sopprimere la lettera b).

1.56

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: «di durata» fino a: «trentasei mesi» con le seguenti: «nell'ipotesi del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi».

Conseguentemente, alla medesima lettera a), numero 1), aggiungere in fine, le parole: «La proroga del contratto di lavoro subordinato a termine oltre i dodici mesi e non oltre i trentasei mesi è consentita esclusivamente per una sola volta a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono essere indicate espressamente nel contratto, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.»;

sopprimere la lettera b).

1.57

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: «di durata» fino a: «trentasei mesi» con le seguenti: «nell'ipotesi del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi».

1.58

CATALFO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;

b) sopprimere le lettere b) e b-bis).

1.59

PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

b) sopprimere le lettere b) e b-bis).

1.60

PAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

b) sopprimere le lettere b) e b-bis).

1.61

CATALFO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

b) sopprimere le lettere b) e b-bis).

1.62

PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

b) sopprimere le lettere b) e b-bis).

1.63

PAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

b) sopprimere le lettere b) e b-bis).

1.64

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «quarantotto mesi».

1.65

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «trentasei mesi» inserire le seguenti: «ovvero quarantotto mesi per i soggetti di età superiore ai trent'anni».

1.66

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «concluso fra un datore di lavoro», aggiungere le seguenti: «o utilizzatore».

1.67

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «concluso fra un datore di lavoro», aggiungere le seguenti: «o utilizzatore».

1.68

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «concluso fra un datare di lavoro», aggiungere le seguenti: «o utilizzatore».

1.69

BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA, DE PIN, BOCCHINO, GAMBARO

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2016».

1.70

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» aggiungere le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2016».

1.71

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».

1.72

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276», aggiungere le seguenti: «nell'ambito di un processo organizzativo, produttivo, di carattere tecnico o sostitutivo nel limite complessivo del 10 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva»;

b) sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

1.73

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276», aggiungere le seguenti: «nell'ambito di un processo organizzativo, produttivo, di carattere tecnico o sostitutivo nel limite complessivo del 10 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva»;

b) sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

1.74

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276», aggiungere le seguenti: «nell'ambito di un processo organizzativo, produttivo, di carattere tecnico o sostitutivo nel limite complessivo del 10 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva»;

b) sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

1.75

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276», aggiungere le seguenti: «Il limite massimo dei trentasei mesi previsti al periodo precedente può anche essere frazionato in più contratti a termine, fatto salvo il limite massimo di proroghe previste. Superato tale limite non è più possibile stipulare un nuovo contratto a tempo determinato con lo stesso lavoratore».

1.76

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276», aggiungere le seguenti: «Il limite massimo dei trentasei mesi previsti al periodo precedente può anche essere frazionato in più contratti a termine, fatto salvo il limite massimo di proroghe previste. Superato tale limite non è più possibile stipulare un nuovo contratto a tempo determinato con lo stesso lavoratore».

1.77

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276», aggiungere le seguenti: «Il limite massimo dei trentasei mesi previsti al periodo precedente può anche essere frazionato in più contratti a termine, fatto salvo il limite massimo di proroghe previste. Superato tale limite non è più possibile stipulare un nuovo contratto a tempo determinato con lo stesso lavoratore.»

1.78

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» inserire le seguenti: «Tale termine trova applicazione anche per i contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge».

1.79

Paolo ROMANI, BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, TARQUINIO

Al comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, dopo le parole: «fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7», aggiungere il seguente periodo: «nonché quanto previsto dagli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale o aziendale»; e dopo le parole: «il limite del 20 per cento», sostituire le altre da: «del numero» fino a: «assunzione» con le seguenti: «dell'organico in forza al momento dell'assunzione presso l'intero complesso aziendale. Nell'organico aziendale devono intendersi inclusi i lavoratori

assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, questi ultimi da considerarsi per lavoratore, con contratto di apprendistato, nonché i soci lavoratori».

1.80

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «il numero complessivo di», aggiungere le seguenti: «tutti i»;

b) sostituire le parole: «ai sensi del presente articolo», con le seguenti: «, esclusi quelli impiegati a tempo indeterminato e con partita IVA,».

1.81

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «il numero complessivo di», aggiungere le seguenti: «tutti i».

b) sostituire le parole: «ai sensi del presente articolo», con le seguenti: «, esclusi quelli impiegati a tempo indeterminato e con partita IVA,».

1.82

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «il numero complessivo di», aggiungere le seguenti: «tutti i».

b) sostituire le parole: «ai sensi del presente articolo», con le seguenti: «, esclusi quelli impiegati a tempo indeterminato e con partita IVA,».

1.83

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA, DE PIN, BOCCHINO, GAMBARO

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro» con le seguenti: «rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato».

1.84

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «contratti a tempo determinato stipulati» con le seguenti: «rapporti di lavoro costituiti».

1.85

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «contratti a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «, compresi quelli nella forma di contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,».

1.86

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «contratti a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «, compresi quelli nella forma di contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,».

1.87

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «contratti a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «, compresi quelli nella forma di

contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,».

1.88

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «stipulati da ciascun datore» fino a: «dell'anno di assunzione» con le seguenti: «costituiti da ciascun datore di lavoro, causali e acausali, inclusi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori impiegati con qualsiasi tipologia contrattuale in forza al momento dell'assunzione».

1.89

BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA, DE PIN, BOCCHINO, GAMBARO

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «ciascun datore di lavoro» inserire le seguenti: «sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4, dell'articolo 20, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

1.90

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «non può eccedere il limite» fino a: «anno di assunzione» con le seguenti: «è definito dalla contrattazione collettiva fino al limite massimo del 20 per cento dei lavoratori impiegati con qualsiasi tipologia contrattuale in forza al momento dell'assunzione».

1.91

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «non può eccedere il limite» con le seguenti: «è definito dalla contrattazione collettiva fino al limite massimo».

1.92

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione» con le seguenti: «5 per cento dell'organico complessivo. Ai sensi del presente comma, per organico complessivo si intende esclusivamente la somma del numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere al momento dell'assunzione».

1.93

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione» con le seguenti: «5 per cento dell'organico complessivo. Ai sensi del presente comma, per organico complessivo si intende esclusivamente la somma del numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere al momento dell'assunzione».

1.94

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione» con le seguenti: «5 per cento dell'organico complessivo. Ai sensi del presente comma, per organico complessivo si intende esclusivamente la somma del numero dei lavoratori assunti con con-

tratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere al momento dell'assunzione».

1.95

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

1.96

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

1.97

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

1.98

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «3 per cento».

1.99

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «3 per cento».

1.100

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «3 per cento».

1.101

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «4 per cento».

1.102

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «4 per cento».

1.103

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «4 per cento».

1.104

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

1.105

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

1.106

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

1.107

BAROZZINO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

1.108

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

1.109

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

1.110

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

1.111

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

1.112

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «35 per cento».

1.113

CATALFO

Al comma 1, lettera a) numero 1), sostituire le parole: «del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza allo gennaio dell'anno di assunzione.», con le seguenti: «dell'organico complessivo. Il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale è quello di costituzione del rapporto di lavoro a termine. I lavoratori da includere nel computo dell'organico aziendale al solo fine della verifica del rispetto della percentuale del 20 per cento, deve tener conto delle seguenti figure o tipologie di rapporto di lavoro:

- a) tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;*
 - b) i lavoratori a domicilio;*
 - c) i lavoratori assunti nella modalità del telelavoro;*
 - d) i lavoratori con contratto intermittente in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre per la quota di lavoro effettivo esclusi quindi periodi di disponibilità;*
 - e) i lavoratori con contratto ripartito a tempo indeterminato, con l'avvertenza che i due lavoratori vengono considerati come una sola unità;*
 - f) i lavoratori a tempo parziale che, in proporzione all'orario effettivamente svolto, rapportato al tempo Pieno. Nel caso di azienda articolata su due o più unità produttive, in caso del gruppo o consorzi costituiti fra imprese, il requisito occupazionale deve essere determinato tenendo conto del numero complessivo di dipendenti del gruppo o del consorzio a livello nazionale, della struttura aziendale complessivamente considerata, ossia sommando i vari addetti delle singole dipendenze, sedi, uffici e reparti.».*
-

1.114

PUGLIA

Al comma 1, lettera a) numero 1), sostituire le parole: «del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza allo gennaio dell'anno di assunzione.», con le seguenti: «dell'organico complessivo. Il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale è quello di costituzione del rapporto di lavoro a termine. I lavoratori da includere nel computo dell'organico aziendale al solo fine della verifica del rispetto della percentuale del 20 per cento, deve tener conto delle seguenti figure o tipologie di rapporto di lavoro:

- a) tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;*
- b) i lavoratori a domicilio;*
- c) i lavoratori assunti nella modalità del tele lavoro;*
- d) i lavoratori con contratto intermittente in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre per la quota di lavoro effettivo esclusi quindi i periodi di disponibilità;*
- e) i lavoratori con contratto ripartito a tempo indeterminato, con l'avvertenza che i due lavoratori vengono considerati come una sola unità;*
- f) i lavoratori a tempo parziale che, in proporzione all'orario effettivamente svolto, rapportato al tempo pieno. Nel caso di azienda articolata su due o più unità produttive, in caso di gruppo o consorzi costituiti fra imprese, il requisito occupazionale deve essere determinato tenendo conto del numero complessivo di dipendenti del gruppo o del consorzio a livello nazionale, della struttura aziendale complessivamente considerata, ossia sommando i vari addetti delle singole dipendenze, sedi, uffici e reparti.».*

1.115

PAGLINI

Al comma 1, lettera a) numero 1), sostituire le parole: «del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza allo gennaio dell'anno di assunzione.», con le seguenti: «dell'organico complessivo. Il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale è quello di costituzione del rapporto di lavoro a termine. I lavoratori da includere nel computo dell'organico aziendale al solo fine della verifica del rispetto della percentuale del 20 per cento, deve tener conto delle seguenti figure o tipologie di rapporto di lavoro:

- a) tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;*
- b) i lavoratori a domicilio;*
- c) i lavoratori assunti nella modalità del tele lavoro;*
- d) i lavoratori con contratto intermittente in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre per la quota di lavoro effettivo esclusi quindi i periodi di disponibilità;*

e) i lavoratori con contratto ripartito a tempo indeterminato, con l'avvertenza che i due lavoratori vengono considerati come una sola unità;
f) i lavoratori a tempo parziale che, in proporzione all'orario effettivamente svolto, rapportato al tempo pieno. Nel caso di azienda articolata su due o più unità produttive, in caso di gruppo o consorzi costituiti fra imprese, il requisito occupazionale deve essere determinato tenendo conto del numero complessivo di dipendenti del gruppo o del consorzio a livello nazionale, della struttura aziendale complessivamente considerata, ossia sommando i vari addetti delle singole dipendenze, sedi, uffici e reparti.».

1.116

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione», con le seguenti: «mediamente occupati nei dodici mesi precedenti».

1.117

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: « in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione», con le seguenti: «mediamente occupati nei dodici mesi precedenti».

1.118

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: « in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione», con le seguenti: «mediamente occupati nei dodici mesi precedenti».

1.119

ORELLANA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione», con le seguenti: «calcolato al momento di ogni nuova assunzione con contratto a tempo determinato».

1.120

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «1° gennaio dell'anno di assunzione.» aggiungere le seguenti: «L'individuazione dei limiti quantitativi all'utilizzazione del contratto a tempo determinato, costituito da ciascun datore di lavoro, e rapportato all'organico complessivo, deve essere comunicata alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Tale utilizzazione non può comunque eccedere il limite del 20 per cento. Per favorire la corretta computazione dei suddetti dati, con decreto non regolamentare del-Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati, in relazione alle tipologie contrattuali applicate, che ogni singolo datore di lavoro è tenuto a inserire nelle schede anagrafiche e nelle schede professionali dei lavoratori alle proprie dipendenze. Le predette procedure costituiscono la base dei dati del sistema informativo, di cui le singole unità produttive devono dotarsi e diffondere on line.»

1.121

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «1° gennaio dell'anno di assunzione.» aggiungere le seguenti: «L'individuazione dei limiti quantitativi all'utilizzazione del contratto a tempo determinato, costituito da ciascun datore di lavoro, e rapportato all'organico complessivo, deve essere comunicata alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Tale utilizzazione non può comunque eccedere il limite del 20 per cento. Per favorire la corretta computazione dei suddetti dati, con decreto non regolamentare del-Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati, in relazione alle tipologie contrattuali applicate, che ogni singolo datore di lavoro è tenuto a inserire nelle schede anagrafiche e nelle schede professionali dei lavoratori alle proprie dipendenze. Le predette procedure costituiscono la base dei dati del sistema informativo, di cui le singole unità produttive devono dotarsi e diffondere on line.»

1.122

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «1° gennaio dell'anno di assunzione.» aggiungere le seguenti: «L'individuazione dei limiti quantitativi all'utilizzazione del contratto a tempo determinato, costituito da ciascun datore di lavoro, e rapportato all'organico complessivo, deve essere comunicata alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Tale utilizzazione non può comunque eccedere il limite del 20 per cento. Per favorire la corretta computazione dei suddetti dati, con decreto non regolamentare del-Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati, in relazione alle tipologie contrattuali applicate, che ogni singolo datore di lavoro è tenuto a inserire nelle schede anagrafiche e nelle schede professionali dei lavoratori alle proprie dipendenze. Le predette procedure costituiscono la base dei dati del sistema informativo, di cui le singole unità produttive devono dotarsi e diffondere on line.»

1.123

FUCKSIA, CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «anno di assunzione.» aggiungere il seguente periodo: «Il limite percentuale di cui al periodo precedente è calcolato tenendo conto anche dei lavoratori a termine già in organico assunti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»».

Conseguentemente, all'articolo 2-bis, il comma 1 è soppresso.

1.124

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «1° gennaio dell'anno di assunzione.» aggiungere le seguenti: «Il datore di lavoro che abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, con il medesimo prestatore di lavoro forme diverse di lavoro subordinato, autonomo o di qualunque altra natura, non può instaurare rapporti a tempo determinato privi di ragioni oggettive e temporanee».

1.125

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «1° gennaio dell'anno di assunzione.» aggiungere le seguenti: «Il datore di lavoro che abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, con il medesimo prestatore di lavoro forme diverse di lavoro subordinato, autonomo o di qualunque altra natura, non può instaurare rapporti a tempo determinato privi di ragioni oggettive e temporanee».

1.126

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «1° gennaio dell'anno di assunzione.» aggiungere le seguenti: «Il datore di lavoro che abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, con il medesimo prestatore di lavoro forme diverse di lavoro subordinato, autonomo o di qualunque altra natura, non può instaurare rapporti a tempo determinato privi di ragioni oggettive e temporanee».

1.127

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «che occupano fino a cinque dipendenti», aggiungere le seguenti: «e per gli enti di ricerca.».

1.128

Mario MAURO, DI BIAGIO, DI MAGGIO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «è sempre possibile stipulare un contratto», con le seguenti: «è possibile stipulare fino ad un massimo di tre contratti».

1.129

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «è sempre possibile stipulare un contratto» con le seguenti: «è possibile stipulare fino ad un massimo di tre contratti».

1.130

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «stipulare un contratto» con le seguenti: «stipulare un solo contratto».

1.131

CATALFO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del controllo sulla corretta applicazione delle percentuali di assunzione a termine ai sensi del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica, l'Inps provvede ad effettuare, sulla base dei dati contenuti nella denuncia contributiva mensile *uniemens*, l'accertamento del rispetto delle percentuali stabilite dal presente articolo. Provvede, quindi, ad inviare, tramite posta elettronica certificata, una comunicazione che indichi la situazione aziendale e la percentuale di rapperti a termine a quella data. laddove l'istituto riscontri, per effetto del controllo, il superamento dei limiti previsti, invita il datore di lavoro a regolarizzare la sua posizione e segnala il divieto di instaurazione di ulteriori contratti a termine, fino all'adeguamento della percentuale di cui al presente articolo. AI fine di evitare abusi, l'Inps, ogni sei mesi procede al controllo di cui al periodo precedente, inviando una comunicazione-similare a quella prevista nel precedente periodo, sia al datore di lavoro che alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Quest'ultima può effettuare, sulla base dei dati ricevuti, controlli presso l'azienda interessata ed eventualmente applicare le sanzioni di cui all'articolo 12 del presente decreto».*

1.132

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del controllo sulla corretta applicazione delle percentuali di assunzione a termine ai sensi del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica, l'Inps provvede ad effettuare, sulla base dei dati contenuti nella denuncia contributiva mensile uniemens, l'accertamento del rispetto delle percentuali stabilite dal presente articolo. Provvede, quindi, ad inviare, tramite posta elettronica certificata, una comunicazione che indichi la situazione aziendale e la percentuale di rapporti a termine a quella data. Laddove l'istituto riscontri, per effetto del controllo, il superamento dei limiti previsti, invita il datore di lavoro a regolarizzare la sua posizione e segnala il divieto di instaurazione di ulteriori contratti a termine, fino all'adeguamento della percentuale di cui al presente articolo. Al fine di evitare abusi, l'Inps, ogni sei mesi procede al controllo di cui al periodo precedente, inviando una comunicazione simile a quella prevista nel precedente periodo, sia al datore di lavoro che alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Quest'ultima può effettuare, sulla base dei dati ricevuti, controlli presso l'azienda interessata ed eventualmente applicare le sanzioni di cui all'articolo 12 del presente decreto».

1.133

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del controllo sulla corretta applicazione delle percentuali di assunzione a termine ai sensi del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica, l'Inps provvede ad effettuare, sulla base dei dati contenuti nella denuncia contributiva mensile uniemens, l'accertamento del rispetto delle percentuali stabilite dal presente articolo. Provvede, quindi, ad inviare, tramite posta elettronica certificata, una comunicazione che indichi la situazione aziendale e la percentuale di rapporti a termine a quella data. Laddove l'istituto riscontri, per effetto del controllo, il superamento dei limiti previsti, invita il datore di lavoro a regolarizzare la sua posizione e segnala il divieto di instaurazione di ulteriori contratti a termine, fino all'adeguamento della percentuale di cui al presente articolo. Al fine di evitare abusi, l'Inps, ogni sei mesi procede al controllo di cui al periodo precedente, inviando una comunicazione simile a quella prevista nel precedente periodo, sia al datore di lavoro che alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Quest'ultima può effettuare, sulla base

dei dati ricevuti, controlli presso l'azienda interessata ed eventualmente applicare le sanzioni di cui all'articolo 12 del presente decreto».

1.134

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del monitoraggio dei contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile, stipulati ai sensi del presente comma 1, è costituita presso l'INPS, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una banca dati on line. Ciascun datore di lavoro comunica, entro i termini indicati successivamente dall'INPS, i seguenti dati:

- a) il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo determinato;*
 - b) le schede anagrafiche e professionali dei singoli lavoratori alle proprie dipendenze;*
 - c) le mansioni tecniche o professionali svolte dai singoli dipendenti assunti a tempo determinato;*
 - d) la retribuzione percepita dai singoli dipendenti con contratto a termine».*
-

1.135

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del monitoraggio dei contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile, stipulati ai sensi del presente comma 1, è costituita presso l'INPS, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una banca dati on line. Ciascun datore di lavoro comunica, entro i termini indicati successivamente dall'INPS, i seguenti dati:

- a) il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo determinato;*
 - b) le schede anagrafiche e professionali dei singoli lavoratori alle proprie dipendenze;*
 - c) le mansioni tecniche o professionali svolte dai singoli dipendenti assunti a tempo determinato;*
 - d) la retribuzione percepita dai singoli dipendenti con contratto a termine».*
-

1.136

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del monitoraggio dei contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile, stipulati ai sensi del presente comma 1, è costituita presso l'INPS, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una banca dati *on line*. Ciascun datore di lavoro comunica, entro i termini indicati successivamente dall'INPS, i seguenti dati:

- a) il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo determinato;
 - b) le schede anagrafi che e professionali dei singoli lavoratori alle proprie dipendenze;
 - c) le mansioni tecniche o professionali svolte dai singoli dipendenti assunti a tempo determinato;
 - d) la retribuzione percepita dai singoli dipendenti con contratto a termine».
-

1.137

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo determinato è subordinata alla conversione in contratti a tempo indeterminato al momento della cessazione dei contratti a tempo determinato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, dei contratti di almeno il 30 per cento dei lavoratori assunti a tempo determinato e dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive, i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. I lavoratori a tempo determinato assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. Le disposizioni del presente comma si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità».

1.138

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione, l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo determinato è subordinata alla conversione in contratti a tempo indeterminato al momento della cessazione dei contratti a tempo determinato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, dei contratti di almeno il 30 per cento dei lavoratori assunti a tempo determinato e dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive, i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. I lavoratori a tempo determinato assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità».

1.139

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo determinato è subordinata alla conversione in contratti a tempo indeterminato al momento della cessazione dei contratti a tempo determinato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, dei contratti di almeno il 30 per cento dei lavoratori assunti a tempo determinato e dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive, i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. I lavoratori a tempo determinato assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità».

1.140

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ferma restando la percentuale richiamata, nelle imprese con più di dieci dipendenti l'assunzione di nuovi lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato è subordinata alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato di almeno il 30 per cento dei contratti a tempo determinato stipulati dallo stesso datore di lavoro. La disposizione di cui al periodo

precedente si applica anche ai contratti a termine in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad esclusione dei contratti a tempo determinato stipulati per ragioni sostitutive».

1.141

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ferma restando la percentuale richiamata, nelle imprese con più di dieci dipendenti l'assunzione di nuovi lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato è subordinata alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato di almeno il 30 per cento dei contratti a tempo determinato stipulati dallo stesso datore di lavoro. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai contratti a termine in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad esclusione dei contratti a tempo determinato stipulati per ragioni sostitutive».

1.142

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ferma restando la percentuale richiamata, nelle imprese con più di dieci dipendenti l'assunzione di nuovi lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato è subordinata alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato di almeno il 30 per cento dei contratti a tempo determinato stipulati dallo stesso datore di lavoro. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai contratti a termine in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad esclusione dei contratti a tempo determinato stipulati per ragioni sostitutive».

1.143

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, infine, il seguente periodo: «È fatto obbligo alle aziende e ai centri per l'impiego di comunicare alle organizzazioni sindacali, su richiesta, il numero totale dell'organico di ciascuna azienda e la tipologia contrattuale per ciascun lavoratore».

1.144

BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA, DE PIN, BOCCHINO, GAMBARO

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, infine, il seguente periodo: «È fatto obbligo alle aziende e ai centri per l'impiego di comunicare alle organizzazioni sindacali, su richiesta, il numero totale dell'organico di ciascuna azienda e la tipologia contrattuale per ciascun lavoratore».

1.145

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti alla data del 21 marzo 2014 che prevedono per le assunzioni a tempo determinato percentuali superiori a quella prevista dal comma 1, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro».

1.146

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.147

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. A fronte di comprovate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato anche superiore al limite di 36 mesi cui al comma 1."».

1.148

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. La contrattazione collettiva definisce criteri uniformi a livello nazionale per normare l'esercizio del diritto di precedenza nella assunzioni a tempo indeterminato da parte di imprese che abbiano fatto ricorso a contratti a tempo determinato, prevedendo la predisposizione di graduatorie e l'obbligo per l'impresa di motivare la mancata assunzione con contratto dipendente a tempo indeterminato del lavoratore che sia stato impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato"».

1.149

DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Allo scadere del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, incluse le eventuali proroghe, il datore di lavoro non può procedere per dodici mesi alla stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato se non abbia proceduto alla trasformazione dei contratti terminati in contratti subordinati a tempo indeterminato. n ricorso a contratti a tempo determinato nel termine di cui al precedente periodo abilita il lavoratore precedentemente impiegato a tempo determinato a chiedere, anche giudizialmente, la propria assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato"».

1.150

BAROZZINO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Allo scadere del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, il datore di lavoro non può procedere per dodici mesi alla stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato se non abbia proceduto alla trasformazione dei contratti terminati in contratti subordinati a tempo indeterminato. Il ricorso a contratti a tempo determinato nel termine di cui al precedente periodo abilita il lavoratore precedentemente impiegato a tempo determinato a

chiedere, anche giudizialmente, la propria assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato"».

1.151

DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Allo scadere del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, incluse le eventuali proroghe, il datore di lavoro non può procedere per dodici mesi alla stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato se non abbia proceduto alla trasformazione dei contratti terminati in contratti subordinati a tempo indeterminato"».

1.152

BAROZZINO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Allo scadere del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, il datore di lavoro non può procedere per dodici mesi alla stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato se non abbia proceduto alla trasformazione dei contratti terminati in contratti subordinati a tempo indeterminato"».

1.153

DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Allo scadere del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, incluse le eventuali proroghe, il datore di lavoro non può procedere alla stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato se non abbia proceduto alla trasformazione dei contratti terminati in contratti subordinati a tempo indeterminato"».

1.154

BAROZZINO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Allo scadere del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, il datore di lavoro non può procedere alla stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato se non abbia proceduto alla trasformazione dei contratti terminati in contratti subordinati a tempo indeterminato"».

1.155

ORELLANA

Al comma 1, lettera a), numero 3) sostituire le parole: «, direttamente o indirettamente,», con la seguente: «esplicitamente».

1.156

ORELLANA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere un numero 3-bis): «il comma 4 è abrogato;».

1.157

CATALFO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-*bis*) al comma 4, le parole: "non è tuttavia necessaria", sono sostituite dalle seguenti: "è sempre necessaria anche".».

1.158

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-*bis*) al comma 4, le parole: "non è tuttavia necessaria" sono sostituite dalle seguenti: "è sempre necessaria anche".».

1.159

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 4, le parole: "non è tuttavia necessaria", sono sostituite dalle seguenti: "è sempre necessaria anche".».

1.160

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 1-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2014, ai datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/3611CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore assunto.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto il quale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

3. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1. La restituzione deve essere effettuata: nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.

4. Il lavoratore per il quale il datore di lavoro beneficia dello sgravio cui al comma 1 non può essere licenziato prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 3".

Art. 1-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e

successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

1.161

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2014, ai datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore assunto.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto il quale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

3. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione-previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.

4. Il lavoratore per il quale il datore di lavoro beneficia dello sgravio di cui al comma 1 non può essere licenziato prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 3.

Art. 1-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

1.162

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. – 1. A decorrere dall'anno 2014, ai datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore assunto.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto il quale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

3. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione-previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.

4. Il lavoratore per il quale il datore di lavoro beneficia dello sgravio cui al comma 1 non può essere licenziato prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 3.

Art. 1-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

1.163

Paolo ROMANI, BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, TARQUINIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'articolo 2 è soppresso».

1.164

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – (*Divieti*) - 1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

e) da parte di datori di lavoro, con soggetti dai 16 ai 29 anni che non siano in possesso di una qualifica professionale o che non abbiano svolto un periodo di apprendistato di cui al decreto legislativo 4 settembre 2011, n. 167, della durata di almeno 6 mesi;

f) con quei lavoratori che siano già stati assunti in precedenza per un periodo pari o inferiore a trentasei mesi, da parte di un datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica all'utilizzatore;

g) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato a meno che, nel nuovo contratto, vengano garantiti gli stessi istituti retributivi maturati nel precedente contratto a tempo indeterminato, compresi gli scatti di anzianità.

2. In ogni caso, non è mai possibile stipulare un contratto a termine con lo stesso lavoratore che abbia già superato la soglia dei trentasei mesi"».

1.165

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – (*Divieti*) - 1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

e) da parte di datori di lavoro, con soggetti dai 16 ai 29 anni che non siano in possesso di una qualifica professionale o che non abbiano svolto un periodo di apprendistato di cui al decreto legislativo 4 settembre 2011, n. 167, della durata di almeno 6 mesi;

f) con quei lavoratori che siano già stati assunti in precedenza per un periodo pari o inferiore a trentasei mesi, da parte di un datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica all'utilizzatore;

g) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato a meno che, nel nuovo contratto, vengano garantiti gli stessi istituti retributivi maturati nel precedente contratto a tempo indeterminato, compresi gli scatti di anzianità.

2. In ogni caso, non è mai possibile stipulare un contratto a termine con lo stesso lavoratore che abbia già superato la soglia dei trentasei mesi"».

1.166

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – (*Divieti*) - 1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

e) da parte di datori di lavoro, con soggetti dai 16 ai 29 anni che non siano in possesso di una qualifica professionale o che non abbiano svolto un periodo di apprendistato di cui al decreto legislativo 4 settembre 2011, n. 167, della durata di almeno 6 mesi;

f) con quei lavoratori che siano già stati assunti in precedenza per un periodo pari o inferiore a trentasei mesi, da parte di un datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica all'utilizzatore;

g) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato a meno che, nel nuovo contratto, vengano garantiti gli stessi istituti retributivi maturati nel precedente contratto a tempo indeterminato, compresi gli scatti di anzianità.

2. In ogni caso, non è mai possibile stipulare un contratto a termine con lo stesso lavoratore che abbia già superato la soglia dei trentasei mesi"».

1.167

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere lo seguente:

«*a-bis*) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) con quei lavoratori che siano già stati assunti in precedenza per un periodo pari o inferiore a trentasei mesi, da parte di un datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica all'utilizzatore"».

1.168

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) con quei lavoratori che siano già stati assunti in precedenza per un periodo pari o inferiore a trentasei mesi, da parte di un datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica all'utilizzatore"».

1.169

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) con quei lavoratori che siano già stati assunti in precedenza per un periodo pari o inferiore a trentasei mesi, da parte di un datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica all'utilizzatore"».

1.170

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere lo seguente:

«*a-bis*) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato a meno che, nel nuovo contratto, vengano garantiti gli stessi istituti retributivi maturati nel precedente contratto a tempo indeterminato, compresi gli scatti di anzianità"».

1.171

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato a meno che, nel nuovo contratto, vengano garantiti gli stessi istituti retributivi maturati nel precedente contratto a tempo indeterminato, compresi gli scatti di anzianità."».

1.172

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato a meno che, nel nuovo contratto, vengano garantiti gli stessi istituti retributivi maturati nel precedente contratto a tempo indeterminato, compresi gli scatti di anzianità."».

1.173

CATALFO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e b-bis).

1.174

PUGLIA

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e b-bis).

1.175

PAGLINI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e b-bis).

1.176BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.177

CATALFO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Possono essere ammesse proroghe, ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma e fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che il datore di lavoro versi al lavoratore per tramite dell'Inps un contributo di sicurezza sociale pari al cinquanta per cento della retribuzione assunta come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

1-ter. Il contributo di cui al precedente comma è restituito al datore di lavoro qualora il rapporto a tempo determinato venga trasformato in contratto a tempo indeterminato la restituzione avviene con versamenti ra-

teali mensili di uguale importo in numero pari a due volte la durata complessiva delle proroghe di cui al comma 1-*bis*. l'eventuale quota residua del contributo non restituito al datare di lavoro è erogato al dipendente sotto forma di indennità di sicurezza sociale."».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b-bis).

1.178

PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Possono essere ammesse proroghe, ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma e fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che il datare di lavoro versi al lavoratore per tramite dell'Inps un contributo di sicurezza sociale pari al cinquanta per cento della retribuzione assunta come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

1-*ter*. Il contributo di cui al precedente comma è restituito al datare di lavoro qualora il rapporto a tempo determinato venga trasformato in contratto a tempo indeterminato la restituzione avviene con versamenti rateali mensili di uguale importo in numero pari a due volte la durata complessiva delle proroghe di cui al comma 1-*bis*. l'eventuale quota residua del contributo non restituito al datare di lavoro è erogato al dipendente sotto forma di indennità di sicurezza sociale."».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b-bis).

1.179

PAGLINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Possono essere ammesse proroghe, ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma e fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che il datare di lavoro versi al lavoratore per tramite dell'Inps un contributo di sicurezza sociale pari al cinquanta per cento della retribuzione assunta come base per il cal-

colo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

1-ter. Il contributo di cui al precedente comma è restituito al datare di lavoro qualora il rapporto a tempo determinato venga trasformato in contratto a tempo indeterminato la restituzione avviene con versamenti rateali mensili di uguale importo in numero pari a due volte la durata complessiva delle proroghe di cui al comma 1-bis. l'eventuale quota residua del contributo non restituito al datare di lavoro è erogato al dipendente sotto forma di indennità di sicurezza sociale."».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b-bis).

1.180

CATALFO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Possono essere ammesse proroghe, ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma e fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che il datare di lavoro versi al lavoratore per tramite dell'Inps un contributo di sicurezza sociale pari al trenta per cento della retribuzione assunta come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

1-ter. Il contributo di cui al precedente comma è restituito al datare di lavoro qualora il rapporto a tempo determinato venga trasformato in contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene con versamenti rateali mensili di uguale importo in numero pari a due volte la durata complessiva delle proroghe di cui al comma 1-bis. l'eventuale quota residua del contributo non restituito al datare di lavoro è erogato al dipendente sotto forma di indennità di sicurezza sociale."».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b-bis).

1.181

PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Possono essere ammesse proroghe, ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma e fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che il datare di lavoro

versi al lavoratore per tramite dell'Inps un contributo di sicurezza sociale pari al trenta per cento della retribuzione assunta come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

1-ter. Il contributo di cui al precedente comma è restituito al datare di lavoro qualora il rapporto a tempo determinato venga trasformato in contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene con versamenti rateali mensili di uguale importo in numero pari a due volte la durata complessiva delle proroghe di cui al comma 1-bis. l'eventuale quota residua del contributo non restituito al datare di lavoro è erogato al dipendente sotto forma di indennità di sicurezza sociale."».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b-bis).

1.182

PAGLINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Possono essere ammesse proroghe, ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma e fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che il datare di lavoro versi al lavoratore per tramite dell'Inps un contributo di sicurezza sociale pari al trenta per cento della retribuzione assunta come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

1-ter. Il contributo di cui al precedente comma è restituito al datare di lavoro qualora il rapporto a tempo determinato venga trasformato in contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene con versamenti rateali mensili di uguale importo in numero pari a due volte la durata complessiva delle proroghe di cui al comma 1-bis. l'eventuale quota residua del contributo non restituito al datare di lavoro è erogato al dipendente sotto forma di indennità di sicurezza sociale."».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b-bis).

1.183

CATALFO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Possono essere ammesse proroghe ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma e fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che il datore di lavoro retribuisca il lavoratore con una maggiorazione del trenta per cento della retribuzione assunta come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b-bis).

1.184

PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Possono essere ammesse proroghe ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma e fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che il datore di lavoro retribuisca il lavoratore con una maggiorazione del trenta per cento della retribuzione assunta come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b-bis).

1.185

PAGLINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Possono essere ammesse proroghe ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma e fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trenta sei mesi, a condizione che il datore di lavoro retribuisca il lavoratore con una maggiorazione del trenta per cento della retribuzione assunta come base per il calcolo dei contributi di previdenza

ed assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b-bis).

1.186

CATALFO

Al comma 1, sostituire le lettere b) e b-bis), con le seguenti:

«b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Possono essere ammesse proroghe ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma e fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che il datore di lavoro retribuisca il lavoratore con una maggiorazione del cinquanta per cento della retribuzione assunta come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.";

b-bis) all'articolo 4, comma 2 sono premesse le seguenti parole: "Salvo i casi di cui al comma 1-bis,";».

1.187

PUGLIA

Al comma 1, sostituire le lettere b) e b-bis), con le seguenti:

«b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Possono essere ammesse proroghe ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma e fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che il datore di lavoro retribuisca il lavoratore con una maggiorazione del cinquanta per cento della retribuzione assunta come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.";

b-bis) all'articolo 4, comma 2 sono premesse le seguenti parole: "Salvo i casi di cui al comma 1-bis,";».

1.188

PAGLINI

Al comma 1, sostituire le lettere b) e b-bis), con le seguenti:

«b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Possono essere ammesse proroghe ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma e fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che il datore di lavoro retribuisca il lavoratore con una maggiorazione del cinquanta per cento della retribuzione assunta come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.";

b-bis) all'articolo 4, comma 2 sono premesse le seguenti parole: "Salvo i casi di cui al comma 1-bis,";».

1.189

CATALFO

Al comma 1, sostituire le lettere b) e b-bis), con le seguenti:

«b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Possono essere ammesse proroghe ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma e fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che il datore di lavoro retribuisca il lavoratore con una maggiorazione del trenta per cento della retribuzione assunta come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.";

b-bis) all'articolo 4, comma 2 sono premesse le seguenti parole: "Salvo i casi di cui al comma 1-bis,";».

1.190

PUGLIA

Al comma 1, sostituire le lettere b) e b-bis), con le seguenti:

«b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Possono essere ammesse proroghe ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma e fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che il datore di lavoro retribuisca il lavoratore con una maggiorazione del trenta per cento della retribuzione assunta come base per il calcolo dei contributi di previdenza

ed assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;".

b-bis) all'articolo 4, comma 2 sono premesse le seguenti parole: "Salvo i casi di cui al comma 1-*bis*,";».

1.191

PAGLINI

Al comma 1, sostituire le lettere b) e b-bis), con le seguenti:

«*b)* all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Possono essere ammesse proroghe ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma e fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che il dato re di lavoro retribuisca il lavoratore con una maggiorazione del trenta per cento della retribuzione assunta come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;".

b-bis) all'articolo 4, comma 2 sono premesse le seguenti parole: "Salvo i casi di cui al comma 1-*bis*,";».

1.192

CATALFO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: "la proroga" fino a: "si riferisca alla" sono sostituite dalle seguenti: "le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano allo stesso individuo per la";».

1.193

PUGLIA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: "la proroga" fino a: "si riferisca alla" sono sostituite dalle seguenti: "le proroghe

sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano allo stesso individuo per la"».

1.194

PAGLINI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: "la proroga" fino a: "si riferisca alla" sono sostituite dalle seguenti: "le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano allo stesso individuo per la"».

1.195

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 4, al comma 1, secondo periodo, le parole da: "la proroga" fino a "si riferisca" sono sostituite dalle seguenti: "le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di otto volte"».

1.196

BAROZZINO

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «le proroghe» fino alla fine della lettera con le seguenti: «La proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato».

1.197

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «cinque volte» fino a: «numero dei rinnovi» con le seguenti: «una volta ogni dodici mesi nell'arco dei trentasei mesi complessivi».

1.198

Paolo ROMANI, BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, TARQUINIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «cinque volte» fino a: «dei rinnovi» con le seguenti: «otto volte, per ciascun contratto di lavoro a tempo determinato stipulato nell'arco di trentasei mesi».

1.199

CATALFO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «cinque volte» con le seguenti: «una volta».

1.200

PUGLIA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «cinque volte» con le seguenti: «una volta».

1.201

PAGLINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «cinque volte» con le seguenti: «una volta».

1.202

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,
ORELLANA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «cinque volte» con le seguenti: «due volte».

1.203

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,
ORELLANA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «cinque volte» con le seguenti: «tre volte».

1.204

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «cinque volte» con le seguenti: «otto volte».

1.205

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi».

1.206

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, le parole: "del rapporto" sono sostituite dalle seguenti: "dei rapporti"».

1.207

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, le parole: "del rapporto" sono sostituite dalle seguenti: "dei rapporti"».

1.208

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, le parole: "del rapporto" sono sostituite dalle seguenti: "dei rapporti"».

1.209

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero delle proroghe di cui al periodo precedente non può in ogni caso, essere superato, anche in caso di più rapporti a termine, nell'arco dell'intera vita lavorativa tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore"».

1.210

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero delle proroghe di cui al periodo precedente non può in ogni caso, essere superato, anche in caso di più rapporti a termine, nell'arco dell'intera vita lavorativa tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore"».

1.211

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero delle proroghe di cui al periodo precedente non può in ogni caso, essere superato, anche in caso di più rapporti a termine, nell'arco dell'intera vita lavorativa tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore"».

1.212

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Superati i trentasei mesi di rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non è più possibile stipulare un ulteriore contratto a termine"».

1.213

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Superati i trentasei mesi di rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non è più possibile stipulare un ulteriore contratto a termine"».

1.214

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Superati i trentasei mesi di rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non è più possibile stipulare un ulteriore contratto a termine"».

1.215

CATALFO

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi di proroga contrattuale il datore di lavoro corrisponde al lavoratore una indennità pari al triplo dell'importo dell'ultima mensilità percepita. In tutti i casi di inottemperanza del presente comma, il contratto si considera trasformato a tempo indeterminato."»;

b) dopo la lettera b-septies), aggiungere le seguenti:

«b-septies.1) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis. - 1. Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta una indennità-di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della retribuzione complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratti";

b-septies.2) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 30 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza"».

1.216

PUGLIA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi di proroga contrattuale il datore di lavoro corrisponde al lavoratore una indennità pari al triplo dell'importo dell'ultima mensilità percepita. In tutti i casi di inottemperanza del presente comma, il contratto si considera trasformato a tempo indeterminato."»;

b) dopo la lettera b-septies), aggiungere le seguenti:

«b-septies.1) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis. - 1. Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta una indennità-di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della re-

tribuzione complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratti";

b-septies.2) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "*1-bis*. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 30 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza"».

1.217

PAGLINI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b.1)* all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "*1-bis*. Nei casi di proroga contrattuale il datore di lavoro corrisponde al lavoratore una indennità pari al triplo dell'importo dell'ultima mensilità percepita. In tutti i casi di inottemperanza del presente comma, il contratto si considera trasformato a tempo indeterminato."»;

b) dopo la lettera b-septies), aggiungere le seguenti:

«*b-septies.1)* dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"*Art. 5-bis. - 1.* Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della retribuzione complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratti";

b-septies.2) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "*1-bis*. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 30 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza"».

1.218

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*1-bis)* all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. Nei casi di proroga contrattuale il datore di lavoro corrisponde al lavoratore una indennità pari al triplo dell'importo dell'ultima mensilità

percepita. In tutti i casi di inottemperanza del presente comma, il contratto si considera come trasformata a tempo indeterminato"».

1.219

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei casi di proroga contrattuale il datore di lavoro corrisponde al lavoratore una indennità pari al triplo dell'importo dell'ultima mensilità percepita. In tutti i casi di inottemperanza del presente comma, il contratto si considera come trasformata a tempo indeterminato"».

1.220

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei casi di proroga contrattuale il datore di lavoro corrisponde al lavoratore una indennità pari al triplo dell'importo dell'ultima mensilità percepita. In tutti i casi di inottemperanza del presente comma, il contratto si considera come trasformata a tempo indeterminato"».

1.221

BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA, DE PIN, BOCCHINO, GAMBARO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è applicato un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 4 per cento. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine. Tale disposizione non trovano applicazione nel caso in cui il datore di lavoro specifichi all'interno del contratto di lavoro la causale dell'apposizione del ter-

mine o le ragioni tecnico-organizzative che hanno generato il contratto. Le ragioni indicate devono essere una di quelle di seguito indicate:

a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;

b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività c/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività formative, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

c) cause di forza maggiore o eventi o calamità naturali;

d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro"».

1.222

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine. Al personale assunto in tali ipotesi è concesso per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una tantum a titolo di indennità di precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma è erogata al momento dell'eventuale cessazione del contratto a termine o, per un massimo di un mese, nel periodo eventualmente intercorrente tra la cessazione del contratto a tempo-determinato e la trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato. Tali disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui il datore di lavoro specifichi all'interno del contratto di lavoro la causale dell'apposizione del termine o le ragioni tecnico organizzative che hanno generato il contratto le ragioni indicate devono essere una di quelle di seguito indicate:

a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio sfiniti e predetermina nel tempo;

b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative; congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività c/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività formative, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicate il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

c) cause di forza maggiore o eventi o calamità naturali;

d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro"».

1.223

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine. Al personale assunto in tali ipotesi è concesso per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una tantum a titolo di indennità di precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma è erogata al momento dell'eventuale cessazione del contratto a termine o, per un massimo di un mese, nel periodo eventualmente intercorrente tra la cessazione del contratto a tempo determinato e la trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato. Tali disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui il datore di lavoro specifichi all'interno del contratto di lavoro la causale dell'apposizione del termine o le ragioni tecnico-organizzative che hanno generato il contratto. Le ragioni indicate devono essere una di quelle di seguito indicate:

a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio sfiniti e predeterminati nel tempo;

b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività c/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività for-

mative, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

c) cause di forza maggiore o eventi o calamità naturali;

d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro"».

1.224

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine. Al personale assunto in tali ipotesi è concesso per ogni 1Tlese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una *tantum* a titolo di indennità di precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma è erogata al momento dell'eventuale cessazione del contratto a termine o, per un massimo di un mese, nel periodo eventualmente intercorrente tra la cessazione del contratto a tempo determinato e la trasformazione dello stesso in contratto a tempo-indeterminato. Tali disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui il datore di lavoro specifichi all'interno del contratto di lavoro la causale dell'apposizione del termine o le ragioni tecnico-organizzative che hanno generato il contratto. Le ragioni indicate devono essere una di quelle di seguito indicate:

a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio sfiniti predeterminati nel tempo;

b) sostituzicme di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività c/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività formative, sempreché nel contratto di lavoro a termine si a indicato nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

c) cause di forza maggiore o-eventi o calamità naturali;

d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro."».

1.225

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine. Al personale assunto in tali ipotesi è concesso per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una tantum a titolo di indennità di precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma è erogata al momento dell'eventuale cessazione del contratto a termine o, per un massimo di un mese, nel periodo eventualmente intercorrente tra la cessazione del contratto a tempo determinato da trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato."».

1.226

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine. Al personale assunto in tali ipotesi è concesso per ogni mese di

anzianità e fino alla scadenza, una somma una tantum a titolo di indennità di precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma è erogata al momento dell'eventuale cessazione del contratto a termine o, per un massimo di un mese, nel periodo eventualmente intercorrente tra la cessazione del contratto a tempo determinato e la trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato."».

1.227

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine. Al personale assunto in tali ipotesi è concesso per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una tantum a titolo di indennità di precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma è erogata al momento dell'eventuale cessazione del contratto a termine o, per un massimo di un mese, nel periodo eventualmente intercorrente tra la cessazione del contratto a tempo determinato e la trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato."».

1.228

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine. Al personale assunto in tali ipotesi è concesso per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una tantum a titolo di indennità di precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma è erogata al momento dell'eventuale cessazione del contratto a termine o, per un massimo di un mese, nel periodo eventualmente intercorrente tra la cessazione del contratto a tempo determinato e la trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato."».

novesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine.1».

1.229

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine."».

1.230

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore del lavoro calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine."».

1.231

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è concessa per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una *tantum* a titolo di indenni precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma è erogata al momento dell'eventuale cessazione del contratto a termine o, per un massimo di un mese, nel periodo eventualmente intercorrente tra la cessazione del contratto a tempo determinato e la trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato."».

1.232

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è concessa per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una *tantum* a titolo di indenni precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma è erogata al momento dell'eventuale cessazione del contratto a termine o, per un massimo di un mese, nel periodo eventualmente intercorrente tra la cessazione del contratto a tempo determinato e la trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato."».

1.233

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è concessa per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una *tantum* a titolo di indenni precarietà, pari a 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma è erogata al momento dell'e-

ventuale cessazione del contratto a termine o, per un massimo di un mese, nel periodo eventualmente intercorrente tra la cessazione del contratto a tempo determinato e la trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato."».

1.234

BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA, DE PIN, BOCCHINO, GAMBARO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Alla terza proroga e per le successive si applica un contributo supplementare a carico del datore di lavoro corrispondente al 2 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo supplementare è restituito al datore di lavoro nell'ipotesi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato"».

1.235

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Alla terza proroga e per le successive si applica un contributo supplementare a carico del datore di lavoro corrispondente allo 0,5 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo supplementare è restituito al datore di lavoro nell'ipotesi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato"».

1.236

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Alla terza proroga e per le successive si applica un contributo supplementare a carico del datore di lavoro corrispondente allo 0,5 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo

supplementare è restituito al datore di lavoro nell'ipotesi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato"».

1.237

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Alla terza proroga e per le successive si applica un contributo supplementare a carico del datore di lavoro corrispondente allo 0,5 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo supplementare è restituito al datore di lavoro nell'ipotesi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato"».

1.238

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:

«b-ter.1) all'articolo 5, comma 2, le parole: "oltre il trentesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "oltre il ventesimo giorno" e le parole: "oltre il cinquantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "oltre il trentesimo giorno"».

1.239

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:

«b-ter.1) all'articolo 5, comma 2, le parole: "oltre il trentesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "oltre il ventesimo giorno" e le parole: "oltre il cinquantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "oltre il trentesimo giorno"».

1.240

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:

«*b-ter.1)* all'articolo 5, comma 2, le parole: "oltre il trentesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "oltre il ventesimo giorno" e le parole: "oltre il cinquantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "oltre il trentesimo giorno"».

1.241

Paolo ROMANI, BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, TARQUINIO

Al comma 1, dopo la lettera b-ter), inserire la seguente:

«*b-ter.1)* all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) il comma 3 è abrogato;
 - 2) il comma 4 è abrogato;
 - 3) al comma 4-*bis*, il primo periodo da: "Ferma" a: "precedenti e" è soppresso».
-

1.242

CATALFO

Al comma 1, sostituire la lettera b-quater) con la seguente:

«*b-quater)* all'articolo 5, comma 4-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) le parole da: "ai fini del computo" fino a: "somministrazione di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato";
 - 2) le parole da: "In deroga", fino alla fine del comma sono abrogate.».
-

1.243

PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera b-quater) con la seguente:

«b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole da: "ai fini del computo" fino a: "somministrazione di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato";

2) le parole da: "In deroga", fino alla fine del comma sono abrogate.».

1.244

PAGLINI

Al comma 1, sostituire la lettera b-quater) con la seguente:

«b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole da: "ai fini del computo" fino a: "somministrazione di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato";

2) le parole da: "In deroga", fino alla fine del comma sono abrogate.».

1.245

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera b-quater), aggiungere la seguente:

«b-quater.1) all'articolo 5, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nei medesimo con-

tratto, il nuovo contratto a tempo determinato stipulato tra un datore di lavoro e il lavoratore, si considera a tempo indeterminato"».

1.246

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b-quater), aggiungere la seguente:

«*b-quater.1)* all'articolo 5, comma 4-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto a tempo determinato stipulato tra un datore di lavoro e il lavoratore, si considera a tempo indeterminato"».

1.247

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera b-quater), aggiungere la seguente:

«*b-quater.1)* all'articolo 5, comma 4-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto a tempo determinato stipulato tra un datore di lavoro e il lavoratore, si considera a tempo indeterminato"».

1.248

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera b-quater), aggiungere la seguente:

«*b-quater.1)* all'articolo 5, al comma 4-*quater*, le parole da "abbia prestato" a "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: ", anche in caso di azienda utilizzatrice, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a cinque mesi";».

1.249

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b-quater), aggiungere la seguente:

«*b-quater*.1) all'articolo 5, al comma 4-*quater*, le parole da "abbia prestato" a "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: ", anche in caso di azienda utilizzatrice, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a cinque mesi";».

1.250

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera b-quater), aggiungere la seguente:

«*b-quater*.1) all'articolo 5, al comma 4-*quater*, le parole da "abbia prestato" a "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: ", anche in caso di azienda utilizzatrice, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a cinque mesi";».

1.251

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1 sopprimere le lettere b-quinquies), b-sexies), b-septies).

1.252

MARIO MAURO, DI BIAGIO, DI MAGGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera b-sexies).

1.253

GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b-sexies).

1.2000/1

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.2000, sostituire il capoverso «b-sexies» con il seguente:

«*b-sexies*) all'articolo 5, comma 4-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del diritto di precedenza di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinqies* mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione. Il datore di lavoro attraverso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 276/2003 reperiscono i lavoratori dalla banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. I medesimi soggetti registrano nella stessa banca dati tutti i soggetti che hanno preso in carico per l'inserimento lavorativo e che si sono rivolti alle stesse per attività di orientamento o placement. Al fine dell'implementazione del libretto formativo del cittadino e del fascicolo personale dello stesso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 276/2003 provvedono all'inserimento dei dati anagrafici e inerenti la certificazione delle competenze acquisite dal cittadino all'interno della banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99."».

1.2000/2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.2000, sostituire il capoverso «b-sexies») con il seguente:

«*b-sexies*) all'articolo 5, comma 4-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del diritto di precedenza di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinqies* mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione. Il datore di lavoro attraverso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 276/2003 reperiscono i lavoratori dalla banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. I medesimi soggetti registrano nella stessa banca dati tutti i soggetti che hanno preso in carico per l'inserimento lavorativo e che si sono rivolti alle stesse per attività di orientamento o placement."».

1.2000/3

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.2000, sostituire il capoverso «b-sexies)» con il seguente:

«*b-sexies*) all'articolo 5, comma 4-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del diritto di precedenza di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinqüies* mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare in via telematica, attraverso la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, la volontà di assumere nuove unità di personale con contratto a tempo indeterminato e di informare il lavoratore, mediante comunicazione scritta, nel caso in cui tali nuove unità di personale siano da adibire alle sue medesime mansioni."».

1.2000/4

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.2000, sostituire il capoverso «b-sexies)» con il seguente:

«*b-sexies*) all'articolo 5, comma 4-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del diritto di precedenza di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinqüies* mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione. Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di informare il lavoratore, mediante comunicazione scritta, la volontà di assumere nuove unità di personale da adibire alle medesime mansioni"».

1.2000

IL GOVERNO

La lettera b-sexies) è sostituita dalla seguente:

«*b-sexies*) all'articolo 5, al comma 4-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinqüies* deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2"».

1.254

CATALFO

Al comma 1, alla lettera b-sexies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro attraverso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 276/2003 reperiscono i lavoratori dalla banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. I medesimi soggetti registrano nella stessa banca dati tutti i soggetti che hanno preso in carico per l'inserimento lavorativo e che si sono rivolti alle stesse per attività di orientamento o placement. Al fine dell'implementazione del libretto formativo del cittadino e del fascicolo personale dello stesso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 276/2003 provvedono all'inserimento dei dati anagrafici e inerenti la certificazione delle competenze acquisite dal cittadino all'interno della banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99.».

1.255

PUGLIA

Al comma 1, alla lettera b-sexies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro attraverso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 276/2003 reperiscono i lavoratori dalla banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. I medesimi soggetti registrano nella stessa banca dati tutti i soggetti che hanno preso in carico per l'inserimento lavorativo e che si sono rivolti alle stesse per attività di orientamento o placement. Al fine dell'implementazione del libretto formativo del cittadino e del fascicolo personale dello stesso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 276/2003 provvedono all'inserimento dei dati anagrafici e inerenti la certificazione delle competenze acquisite dal cittadino all'interno della banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99.».

1.256

PAGLINI

Al comma 1, alla lettera b-sexies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro attraverso i centri per l'impiego e le agenzie

per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 276/2003 reperiscono i lavoratori dalla banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. I medesimi soggetti registrano nella stessa banca dati tutti i soggetti che hanno preso in carico per l'inserimento lavorativo e che si sono rivolti alle stesse per attività di orientamento o *placement*. Al fine dell'implementazione del libretto formativo del cittadino e del fascicolo personale dello stesso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 276/2003 provvedono all'inserimento dei dati anagrafici e inerenti la certificazione delle competenze acquisite dal cittadino all'interno della banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99.».

1.257

CATALFO

Al comma 1, alla lettera b-sexies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro attraverso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 276/2003 reperiscono i lavoratori dalla banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. I medesimi soggetti registrano nella stessa banca dati tutti i soggetti che hanno preso in carico per l'inserimento lavorativo e che si sono rivolti alle stesse per attività di orientamento o placement.».

1.258

PUGLIA

Al comma 1, alla lettera b-sexies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro attraverso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 276/2003 reperiscono i lavoratori dalla banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. I medesimi soggetti registrano nella stessa banca dati tutti i soggetti che hanno preso in carico per l'inserimento lavorativo e che si sono rivolti alle stesse per attività di orientamento o placement.».

1.259

PAGLINI

Al comma 1, alla lettera b-sexies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro attraverso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 276/2003 reperiscono i lavoratori dalla banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. I medesimi soggetti registrano nella stessa banca dati tutti i soggetti che hanno preso in carico per l'inserimento lavorativo e che si sono rivolti alle stesse per attività di orientamento o placement.».

1.260

CATALFO

Al comma 1, alla lettera b-sexies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare in via telematica, attraverso la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, la volontà di assumere nuove unità di personale con contratto a tempo indeterminato e di informare il lavoratore, mediante comunicazione scritta, nel caso in cui tali nuove unità di personale siano da adibire alle sue medesime mansioni.»

1.261

PUGLIA

Al comma 1, alla lettera b-sexies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare in via telematica, attraverso la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, la volontà di assumere nuove unità di personale con contratto a tempo indeterminato e di informare il lavoratore, mediante comunicazione scritta, nel caso in cui tali nuove unità di personale siano da adibire alle sue medesime mansioni.»

1.262

PAGLINI

Al comma 1, alla lettera b-sexies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare in via telematica, attraverso la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, la volontà di assumere nuove unità di personale con contratto a tempo indeterminato e di informare il lavoratore, mediante comunicazione scritta, nel caso in cui tali nuove unità di personale siano da adibire alle sue medesime mansioni».

1.263

CATALFO

Al comma 1, alla lettera b-sexies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di informare il lavoratore, mediante comunicazione scritta, la volontà di assumere nuove unità di personale da adibire alle medesime mansioni».

1.264

PUGLIA

Al comma 1, alla lettera b-sexies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di informare il lavoratore, mediante comunicazione scritta, la volontà di assumere nuove unità di personale da adibire alle medesime mansioni».

1.265

PAGLINI

Al comma 1, alla lettera b-sexies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di informare il lavoratore, mediante comunicazione scritta, la volontà di assumere nuove unità di personale da adibire alle medesime mansioni».

1.266

Paolo ROMANI, BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, TARQUINIO

Al comma 1, sopprimere la lettera b-septies).

1.3000/1

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.3000, sostituire le parole da: «dalla seguente» fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «dalle seguenti:

b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:

"4-septies. I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro";

b-septies.1) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente: "Art. 5-bis. – 1. Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della retribuzione complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratti."».

1.3000/2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.3000, sostituire le parole da: «dalla seguente» fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «dalle seguenti:

b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:

"4-septies. I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro";

b-septies.1) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella

misura del 30 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza"».

1.3000/3

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.3000, sostituire le parole da: «dalla seguente» fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «dalle seguenti:

b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

"4-*septies*. I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro";

b-septies.1) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 20 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza"».

1.3000/4

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 1.3000, sostituire il capoverso «b-septies)» con il seguente:

«b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"4-*septies*. L'assunzione di lavoratori a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, comporta la trasformazione automatica in contratto a tempo indeterminato, del contratto dei lavoratori a termine, la cui assunzione risulta più risalente nel tempo, in misura pari al numero di lavoratori eccedenti"».

1.3000/5

BERNINI, Paolo ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, MANDELLI, SERAFINI, Mariarosaria ROSSI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

All'emendamento 1.3000, capoverso «4-septies», sostituire la parola: «violazione» con la parola: «superamento» e sostituire le parole da: «per ciascun lavoratore» fino alla fine, con le seguenti: «è prevista una sanzione amministrativa in misura fissa tra un minimo di 100 euro e un massimo di 350 euro per ciascun lavoratore assunto in eccedenza del limite percentuale».

1.3000/6

BERNINI, Paolo ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, MANDELLI, SERAFINI, Mariarosaria ROSSI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

All'emendamento 1.3000, capoverso «4-septies», sostituire la parola: «violazione» con la parola: «superamento» e sostituire le parole da: «per ciascun lavoratore» fino alla fine, con le seguenti: «si applicano le misure individuate da accordi aziendali o territoriali sottoscritti da imprese e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

1.3000/7

BERNINI, Paolo ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, MANDELLI, SERAFINI, Mariarosaria ROSSI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

All'emendamento 1.3000, capoverso «4-septies», apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) sostituire le parole: «pari al venti per cento» con le seguenti: «pari allo 0,1 per cento»;*

2) *alla lettera b) sostituire le parole: «pari al cinquanta per cento» con le seguenti: «pari allo 0,2 per cento».*

1.3000/8

MUNERATO

All'emendamento 1.3000 alla lettera a) sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

1.3000/9

MUNERATO

All'emendamento 1.3000 alla lettera a) sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «venti giorni».

1.3000/10

MUNERATO

All'emendamento 1.3000 alla lettera b) sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «venticinque per cento».

1.3000/11

MUNERATO

All'emendamento 1.3000 alla lettera b) sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «venti giorni».

1.3000/12

BERNINI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, MANDELLI, SERAFINI, Mariarosaria ROSSI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

All'emendamento 1.3000, capoverso «4-septies», alla lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, s'intende calcolato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato ad esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato».

1.3000

IL GOVERNO

La lettera b-septies) è sostituita dalla seguente:

«b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies, è aggiunto il seguente:

"4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:

a) pari al venti per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro se il

numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a un solo lavoratore;

b) pari al cinquanta per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.

I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al presente comma sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

1.267

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, sostituire la lettera b-septies), con la seguente:

«*b-septies)* all'articolo 5, dopo il comma 4-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"4-*septies*. L'assunzione di lavoratori a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, comporta la trasformazione automatica in contratto a tempo indeterminato, del contratto dei lavoratori a termine, la cui assunzione risulta più risalente nel tempo, in misura pari al numero di lavoratori eccedenti"».

1.268

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, sostituire la lettera b-septies) con la seguente:

«*b-septies)* all'articolo 5, dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

"4-*septies*. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, il datore di lavoro, al momento della cessazione del rapporto, è tenuto a corrispondere al prestatore di lavoro un'indennità pari a due giorni di retribuzione per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata del rapporto di lavoro"».

1.269

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire la lettera b-septies) con la seguente:

«b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:

"4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, il datore di lavoro, al momento della cessazione del rapporto, è tenuto a corrispondere al prestatore di lavoro un'indennità pari a due giorni di retribuzione per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata del rapporto di lavoro"».

1.270

BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA, DE PIN, BOCCHINO, GAMBARO

Al comma 1, dopo la lettera b-septies), inserire la seguente:

«b-septies.1): all'articolo 5, dopo il comma 4-septies, è aggiunto il seguente:

"4-octies. Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta un'indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della retribuzione lorda complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratti"».

1.271

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera b-septies), aggiungere la seguente:

«b-septies.1) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis. – 1. Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della retribuzione complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratti"».

1.272

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b-septies), aggiungere lo seguente:

«*b-septies*.1) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis. – 1. Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della retribuzione complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratto."1».

1.273

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera b-septies), aggiungere lo seguente:

«*b-septies*.1) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis. – 1. Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della retribuzione complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratto"».

1.274

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera b-septies), aggiungere lo seguente:

«*b-septies*.1) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 30 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza"».

1.275

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b-septies), aggiungere la seguente:

«*b-septies*.1) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 30 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza"».

1.276

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera b-septies), aggiungere la seguente:

«*b-septies*.1) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 30 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza"».

1.277

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera b-septies), aggiungere lo seguente:

«*b-septies*.1) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 20 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza."».

1.278

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b-septies), aggiungere la seguente:

«*b-septies.1)* all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1-bis.* I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 20 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza."».

1.279

PAGLINI

Al comma 1, dopo lo lettera b-septies), aggiungere lo seguente:

«*b-septies.1)* all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1-bis.* I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 20 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza."».

1.280

BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA, DE PIN, BOCCHINO, GAMBARO

Al comma 1, dopo la lettera b-septies), inserire la seguente:

«*b-septies.1)*: all'articolo 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"*1-bis.* I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 10 per cento della retribuzione lorda mensile riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza"».

1.4000/1

MUNERATO

All'emendamento 1.4000 sostituire le parole: «non si applica» con le seguenti: «è ridotto della metà».

1.4000/2

BERNINI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, MANDELLI, SERAFINI, MARIAROSARIA ROSSI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

All'emendamento 1.4000, capoverso «5-bis», dopo le parole: «stipulati tra», aggiungere le seguenti: «le imprese che investono in attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale ai sensi del REG. CE n. 800/2008».

1.4000

IL GOVERNO

Dopo la lettera b-septies) è aggiunta la seguente:

«b-septies.1) all'articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa"».

1.281

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, sostituire la lettera b-octies) con la seguente:

«b-octies). All'articolo 10, comma 7, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "Alla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, ovvero alla contrattazione aziendale stipulata con le rappresentanze sindacali presenti in azienda, è consentito elevare, anche in maniera non uniforme, la percentuale dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1."».

1.282

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, dopo la lettera b-octies) inserire la seguente:

«*b-novies*) All'articolo 10, comma 7, alinea, le parole: "ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi" sono sostituite dalle seguenti: "ai contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale e/o territoriale"».

1.283

CATALFO

Al comma 1, dopo lo lettera b-octies), aggiungere lo seguente:

«*b-novies*) all'articolo 10, comma 7, le parole: "comparativamente più rappresentativi" sono soppresse.».

1.284

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b-octies), aggiungere lo seguente:

«*b-novies*) all'articolo 10, comma 7, le parole: "comparativamente più rappresentativi" sono soppresse.».

1.285

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera b-octies), aggiungere la seguente:

«*b-novies*) all'articolo 10, comma 7, le parole: "comparativamente più rappresentativi" sono soppresse.».

1.286

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003"».

1.287

CATALFO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È costituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di analisi e studio per la valorizzazione del benessere e della qualità della vita del lavoratore assunto a tempo determinato e per le finalità di contrasto e prevenzione degli effetti derivanti dalla condizione del lavoratore a tempo determinato e flessibile dovute a incertezza del lavoro, impossibilità di progettazione, blocco della carriera, insufficienza delle promozioni, bassa retribuzione, insicurezza dell'impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro svolto, stress psico-sociale, riduzione della capacità di progettualità sociale e di sviluppo della personalità e delle proprie aspirazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono designati cinque componenti della Commissione tra esperti di medicina del lavoro, psicologi e sociologi del lavoro. I componenti durano in carica quattro anni e devono possedere adeguate conoscenze nelle materie di competenza della Commissione, adeguate esperienze nell'ambito del diritto ed organizzazione del lavoro, della gestione del personale e della medicina del lavoro. Un carico è gratuito. Entro il 30 marzo di ogni anno trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione dettagliata riguardante l'analisi e le conclusioni dello studio».

1.288

PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È costituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di analisi e studio per la valorizzazione del benessere e della qualità della vita del lavoratore assunto a tempo determinato e per le finalità di contrasto e prevenzione degli effetti derivanti dalla condizione del lavoratore a tempo determinato e flessibile. dovute a incertezza del lavoro, impossibilità di progettazione, blocco della carriera, insufficienza delle promozioni, bassa retribuzione, insicurezza dell'impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro svolto, *stress* psico-sociale, riduzione della capacità di progettualità sociale e di sviluppo della personalità e delle proprie aspirazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono designati cinque componenti della Commissione tra esperti di medicina del lavoro, psicologi e sociologi del lavoro. I componenti durano in carica quattro anni e devono possedere adeguate conoscenze nelle materie di competenza della Commissione, adeguate esperienze nell'ambito del diritto ed organizzazione del lavoro, della gestione del personale e della medicina del lavoro. l'incarico è gratuito. Entro il 30 marzo di ogni anno trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione dettagliata riguardante l'analisi e le conduzioni dello studio».

1.289

PAGLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È costituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di analisi e studio per la valorizzazione del benessere e della qualità della vita del lavoratore assunto a tempo determinato e per le finalità di contrasto e prevenzione degli effetti derivanti dalla condizione del lavoratore a tempo determinato e flessibile dovute a incertezza del lavoro, impossibilità di progettazione, blocco della carriera, insufficienza delle promozioni, bassa retribuzione, insicurezza dell'impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro svolto, *stress* psico-sociale, riduzione della capacità di progettualità sociale e di sviluppo della personalità e delle proprie aspirazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono designati cinque componenti della Commissione tra esperti di medicina del lavoro; psicologi e sociologi del lavoro. I componenti durano

in carica quattro anni e devono possedere adeguate conoscenze nelle materie di competenza della Commissione, adeguate esperienze nell'ambito del diritto ed organizzazione del lavoro, della gestione del personale e della medicina del lavoro. L'incarico è gratuito. Entro il 30 marzo di ogni anno trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione dettagliata riguardante l'analisi e le conclusioni dello studio».

1.290

CATALFO

Sopprimere il comma 2.

1.291

PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

1.292

PAGLINI

Sopprimere il comma 2.

1.293

CATALFO

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 4, è sostituito con il seguente:

"4. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368"».

1.294

PUGLIA

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 4, è sostituito con il seguente:

"4. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368"».

1.295

PAGLINI

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 4, è sostituito con il seguente:

"4. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368"».

1.296

Paolo ROMANI, BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, TARQUINIO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 27, comma 3, le parole: "ai commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3"».

1.297

CATALFO

Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 63:

1) al comma 1, dopo le parole: "non può essere inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento, rispetto";

2) al comma 2, dopo le parole: "non può essere inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento,";

b-ter) all'articolo 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a progetto, di cui al presente capo, al collaboratore spetta anche una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento del compenso complessivo percepito nel corso della durata del medesimo contratto."».

1.298

PUGLIA

Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis)* all'articolo 63:

1) al comma 1, dopo le parole: "non può essere inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento, rispetto";

2) al comma 2, dopo le parole: "non può essere inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento,";

b-ter) all'articolo 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a progetto, di cui al presente capo, al collaboratore spetta anche una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento del compenso complessivo percepito nel corso della durata del medesimo contratto."».

1.299

PAGLINI

Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis)* all'articolo 63:

1) al comma 1, dopo le parole: "non può essere inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento, rispetto";

2) al comma 2, dopo le parole: "non può essere inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento,";

b-ter) all'articolo 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a progetto, di cui al presente capo, al collaboratore spetta anche una indennità di precarietà

da calcolare nella misura del 10 per cento del compenso complessivo percepito nel corso della durata del medesimo contratto."».

1.300

CATALFO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "non può essere inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento, rispetto";

2) al comma 2, dopo le parole: "non può essere inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento,"».

1.301

PUGLIA

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "non può essere inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento, rispetto";

2) al comma 2, dopo le parole: "non può essere inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento,"».

1.302

PAGLINI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "non può essere inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento, rispetto";

2) al comma 2, dopo le parole: "non può essere inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento,"».

1.303

CATALFO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 63 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, al collaboratore spetta anche una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento del compenso complessivo percepito nel corso della durata del medesimo contratto».

1.304

PUGLIA

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 63 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, al collaboratore spetta anche una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento del compenso complessivo percepito nel corso della durata del medesimo contratto».

1.305

PAGLINI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 63 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, al collaboratore spetta anche una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento del compenso complessivo percepito nel corso della durata del medesimo contratto».

1.306

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) All'articolo 70, comma 2, lettera *a*) dopo le parole: "di carattere stagionale effettuate" sono aggiunte le seguenti: "da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria,"».

1.307

CATALFO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 aprile 1996, n. 608, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni di cui al presente comma effettuate dai datori di lavoro sono pubbliche ed il centro per l'impiego territorialmente competente, su richiesta di una organizzazione sindacale locale o di qualsiasi soggetto interessato ne rilascia, con riguardo ad ogni datore di lavoro, elenco certificato relativo alle assunzioni e cessazioni intervenute nei tre anni precedenti, con indicazione dell'organico dei dipendenti e collaboratori, attualmente risultante, suddiviso per tipologie contrattuali utilizzate"».

1.308

PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 aprile 1996, n. 608, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni di cui al presente comma effettuate dai datori di lavoro sono pubbliche ed il centro per l'impiego territorialmente competente, su richiesta di una organizzazione sindacale locale o di qualsiasi soggetto interessato ne rilascia, con riguardo ad ogni datore di lavoro, elenco certificato relativo alle assunzioni e cessazioni intervenute nei tre anni precedenti, con indicazione dell'organico dei dipendenti e collaboratori, attualmente risultante, suddiviso per tipologie contrattuali utilizzate"».

1.309

PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 aprile 1996, n. 608, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni di cui al presente comma effettuate dai datori di lavoro sono pubbliche ed il centro per l'impiego territorialmente competente, su richiesta di una organizzazione sindacale locale o di qualsiasi soggetto interessato ne rilascia, con riguardo ad ogni datore di lavoro, elenco certificato relativo alle assunzioni e cessazioni intervenute nei tre anni precedenti, con indicazione dell'organico dei dipendenti e collaboratori, attualmente risultante, suddiviso per tipologie contrattuali utilizzate"».

1.310

CATALFO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "fino ad un mese" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tre mesi" e dopo le parole: "di inizio del congedo" sono aggiunte le seguenti: "e fino a un mese dopo la fine del congedo".

1.311

PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "fino ad un mese" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tre mesi" e dopo le parole: "di inizio del congedo" sono aggiunte le seguenti: "e fino a un mese dopo la fine del congedo"».

1.312

PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "fino ad un mese" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tre mesi" e dopo le parole: "di inizio del congedo" sono aggiunte le seguenti: "e fino a un mese dopo la fine del congedo"».

1.313

CATALFO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2.1. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento-anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate».

1.314

PUGLIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2.1. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,

e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate».

1.315

PAGLINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2.1. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate».

1.316

Paolo ROMANI, BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, TARQUINIO

Sopprimere il comma 2-ter.

1.317

CATALFO

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di nuove assunzioni a tempo determinato, in aggiunta a quelle instaurate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1) è ridotto al cinque per cento».

1.318

PUGLIA

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di nuove assunzioni a tempo determinato, in aggiunta a quelle instaurate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1) è ridotto al cinque per cento».

1.319

PAGLINI

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di nuove assunzioni a tempo determinato, in aggiunta a quelle instaurate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1) è ridotto al cinque per cento».

1.320

CATALFO

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di nuove assunzioni a tempo determinato, in aggiunta a quelle instaurate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma del numero di lavoratori a termine raggiunta non può eccedere il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1)».

1.321

PUGLIA

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di nuove assunzioni a tempo determinato, in aggiunta a quelle instaurate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma del numero di lavoratori a termine raggiunta non può eccedere il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo

6 settembre 2001, no 368, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1)».

1.322

PAGLINI

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di nuove assunzioni a tempo determinato, in aggiunta a quelle instaurate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma del numero di lavoratori a termine raggiunta non può eccedere il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1)».

Art. 2.**2.1**

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

2.2

CATALFO

Sopprimere l'articolo.

2.3

PAGLINI

Sopprimere l'articolo.

2.4

PUGLIA

*Sopprimere l'articolo.***2.5**

MARIAROSARIA ROSSI, BERNINI, PAOLO ROMANI, BONFRISCO, MUSSOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:

"c-bis) apprendistato di riqualificazione";

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) forma scritta del contratto e del patto di prova;"

2) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto all'articolo 5-bis, comma 5";

3) al comma 1, la lettera i) è abrogata;

4) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;

c) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.";

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: "ventinove anni" sono sostituite dalle seguenti: "trentanove anni";

2) al comma 3, le parole: ", è integrata, " sono sostituite dalle seguenti: ", può essere integrata, ";

e) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis. — (*Apprendistato di riqualificazione*) – 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato di riqualificazione i soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

2. La durata massima del contratto di apprendistato di riqualificazione è fissata dalla contrattazione collettiva, e non può comunque essere

superiore a trentasei mesi. Il predetto limite è elevato a quarantotto mesi per le donne e per i soggetti che siano privi di regolare occupazione retribuita da oltre dodici mesi.

3. I contratti collettivi possono definire specifiche modalità di gestione dell'attività formativa, fermo restando che l'azienda può erogare sotto la propria responsabilità esclusivamente quella finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali. In assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva aziendale o territoriale, spetta al datore di lavoro definire modalità coerenti con l'obiettivo di riqualificazione.

4. La durata complessiva dell'attività formativa non può essere inferiore a sedici ore per ciascun anno di durata del contratto. Le regioni possono riconoscere contributi a favore delle aziende che erogano un numero di ore maggiore rispetto al limite di cui al primo periodo, ovvero al diverso limite individuato in sede di contrattazione collettiva.

5. La previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), non si applica nel caso in cui il datore di lavoro impieghi, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un numero complessivo di apprendisti non superiore rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.

6. L'assunzione di nuovi apprendisti ai sensi del presente articolo è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei quarantotto mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 30 per cento degli apprendisti impiegati in esecuzione delle disposizioni del presente articolo dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un numero massimo di cinque apprendisti ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità"

2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato.».

2.6

BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente: «Art. 2. - (Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato). – 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

- 1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) forma scritta del contratto e del patto di prova;"*;
- 2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;*
- 3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;*

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.";

c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: ", è integrata," sono sostituite dalle seguenti: ", può essere integrata,".

2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato».

2.7

CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'istruzione e la formazione per il conseguimento del diploma professionale quinquennale, del diploma di formazione tecnica e del diploma superiore secondario di secondo grado è rimessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i profili di loro competenza, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".».

2.8

PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'istruzione e la formazione per il conseguimento del diploma professionale quinquennale, del diploma di formazione tecnica e del diploma superiore secondario di secondo grado è rimessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i profili di loro competenza, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali."«.

2.9

PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'istruzione e la formazione per il conseguimento del diploma professionale quinquennale, del diploma di formazione tecnica e del diploma superiore secondario di secondo grado è rimessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i profili di loro competenza, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali."».

2.10

CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) previsione di un monte ore di formazione esterna, anche *on-line*, o interna all'azienda finalizzata al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma le secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226."».

2.11

PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) previsione di un monte ore di formazione esterna, anche *on-line*, o interna all'azienda, finalizzata al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226".».

2.12

PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) previsione di un monte ore di formazione esterna, anche *on-line*, o interna all'azienda finalizzata al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226".».

2.13

CATALFO

Sopprimere il comma 1.

2.14

PAGLINI

Sopprimere il comma 1.

2.15

PUGLIA

Sopprimere il comma 1.

2.16

CATALFO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 – 1. L'apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

- a) apprendistato scuola-lavoro;
 - b) apprendistato di mestiere;
 - c) apprendistato di alta formazione e ricerca"».
-

2.17

PAGLINI

Al comma 1, alla lettera a), premettere lo seguente:

«0a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 – 1. L'apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

- a) apprendistato scuola-lavoro;
 - b) apprendistato di mestiere;
 - c) apprendistato di alta formazione e ricerca"».
-

2.18

PUGLIA

Al comma 1, alla lettera a), premettere lo seguente:

«0a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 – 1. L'apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

- a) apprendistato scuola-lavoro;
 - b) apprendistato di mestiere;
 - c) apprendistato di alta formazione e ricerca"».
-

2.19

CATALFO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

2.20

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

2.21

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

2.22

CATALFO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, le lettere da a) a m) sono sostituite dalle seguenti:

"a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto in base ai livelli ed alla qualifica da conseguire, dalla contrattazione collettiva a dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

b) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5;

c) nei casi di assunzione ai sensi dell'articolo 4, la possibilità di stipulazione del contratto è subordinata al possesso del patentino dell'apprendista;

d) divieto di retribuzione a cottimo;

e) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;

f) presenza di un tutore o referente aziendale;

g) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

h) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

i) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

i) divieto per le parti, dopo il periodo di prova di cui al comma precedente, di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;

l) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo (2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato). Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

m) previsione, nel caso di primo contratto di apprendistato tra un datore di lavoro e un soggetto, di un periodo di prova di almeno sei mesi;

n) divieto di stipulare contratti di apprendistato con soggetti che abbiano già svolto un periodo di apprendistato per un totale complessivo di sette anni"».

2.23

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, le lettere da a) a m) sono sostituite dalle seguenti:

"a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto in base ai livelli

ed alla qualifica da conseguire, dalla contrattazione collettiva a dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

b) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5;

c) nei casi di assunzione ai sensi dell'articolo 4, la possibilità di stipulazione del contratto è subordinata al possesso del patentino dell'apprendista;

d) divieto di retribuzione a cottimo;

e) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;

f) presenza di un tutore o referente aziendale;

g) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

h) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

i) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

i) divieto per le parti, dopo il periodo di prova di cui al comma precedente, di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;

l) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo (2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato). Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

m) previsione, nel caso di primo contratto di apprendistato tra un dato re di lavoro e un soggetto, di un periodo di prova di almeno sei mesi;

n) divieto di stipulare contratti di apprendistato con soggetti che abbiano già svolto un periodo di apprendistato per un totale complessivo di sette anni"».

2.24

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, le lettere da a) a m) sono sostituite dalle seguenti:

a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto in base ai livelli ed alla qualifica da conseguire, dalla contrattazione collettiva a dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

b) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5;

c) nei casi di assunzione ai sensi dell'articolo 4, la possibilità di stipulazione del contratto è subordinata al possesso del patentino dell'apprendista;

d) divieto di retribuzione a cottimo;

e) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;

f) presenza di un tutore o referente aziendale;

g) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

h) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

i) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

j) divieto per le parti, dopo il periodo di prova di cui al comma precedente, di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;

l) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato). Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di for-

mazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

m) previsione, nel caso di primo contratto di apprendistato tra un datore di lavoro e un soggetto, di un periodo di prova di almeno sei mesi;

n) divieto di stipulare contratti di apprendistato con soggetti che abbiano già svolto un periodo di apprendistato per un totale complessivo di sette anni"».

2.25

CATALFO

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, la lettera *o)* è sostituita dalla seguente:

"*o)* forma scritta del contratto, del patto di prova e, limitatamente all'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto"».

2.26

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* forma scritta del contratto, del patto di prova e, limitatamente all'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto"».

2.27

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* forma scritta del contratto, del patto di prova e, limitatamente all'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, del relativo

piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto"».

2.28

CATALFO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto secondo il livello e la qualifica da conseguire, dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;"».

2.29

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto secondo il livello e la qualifica da conseguire, dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;"».

2.30

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto secondo il livello e la qualifica da conseguire, dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;"».

2.31

CATALFO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro sessanta giorni dalla stipulazione del contratto;"».

2.32

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro sessanta giorni dalla stipulazione del contratto;"».

2.33

PUGLIA

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro sessanta giorni dalla stipulazione del contratto;"».

2.34

CATALFO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e for-

mulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro novanta giorni dalla stipulazione del contratto;"».

2.35

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro novanta giorni dalla stipulazione del contratto;"».

2.36

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro novanta giorni dalla stipulazione del contratto;"».

2.37

CATALFO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Isfol, in base al livello, alla qualifica da conseguire e al codice ATECO. Entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto il datore di lavoro, o in alternativa il *tutor*, e il lavoratore si recheranno presso il centro per l'impiego competente per territorio e compileranno informata telematica il piano formativo sulla base di quello proposto dal Ministero adattandolo alle esigenze e all'organizzazione aziendale. Al termine di ogni anno di apprendistato il centro per l'impiego

convocherà datore di lavoro, o tutor aziendale, e dipendente e insieme valuteranno quali obiettivi del piano formativo sono stati raggiunti o a che punto è la fase di acquisizione delle competenze previste dal piano formativo;"».

2.38

PAGLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Isfol, in base al livello, alla qualifica da conseguire e al codice ATECO. Entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto il datore di lavoro, o in alternativa il *tutor*, e il lavoratore si recheranno presso il centro per l'impiego competente per territorio e compileranno in forma telematica il piano formativo sulla base di quello proposto dal Ministero adattandolo alle esigenze e all'organizzazione aziendale. Al termine di ogni anno di apprendistato il centro per l'impiego convocherà datore di lavoro, o tutor aziendale, e dipendente e insieme valuteranno quali obiettivi del piano formativo sono stati raggiunti o a che punto è la fase di acquisizione delle competenze previste dal piano formativo;"».

2.39

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Isfol, in base al livello, alla qualifica da conseguire e al codice ATECO. Entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto il datore di lavoro, o in alternativa il *tutor*, e il lavoratore si recheranno presso il centro per l'impiego competente per territorio e compileranno in forma telematica il piano formativo sulla base di quello proposto dal Ministero adattandolo alle esigenze e all'organizzazione aziendale. Al termine di ogni anno di apprendistato il centro per l'impiego convocherà datore di lavoro, o tutor aziendale, e dipendente e insieme valuteranno

quali obiettivi del piano formativo sono stati raggiunti o a che punto è la fase di acquisizione delle competenze previste dal piano formativo;».

2.40

CATALFO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) Al fine di favorire l'implementazione del libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il piano formativo individuale viene redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base al livello, alla qualifica da conseguire e al codice ATECO. Tale piano informativo deve poter essere registrato attraverso il Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie. Il *tutor* aziendale ha l'obbligo di registrare con cadenza annuale presso la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le competenze acquisite dall'apprendista. L'obbligo di cui al precedente comma può essere espletato dal *tutor* aziendale anche con l'assistenza dei Centri per l'impiego. Al termine del triennio di apprendistato i centri per l'impiego convalidano con modalità online le competenze acquisite dal cittadino».

2.41

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) Al fine di favorire l'implementazione del libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il piano formativo individuale viene redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base al livello, alla qualifica da conseguire e al codice ATECO. Tale piano informativo deve poter essere registrato attraverso il Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie. Il *tutor* aziendale ha l'obbligo di registrare con cadenza annuale presso la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le competenze acquisite dall'apprendista. L'obbligo di cui al precedente comma può essere espletato dal *tutor* aziendale anche con l'assistenza dei Centri per l'impiego. Al termine del triennio di apprendistato i centri per l'impiego convalidano con modalità *online* le competenze acquisite dal cittadino».

2.42

PUGLIA

Al comma .1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) Al fine di favorire l'implementazione del libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il piano formativo individuale viene redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base al livello, alla qualifica da conseguire e al codice ATECO, Tale piano informativo deve poter essere registrato attraverso il Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie. Il *tutor* aziendale ha l'obbligo di registrare con cadenza annuale presso la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le competenze acquisite dall'apprendista. L'obbligo di cui al precedente comma può essere espletato dal *tutor* aziendale anche con l'assistenza dei Centri per l'impiego. Al termine del triennio di apprendistato i centri per l'impiego convalidano con modalità online le competenze acquisite dal cittadino».

2.43

PAOLO ROMANI, BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, MARIAROSARIA ROSSI, TARQUINIO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) forma scritta del contratto e del patto di prova"».

2.44

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «Il contratto di apprendistato contiene» fino a: «dagli enti bilaterali».

2.45

CATALFO

Al comma 1) lettera a), numero 1), capoverso «a)» sopprimere le parole: «, in forma sintetica,».

2.46

PAGLINI

Al comma 1) lettera a), numero 1), capoverso «a)» sopprimere le parole: «, in forma sintetica.».

2.47

PUGLIA

Al comma 1) lettera a), numero 1), capoverso «a)» sopprimere le parole: «, in forma sintetica.».

2.48

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso «a)» sostituire la parola: «definito» con le seguenti: «da definire entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto».

2.49

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso «a)» sostituire la parola: «definito» con le seguenti: «da definire entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto».

2.50

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: "dall'articolo 4, comma 5" sono aggiunte le seguenti: "e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1»;

sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In presenza di una disciplina da parte della contrattazione collettiva e qualora siano

garantiti la formazione e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, per la componente formativa privata e pubblica, l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato."

2) dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente:

"*2-ter*. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo"».

2.51

CATALFO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«*1-bis)* al comma 1, dopo la lettera *a-bis)* è aggiunta la seguente:

"*a-ter)* nei casi di assunzione ai sensi dell'articolo 4, la possibilità di stipulazione del contratto è subordinata al possesso del patentino dell'apprendista. Tale patentino è acquisito attraverso la frequenza di un corso organizzato da parte della Regione in cui si svolge il rapporto di lavoro, che deve prevedere obbligatoriamente ed esclusivamente le seguenti materie:

1) competenze di base in merito al diritto del lavoro;

2) competenze in merito alla sicurezza sul lavoro. Il corso può durare da un minimo di 80 ore ad un massimo di 120 ore totali. Ogni regione provvede a organizzare i corsi, in base alle proprie disponibilità, nella maniera più efficiente possibile in modo che i corsi stessi possano essere effettuati in tempi ridotti. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la regione può organizzare tali corsi anche in modalità *e-learning o blended*. Dopo l'acquisizione dell'attestato di frequenza, denominato 'patentino dell'apprendista' il lavoratore può proporsi presso qualunque azienda ed è esentato dalla formazione esterna per tutta la durata dell'apprendistato. Il patentino dell'apprendista vale anche per eventuali contratti di apprendistato successivi"».

2.52

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1, dopo la lettera *a-bis*) è aggiunta la seguente:

"a-ter) nei casi di assunzione ai sensi dell'articolo 4, la possibilità di stipulazione del contratto è subordinata al possesso del patentino dell'apprendista. Tale patentino è acquisito attraverso la frequenza di un corso organizzato da parte della Regione in cui si svolge il rapporto di lavoro, che deve prevedere obbligatoriamente ed esclusivamente le seguenti materie:

1) competenze di base in merito al diritto del lavoro;

2) competenze in merito alla sicurezza sul lavoro. Il corso può durare da un minimo di 80 ore ad un massimo di 120 ore totali. Ogni regione provvede a organizzare i corsi, in base alle proprie disponibilità, nella maniera più efficiente possibile in modo che i corsi stessi possano essere effettuati in tempi ridotti. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la regione può organizzare tali corsi anche in modalità *e-learning o blended*. Dopo l'acquisizione dell'attestato di frequenza, denominato 'patentino dell'apprendista' il lavoratore può proporsi presso qualunque azienda ed è esentato dalla formazione esterna per tutta la durata dell'apprendistato. Il patentino dell'apprendista vale anche per eventuali contratti di apprendistato successivi"».

2.53

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1, dopo la lettera *a-bis*) è aggiunta la seguente:

"a-ter) nei casi di assunzione ai sensi dell'articolo 4, la possibilità di stipulazione del contratto è subordinata al possesso del patentino dell'apprendista. Tale patentino è acquisito attraverso la frequenza di un corso organizzato da parte della Regione in cui si svolge il rapporto di lavoro, che deve prevedere obbligatoriamente ed esclusivamente le seguenti materie:

1) competenze di base in merito al diritto del lavoro;

2) competenze in merito alla sicurezza sul lavoro. Il corso può durare da un minimo di 80 ore ad un massimo di 120 ore totali. Ogni regione provvede a organizzare i corsi, in base alle proprie disponibilità, nella maniera più efficiente possibile in modo che i corsi stessi possano essere effettuati in tempi ridotti. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la regione può organizzare tali corsi anche in modalità *e-learning o blended*.

Dopo l'acquisizione dell'attestato di frequenza, denominato 'patentino dell'apprendista' il lavoratore può proporsi presso qualunque azienda ed è esentato dalla formazione esterna per tutta la durata dell'apprendistato. Il patentino dell'apprendista vale anche per eventuali contratti di apprendistato successivi"».

2.54

CATALFO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"m-bis) divieto di stipulare contratti di apprendistato con soggetti che abbiano già svolto, anche presso altri datori di lavoro, un periodo di apprendistato per una durata complessiva pari a sette anni anche con mansioni differenti"».

2.55

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"m-bis) divieto di stipulare contratti di apprendistato con soggetti che abbiano già svolto, anche presso altri datori di lavoro, un periodo di apprendistato per una durata complessiva pari a sette anni anche con mansioni differenti"».

2.56

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"m-bis) divieto di stipulare contratti di apprendistato con soggetti che abbiano già svolto, anche presso altri datori di lavoro, un periodo di apprendistato per una durata complessiva pari a sette anni anche con mansioni differenti"».

2.57

CATALFO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"m-bis) previsione, nel caso di primo contratto di apprendistato tra un datore di lavoro e un soggetto, di un periodo di prova di almeno sei mesi"».

2.58

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis). Al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"m-bis) previsione, nel caso di primo contratto di apprendistato tra un datore di lavoro e un soggetto, di un periodo di prova di almeno sei mesi"».

2.59

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis). Al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"m-bis) previsione, nel caso di primo contratto di apprendistato tra un datore di lavoro e un soggetto, di un periodo di prova di almeno sei mesi"».

2.60BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS, ORELLANA

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

2.61

Mario MAURO, DI BIAGIO, DI MAGGIO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
_____**2.62**

CATALFO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
_____**2.63**

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
_____**2.64**

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
_____**2.65**

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
_____**2.66**

BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA, DE PIN, BOCCHINO, GAMBARO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2, con il seguente:

«2. Al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno dieci dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendi-

stato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro"».

2.67

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;».

2.1000/1

BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA, DE PIN, BOCCHINO, GAMBARO

All'emendamento 2.1000 sostituire le parole da: «numero 2)» fino alla fine con le seguenti: il numero 2) è sostituito con il seguente: «al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno dieci dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro;».

2.1000/2

BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA, DE PIN, BOCCHINO, GAMBARO

All'emendamento 2.1000, sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «dieci».

2.1000/3

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «dieci».

2.1000/4

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

All'endramento 2.1000, sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «dieci».

2.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), numero 2), la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».

2.68

CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

2.69

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

2.70

PUGLIA

Al comma 1) lettera a), numero 2), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

2.71

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), al numero 2), aggiungere in fine, il seguente periodo: «La cifra assoluta derivante dalla predetta percentuale deve essere sempre calcolata con arrotondamento al decimale superiore.».

2.72

CATALFO

Al comma 1, lettera a), al numero 2), aggiungere in fine, il seguente periodo: «La cifra assoluta derivante dalla predetta percentuale deve essere sempre calcolata con arrotondamento al decimale superiore.».

2.73

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), al numero 2), aggiungere in fine, il seguente periodo: «La cifra assoluta derivante dalla predetta percentuale deve essere sempre calcolata con arrotondamento al decimale superiore.».

2.74

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 2) inserire il seguente:

2-bis) «Al comma 2, lettera e-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le imprese che proseguono a tempo indeterminato il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato applicano la percentuale di contribuzione di cui al presente comma per ulteriori dodici mesi"».

2.75

CATALFO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.76

PAGLINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.77

PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.78

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 3) con il seguente: «3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;».

2.79

Paolo ROMANI, BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, TARQUINIO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati».

Conseguentemente, sopprimere il n. 2).

2.80

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, al comma 1, le parole: "venticinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "trentesimo anno di età"».

2.81

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, al comma 1, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a quattro anni"».

2.82

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole: "quindici anni" sono sostituite con le seguenti: "sedici anni";».

2.83

PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole: "quindici anni" sono sostituite con le seguenti: "sedici anni";».

2.84

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole: "quindici anni" sono sostituite con le seguenti: "sedici anni";».

2.85

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

2.86

CATALFO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.87

PAGLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.88

PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.89

CATALFO

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c), con le seguenti:

«b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente.

"2.1. In assenza degli accordi e dei contratti collettivi di cui al comma 1 dell'articolo 2, per l'apprendistato per l'istruzione e la formazione si applica la disciplina contrattuale prevista per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere. La retribuzione dell'apprendista è riparametrata rispetto alla retribuzione delle maestranze qualificate di pari livello di inquadramento contrattuale tenendo conto dell'impegno formativo e del reale impegno lavorativo dell'apprendista".

c) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In assenza degli accordi e dei contratti collettivi di cui al comma 1 dell'articolo 2, per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca si applica la disciplina contrattuale prevista per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere. La retribuzione dell'apprendista è riparametrata rispetto alla retribuzione delle maestranze qualificate di pari livello di inquadramento contrattuale tenendo conto dell'impegno formativo e del reale impegno lavorativo dell'apprendista"».

2.90

PAGLINI

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c), con le seguenti:

«b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente.

"2. 1. In assenza degli accordi e dei contratti collettivi di cui al comma 1 dell'articolo 2, per l'apprendistato per l'istruzione e la formazione si applica la disciplina contrattuale prevista per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere. La retribuzione dell'apprendista è riparametrata rispetto alla retribuzione delle maestranze qualificate di pari livello di inquadramento contrattuale tenendo conto dell'impegno formativo e del reale impegno lavorativo dell'apprendista«.

c) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In assenza degli accordi e dei contratti collettivi di cui al comma 1 dell'articolo 2, per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca si applica la disciplina contrattuale prevista per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere. La retribuzione dell'apprendista è riparametrata rispetto alla retribuzione delle maestranze qualificate di pari livello di inquadramento contrattuale tenendo conto dell'impegno formativo e del reale impegno lavorativo dell'apprendista"».

2.91

PUGLIA

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c), con le seguenti:

«b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente.

"2.1. In assenza degli accordi e dei contratti collettivi di cui al comma 1 dell'articolo 2, per l'apprendistato per l'istruzione e la formazione si applica la disciplina contrattuale prevista per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere. La retribuzione dell'apprendista è riparametrata rispetto alla retribuzione delle maestranze qualificate di pari livello di inquadramento contrattuale tenendo conto dell'impegno formativo e del reale impegno lavorativo dell'apprendista".

c) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In assenza degli accordi e dei contratti collettivi di cui al comma 1 dell'articolo 2, per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca si applica la disciplina contrattuale prevista per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere. La retribuzione dell'apprendista è riparametrata rispetto alla retribuzione delle maestranze qualificate di pari livello di in-

quadramento contrattuale tenendo conto dell'impegno formativo e del reale impegno lavorativo dell'apprendista"».

2.92

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 3 è aggiunto infine il seguente comma:

"2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva applicata agli apprendisti in forza prima della data dell'entrata in vigore della presente normativa, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore di nuova assunzione è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 20% del relativo monte ore complessivo"».

2.93

CATALFO

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire lo parola: «riconosciuta» con la seguente: «attribuita».

2.94

PAGLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire lo parola: «riconosciuta» con lo seguente: «attribuita».

2.95

PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire lo parola: «riconosciuta» con lo seguente: «attribuita».

2.96

CATALFO

Al comma 1, lettera b), copoverso, sostituire lo parola: «tenga» con lo seguente: «tiene».

2.97

PAGLINI

Al comma 1, lettera b) capo verso, sostituire lo parola: «tenga» con lo seguente: «tiene».

2.98

PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capo versai sostituire lo parola: «tenga» con lo seguente: «tiene».

2.99

CATALFO

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire lo parola: «effettivamente» con lo seguente: «realmente».

2.100

PAGLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire lo parola: «effettivamente» con lo seguente: «realmente».

2.101

PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capo verso, sostituire lo parola: «effettivamente» con lo seguente: «realmente».

2.102

CATALFO

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo la parola: «formazione» aggiungere le seguenti: «strutturata interna o esterna all'azienda.».

2.103

PAGLINI

Al comma 1, lettera b) capo verso, dopo lo parola: «formazione» aggiungere le seguenti: «strutturata interna o esterna all'azienda.».

2.104

PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo lo parola: «formazione» aggiungere le seguenti: «strutturata interna o esterna all'azienda.».

2.105

CATALFO

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo» con le seguenti: «strutturata interna o esterna all'azienda nella misura del 100 per cento del relativo monte ore complessivo.».

2.106

PAGLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo» con le seguenti: «strutturata interna o esterna all'azienda nella misura del 100 per cento del relativo monte ore complessivo.».

2.107

PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo» con le seguenti: «strutturata interna o esterna all'azienda nella misura del 100 per cento del relativo monte ore complessivo.».

2.108

CATALFO

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo» con le seguenti: «strutturata interna o esterna all'azienda nella misura dell'80 per cento del relativo monte ore complessivo.».

2.109

PAGLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo» con le seguenti: «strutturata interna o esterna all'azienda nella misura del 80 per cento del relativo monte ore complessivo.».

2.110

PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo» con le seguenti: «strutturata interna o esterna all'azienda nella misura del 80 per cento del relativo monte ore complessivo.».

2.111

CATALFO

Al comma 1, lettera b) capoverso, sostituire le parole: «almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo» con le se-

guenti: «strutturata interna o esterna all'azienda nella misura del 50 per cento del relativo monte ore complessivo».

2.112

PAGLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo» *con le seguenti*: «strutturata interna o esterna all'azienda nella misura del 50 per cento del relativo monte ore complessivo».

2.113

PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo» *con le seguenti*: «strutturata interna o esterna all'azienda nella misura del 50 per cento del relativo monte ore complessivo».

2.114

CATALFO

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo» *con le seguenti*: «strutturata interna o esterna all'azienda almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo nel primo anno di contratto, nella misura almeno del 55 per cento del relativo monte ore complessivo nel secondo anno di contratto e nella misura almeno del 75 per cento del relativo monte ore complessivo nel terzo anno di contratto».

2.115

PAGLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo» *con le seguenti*: «strutturata interna o esterna all'azienda almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo nel primo anno di contratto, nella misura almeno del 55 per cento del relativo monte ore com-

plessivo nel secondo anno di contratto e nella misura almeno del 75 per cento del relativo monte ore complessivo nel terzo anno di contratto».

2.116

PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo» con le seguenti: «strutturata interna o esterna all'azienda almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo nel primo anno di contratto, nella misura almeno del 55 per cento del relativo monte ore complessivo nel secondo anno di contratto e nella misura almeno del 75 per cento del relativo monte ore complessivo nel terzo anno di contratto».

2.117

CATALFO

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Qualora venga accertato, anche attraverso lo strumento del libretto formativo del cittadino, che le ore di formazione strutturata interna e/o esterna all'azienda effettivamente svolte dall'apprendista siano superiori a quelle certificate dal datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'apprendista la ordinaria retribuzione spettante per l'attività lavorativa per tutte le ore di formazione effettivamente svolte».

2.118

PAGLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Qualora venga accertato, anche attraverso lo strumento del libretto formativo del cittadino, che le ore di formazione strutturata interna e/o esterna all'azienda effettivamente svolte dall'apprendista siano superiori a quelle certificate dal datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'apprendista la ordinaria retribuzione spettante per l'attività lavorativa per tutte le ore di formazione effettivamente svolte».

2.119

PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Qualora venga accertato, anche attraverso lo strumento del libretto formativo del cittadino, che le ore di formazione strutturata interna e/o esterna all'azienda effettivamente svolte dall'apprendista siano superiori a quelle certificate dal datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'apprendista la ordinaria retribuzione spettante per l'attività lavorativa per tutte le ore di formazione effettivamente svolte».

2.120

CATALFO

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora venga accertato che le ore di formazione strutturata interna e/o esterna all'azienda effettivamente svolte dall'apprendista siano superiori a quelle certificate dal datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'apprendista la ordinaria retribuzione spettante per l'attività lavorativa per tutte le ore di formazione effettivamente svolte».

2.121

PAGLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora venga accertato che le ore di formazione strutturata interna e/o esterna all'azienda effettivamente svolte dall'apprendista siano superiori a quelle certificate dal datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'apprendista la ordinaria retribuzione spettante per l'attività lavorativa per tutte le ore di formazione effettivamente svolte».

2.122

PUGLIA

Al comma 1, lettera b) capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora venga accertato che le ore di formazione strutturata interna e/o esterna all'azienda effettivamente svolte dall'apprendista siano superiori a quelle certificate dal datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto

a corrispondere all'apprendista la ordinaria retribuzione spettante per l'attività lavorativa per tutte le ore di formazione effettivamente svolte».

2.2000/1

MUNERATO

All'emendamento 2.2000, dopo le parole: «sul piano nazionale» inserire le seguenti: «e/o territoriale».

2.2000

IL GOVERNO

Al comma 1 dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-quater. Per le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali".».

2.123

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 4, al comma 1, le parole: "ventinove anni" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinque anni"».

2.124

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 4, al comma 2, le parole: "a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "a quattro anni";

b-ter) all'articolo 4, al comma 3, le parole: "per la durata del triennio" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata del quadriennio"».

2.125

CATALFO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.126

PAGLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.127

PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.128

CATALFO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è corrisposta, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali, anche ai fini del contenimento della spesa pubblica, attraverso l'implementazione di appositi moduli formativi fruibili in modalità *e-learning* o *blended* i in modo tale da garantire l'uniformità dell'offerta formativa, tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze già acquisite dal soggetto"».

2.129

PAGLINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è corrisposta, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali, anche ai fini del contenimento della spesa pubblica, attraverso l'implementazione di appositi moduli formativi fruibili in modalità *e-learning* o *blended* i in modo tale da garantire l'uniformità dell'offerta formativa, tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze già acquisite dal soggetto"».

2.130

PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è corrisposta, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali, anche ai fini del contenimento della spesa pubblica, attraverso l'implementazione di appositi moduli formativi fruibili in modalità *e-learning* o *blended* i in modo tale da garantire l'uniformità dell'offerta formativa, tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze già acquisite dal soggetto"».

2.132

Paolo ROMANI, BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, TARQUINIO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: "è integrata", sono sostituite dalle seguenti: "può essere integrata a discrezione del datore di lavoro"».

2.3000/1

BERNINI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, MANDELLI, SERAFINI, Mariarosaria ROSSI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

All'emendamento 2.3000, al capoverso «c)», sostituire le parole da: «sono aggiunti» fino alla fine, con le seguenti: le parole: «è integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «può essere integrata,».

2.3000

IL GOVERNO

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) all'articolo 4, al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche delle imprese e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608"».

2.131

FUCKSIA, CATALFO

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, seguenti periodi: "Il datore di lavoro, indirizza liberamente il percorso formativo dell'apprendista al fine del raggiungimento delle competenze lavorative più congruenti ed idonee al profilo professionale da ricoprire. Lo svolgimento delle lezioni didattiche, qualora l'azienda sia adeguatamente attrezzata per farlo, può essere gestito o all'interno della ditta stessa da liberi professionisti in possesso di adeguato titolo professionale o da dipendenti o collaboratori di enti accreditati, o esternamente all'azienda presso istituti o enti formativi accreditati dalla Regione e facenti parte di apposito elenco da rinnovare a cadenza triennale sulla base del superamento della percentuale di occupazione ottenuta non inferiore al 65%. La formazione che risponda ai criteri di cui al precedente comma, prevede da parte della regione il riconoscimento contributi economici o benefici fiscali da definirsi

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La formazione deve essere documentata e certificata, come pure devono essere attestate le spese sostenute per le ore di formazione effettivamente attuate. Ai fini del riconoscimento del diritto dei contributi economici o l'ottenimento dei benefici fiscali, il datore di lavoro deve comunicare preventivamente all'ente regionale responsabile il calendario delle giornate e l'orario dei corsi in modo da consentire all'ente responsabile i relativi controlli sull'effettività e qualità dell'attività formativa svolta"».

2.133

Mario MAURO, DI BIAGIO, DI MAGGIO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto» inserire le seguenti: «il calendario dei corsi disponibili e».

2.134

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto», aggiungere le seguenti: «il calendario dei corsi disponibili e».

2.135

CATALFO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) all'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. Al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, sono definiti con decreto del ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, gli standard e le regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle materie da trattare, nonché il monte orario relativo ai singoli corsi e le modalità di certificazione del percorso formativo.

5-ter. Le materie di cui al comma 5-bis sono:

- a) diritto e sicurezza sul lavoro;
 - b) nozioni di primo soccorso;
 - c) lingua inglese;
 - d) normativa europea sui diritti del lavoratore"».
-

2.136

PAGLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) all'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. Al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, sono definiti con decreto del ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, gli standard e le regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle materie da trattare, nonché il monte orario relativo ai singoli corsi e le modalità di certificazione del percorso formativo.

5-ter. Le-materie di cui al comma 5-bis sono:

- a) diritto e sicurezza sul lavoro;
 - b) nozioni di primo soccorso;
 - c) lingua inglese;
 - d) normativa europea sui diritti del lavoratore"».
-

2.137

PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) all'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. Al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, sono definiti con decreto del ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, gli standard e le regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle materie da trattare, nonché il monte orario relativo ai singoli corsi e le modalità di certificazione del percorso formativo.

5-ter. Le materie di cui al comma 5-bis sono:

- a) diritto e sicurezza sul lavoro;
 - b) nozioni di primo soccorso;
 - c) lingua inglese;
 - d) normativa europea sui diritti del lavoratore"».
-

2.138

CATALFO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, gli standard e le regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle procedure di iscrizione ai corsi e della relativa modulistica, dei tempi e del monte orario di frequenza ai corsi, delle modalità di frequenza, delle materie da trattare e delle modalità di certificazione della percorso formativo svolto dall'apprendista"».

2.139

PAGLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, gli standard e le regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle procedure di iscrizione ai corsi e della relativa modulistica, dei tempi e del monte orario di frequenza ai corsi, delle modalità di frequenza, delle materie da trattare e delle modalità di certificazione della percorso formativo svolto dall'apprendista"».

2.140

PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, gli standard e le regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle procedure di iscrizione ai corsi e della relativa modulistica, dei tempi e del monte orario di frequenza ai corsi, delle modalità di frequenza, delle materie da trattare e delle modalità di certificazione della percorso formativo svolto dall'apprendista"».

2.141

CATALFO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, la Conferenza unificata definisce entro il 30 giugno 2014 gli standard e le regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle procedure di iscrizione ai corsi e della relativa modulistica, dei tempi e del monte orario di frequenza ai corsi, delle materie da trattare e delle modalità di certificazione del percorso formativo svolto dall'apprendista"».

2.142

PAGLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione di tipo professionalizzante e

di mestiere, la Conferenza unificata definisce entro il 30 giugno 2014 gli *standard* e le regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle procedure di iscrizione ai corsi e della relativa modulistica, dei tempi e del monte orario di frequenza ai corsi, delle materie da trattare e delle modalità di certificazione del percorso formativo svolto dall'apprendista."».

2.143

PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, la Conferenza unificata definisce entro il 30 giugno 2014 gli *standard* e le regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle procedure di iscrizione ai corsi e della relativa modulistica, dei tempi e del monte orario di frequenza ai corsi, delle materie da trattare e delle modalità di certificazione del percorso formativo svolto dall'apprendista."».

2.145

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 5, al comma 1, le parole: "ventinove anni" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinque anni"».

2.144

Paolo ROMANI, BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, TARQUINIO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma: "2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto

delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo"».

2.146

CATALFO

Sopprimere il comma 2.

2.147

PAGLINI

Sopprimere il comma 2.

2.148

PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

2.149

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA

Al comma 2-bis, dopo le parole: «testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167», inserire le seguenti: «con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e della valorizzazione professionale, nonché del rispettivo inserimento nel mondo del lavoro».

2.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2.1

(Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie finalizzata al recesso dal contratto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1372 del codice civile, l'atto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritto, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera e dal datore di lavoro, dalla datrice di lavoro o dal committente, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo diretti ve definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, o dei firmatari nel caso di risoluzione consensuale, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera, del datore di lavoro o del committente, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. Il decreto di cui al presente comma definisce

altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli.

4. I moduli di cui ai commi 1 e 3 hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione e sono resi disponibili attraverso i siti internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e *www.cliclavoro.gov.it*, nonché i siti regionali ad essi collegati, secondo modalità definite con il decreto di cui al citato comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al presente comma.

5. Con apposite convenzioni a titolo gratuito, stipulate nelle forme definite con il decreto di cui al comma 3, sono altresì disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché alla prestatrice d'opera e al prestatore d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui ai commi 1 e 3, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

6. Fermo restando che l'onere di acquisire i moduli di cui ai commi 1 e 3 è a carico delle lavoratrici, dei lavoratori, delle prestatrici d'opera e dei prestatori d'opera, il decreto di cui al citato comma 3 assicura, in ogni caso, la facoltà per i datori di lavoro e i committenti di richiedere i medesimi moduli per metterli a disposizione dei lavoratori che ne facciano richiesta. I datori di lavoro e i committenti possono acquisire gratuitamente i predetti moduli anche tramite le rispettive organizzazioni di rappresentanza o società di servizi sulla base di convenzioni stipulate ai sensi del comma 5.

7. È fatta salva la facoltà della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera e del prestatore d'opera di recedere dal contratto di lavoro o di risolvere consensualmente il medesimo contratto avvalendosi delle sedi di conciliazione di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

8. Fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora la lavoratrice o il lavoratore si assentino dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore a sette giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie anche in mancanza della sottoscrizione dei moduli di cui ai commi 1 e 3.

9. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e i commi da 16 a 23-*bis* dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.

10. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.0.2

CATALFO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1

(Libretto elettronico formativo dell'apprendista)

1. È istituito il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito l'INPS, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, viene definito il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA.

2. Il LEFA, che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito l'Inps, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti:

a) gli *standard* e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) stabilisce la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema Informativo per le Comunicazioni obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) la creazione di un apposita area web del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative, di cui al comma 6, registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema Informativo per le Comunicazioni obbligatorie, fermo restando quanto stabilito dalla lettera *b*).

4. Al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai datori di lavoro, attraverso il Sistema infor-

matico per le Comunicazioni obbligatorie, è assicurato l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema Informatico per le Comunicazioni obbligatorie vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato.

5. Al fine della registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti è assicurata l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione e certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Le ore di formazione effettuata la cui registrazione è di competenza del datore di lavoro devono essere comunicate all'Inps attraverso le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Tali ore valgono ai fini della registrazione ed aggiornamento del libretto formativo dell'apprendista (LEFA) ai sensi della lettera *g*) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167.

7. I datori di lavoro possono adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, fermo restando la relativa trasmissione all'Inps ai sensi del comma 6.

8. Per le aziende non obbligate all'invio all'Inps delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, comprese quelle di cui al comma 5, le ore di formazione sono registrate direttamente nel Sistema Informatico di trasmissione LEFA di cui al comma 3, lettera *a*).

9. Al fine di controllare l'andamento dell'adempimento della formazione circa la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale esplicitata nel piano formativo individuale e fornire ogni dato utile a tale verifica nonché la quantità e i contenuti di un eventuale recupero del debito formativo, il datore di lavoro, i lavoratori ed il personale addetto alla vigilanza accedono in qualunque momento a tali dati che sono aggiornati a seguito dell'invio di cui ai commi 6 ed 8.

10. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica amministrazione e con il Ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito l'Inps, è istituito il «Fascicolo personale elettronico» che dovrà contenere le informazioni inerenti le varie fasi della vita di ogni singolo cittadino, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

11. Entro quindici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica amministrazione, sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, vengono stabiliti i criteri di integrazione dei dati del «Fascicolo personale elettronico» nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.».

2.0.3

PAGLINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1

(Libretto elettronico formativo dell'apprendista)

1. È istituito il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche-sociali di concerto con il Ministro per- la Semplificazione e della Pubblica amministrazione con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito l'INPS, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, viene definito il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA.

2. Il LEFA, che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto-legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Al fine di assicurare l'unitarietà l'omogeneità del sistema informativo lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito l'Inps, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti:

a) gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) stabilisce la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema informativo per le Comunicazioni obbligatorie e quelli della Borsa conti-

nua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) la creazione di un apposita area web del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative, di cui al comma 6, registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema informativo per le Comunicazioni obbligatorie, fermo restando quanto stabilito dalla lettera *b*).

4. Al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai datori di lavoro, attraverso il Sistema informatico per le Comunicazioni obbligatorie, è assicurato l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema informatico per le Comunicazioni obbligatorie vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato.

5. Al fine della registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti è assicurata l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione e certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Le ore di formazione effettuata la cui registrazione è di competenza del datore di lavoro devono essere comunicate all'Inps attraverso le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Tali ore valgono ai fini della registrazione ed aggiornamento del libretto formativo dell'apprendista (LEFA) ai sensi della lettera *g*) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 157.

7. I datori di lavoro possono adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ferme restando la relativa trasmissione all'Inps ai sensi del comma 6.

8. Per le aziende non obbligate all'invio all'Inps delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, comprese quelle di cui al comma 5, le ore di formazione sono registrate direttamente nel Sistema informatico di trasmissione LEFA di cui al comma 3, lettera *a*).

9. Al fine di controllare l'andamento dell'adempimento della formazione circa la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale esplicitata nel piano formativo individuale e fornire ogni dato utile a tale verifica nonché la quantità e i contenuti di un eventuale recupero del debito formativo, il datare di lavoro, i lavoratori ed il personale addetto alla vigilanza accedono in qualunque momento a tali dati che sono aggiornati a seguito dell'invio di cui al comma 6 ed 8.

10. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito l'Inps, è istituito il «fascicolo Personale elettronico» che dovrà contenere le informazioni inerenti le varie fasi della vita di ogni singolo cittadino, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitati, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

11. Entro quindici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica amministrazione, sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, vengono stabiliti i criteri di integrazione dei dati del «Fascicolo personale elettronico» nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.».

2.0.4

PUGLIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1

(Libretto elettronico formativo dell'apprendista)

1. È istituito il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e della Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito l'INPS, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, viene definito il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA.

2. Il LEFA, che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata e sentito l'Inps, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti:

a) gli *standard* e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) stabilisce la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema informativo per le comunicazioni Obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) la creazione di un apposita area web del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative, di cui al comma 6, registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema Informativo per le comunicazioni obbligatorie, fermo restando quanto stabilito dalla lettera b).

4. Al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai datori di lavoro, attraverso il Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie, è assicurato l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato.

5. Al fine della registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti è assicurata l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione e certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Le ore di formazione effettuata la cui registrazione è di competenza del datore di lavoro devono essere comunicate all'Inps attraverso le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Tali ore valgono ai fini della registrazione ed aggiornamento del libretto formativo dell'apprendista (LEFA) ai sensi della lettera *g*) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167.

7. I datori di lavoro possono adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, fermo restando la relativa trasmissione all'Inps ai sensi del comma 6.

8. Per le aziende non obbligate all'invio all'Inps delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, comprese quelle di cui al comma 5, le ore di formazione sono registrate direttamente nel Sistema Informativo di trasmissione LEFA di cui al comma 3, lettera *a*).

9. Al fine di controllare l'andamento dell'adempimento della formazione circa la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale esplicitata nel piano formativo individuale e fornire ogni dato utile a tale verifica nonché la quantità e i contenuti di un eventuale recupero del debito formativo, il datore di lavoro, i lavoratori ed il personale addetto alla vigilanza accedono in qualunque momento a tali dati che sono aggiornati a seguito dell'invio di cui ai commi 6 ed 8.

10. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione e con il Ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza Unificata e sentito l'Inps, è istituito il "Fascicolo Personale Elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le varie fasi della vita di ogni singolo cittadino, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

11. Entro quindici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, vengono stabiliti i criteri di integrazione dei dati del "Fascicolo Personale Elettronico" nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.».

2.0.5

CATALFO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1

(Libretto elettronico formativo dell'apprendista)

1. È istituito il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e della Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, d'intesa con la conferenza unificata, sentito «INPS, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, viene definito il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA.

2. Il LEFA, che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata e sentito l'Inps, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti:

a) gli *standard* e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) stabilisce la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) la creazione di un apposita area web del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative, di cui al comma 6, registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie, fermo restando quanto stabilito dalla lettera *b*).

4. Al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai datori di lavoro, attraverso il Sistema Infor-

matico per le Comunicazioni Obbligatorie, è assicurato l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato.

5. Al fine della registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti è assicurata l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione e certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Le ore di formazione effettuata la cui registrazione è di competenza del datore di lavoro devono essere comunicate all'Inps attraverso le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Tali ore valgono ai fini della registrazione ed aggiornamento del libretto formativo dell'apprendista (LEFA) ai sensi della lettera *g*) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167.

7. I datori di lavoro possono adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, fermo restando la relativa trasmissione all'Inps ai sensi del comma 6.

8. Per le aziende non obbligate all'invio all'Inps delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, comprese quelle di cui al comma 5, le ore di formazione sono registrate direttamente nel Sistema Informatico di trasmissione LEFA di cui al comma 3, lettera *a*).

9. Al fine di controllare l'andamento dell'adempimento della formazione circa la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale esplicitata nel piano formativo individuale e fornire ogni dato utile a tale verifica nonché la quantità e i contenuti di un eventuale recupero del debito formativo, il datore di lavoro, i lavoratori ed il personale addetto alla vigilanza accedono in qualunque momento a tali dati che sono aggiornati a seguito dell'invio di cui ai commi 6 ed 8.».

2.0.6

PAGLINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1

(Libretto elettronico formativo dell'apprendista)

1. È istituito il Libretto elettronico formativo dell'Apprendista (LEFA). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e della Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito l'INPS, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, viene definito il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA.

2. Il LEFA, che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito l'Inps, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti:

a) gli *standard* e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) stabilisce la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) la creazione di un apposita area *web* del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative, di cui al comma 6, registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie, fermo restando quanto stabilito dalla lettera *b*).

4. Al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai datori di lavoro, attraverso il Sistema Infor-

matico per le Comunicazioni Obbligatorie, è assicurato l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato.

5. Al fine della registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti è assicurata l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione e certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Le ore di formazione effettuata la cui registrazione è di competenza del datore di lavoro devono essere comunicate all'Inps attraverso le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Tali ore valgono ai fini della registrazione ed aggiornamento del libretto formativo dell'apprendista (LEFA) ai sensi della lettera *g*) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167.

7. I datori di lavoro possono adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, fermo restando la relativa trasmissione all'Inps ai sensi del comma 6.

8. Per le aziende non obbligate all'invio all'Inps delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, comprese quelle di cui al comma 5, le ore di formazione sono registrate, direttamente nel Sistema Informatico di trasmissione LEFA di cui al comma 3, lettera *a*).

9. Al fine di controllare l'andamento dell'adempimento della formazione circa la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale esplicitata nel piano formativo individuale e fornire ogni dato utile a tale verifica nonché la quantità e i contenuti di un eventuale recupero del debito formativo, ai datori di lavoro, ai lavoratori ed il personale addetto alla vigilanza accedono in qualunque momento a tali dati che sono aggiornati a seguito dell'invio di cui ai commi 6 ed 8.».

2.0.7

PUGLIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1

(Libretto elettronico formativa dell'apprendista)

1. È istituito il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la conferenza unificata, sentito l'INPS, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, viene definito il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA.

2. Il LEFA, che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata e sentito l'Inps, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti:

a) gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) stabilisce la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema informativo per le comunicazioni Obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) la creazione di un apposita area web del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative, di cui al comma 6, registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie, fermo restando quanto stabilito dalla lettera *b*).

4. Al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai datori di lavoro, attraverso il Sistema Infor-

matico per le Comunicazioni Obbligatorie, è assicurato l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato.

5. Al fine della registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti è assicurata l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione e certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Le ore di formazione effettuata la cui registrazione è di competenza del datore di lavoro devono essere comunicate all'Inps attraverso le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Tali ore valgono ai fini della registrazione ed aggiornamento del libretto formativo dell'apprendista (LEFA) ai sensi della lettera *g*) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167.

7. I datori di lavoro possono adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, fermo restando la relativa trasmissione all'Inps ai sensi del comma 6.

8. Per le aziende non obbligate all'invio all'Inps delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, comprese quelle di cui al comma 5, le ore di formazione sono registrate direttamente nel Sistema Informatico di trasmissione LEFA di cui al comma 3, lettera *a*).

9. Al fine di controllare l'andamento dell'adempimento della formazione circa la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale esplicitata nel piano formativo individuale e fornire ogni dato utile a tale verifica nonché la quantità e i contenuti di un eventuale recupero del debito formativo, il datore di lavoro, i lavoratori ed il personale addetto alla vigilanza accedono in qualunque momento a tali dati che sono aggiornati a seguito dell'invio di cui ai commi 6 ed 8.».

2.0.8

CATALFO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

1. Per agevolare la formazione professionale e l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e in relazione alla legge 11 marzo 2014, n. 23, che interviene in materia di revisione dei catasto, gli istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado nei quali è previsto l'insegnamento delle discipline estimo e topografia possono stipulare delle convenzioni con gli enti locali, in qualità di uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, al fine di consentire agli studenti iscritti agli ultimi due anni del triennio scolastico di effettuare un'esperienza professionale mediante la collaborazione attiva ai rilevamenti catastali.».

2.0.9

PAGLINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

1. Per agevolare la formazione professionale e l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e in relazione alla legge 11 marzo 2014, n. 23, che interviene in materia di revisione dei catasto, gli istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado nei quali è previsto l'insegnamento delle discipline estimo e topografia possono stipulare delle convenzioni con gli enti locali, in qualità di uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, al fine di consentire agli studenti iscritti agli ultimi due anni del triennio scolastico di effettuare un'esperienza professionale mediante la collaborazione attiva ai rilevamenti catastali.».

2.0.10

PUGLIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

1. Per agevolare la formazione professionale e l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e in relazione alla legge 11 marzo 2014, n. 23, che interviene in materia di revisione dei catasto, gli istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado nei quali è previsto l'insegnamento delle discipline estimo e topografia possono stipulare delle convenzioni con gli enti locali, in qualità di uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, al fine di consentire agli studenti iscritti agli ultimi due anni del triennio scolastico di effettuare un'esperienza professionale mediante la collaborazione attiva ai rilevamenti catastali».

2.0.11

CATALFO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1

(Fascicolo personale elettronico)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito l'Inps, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le varie fasi della vita di ogni singolo cittadino, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, vengono stabiliti i criteri di integrazione dei dati del "Fascicolo personale elettronico" non-

ché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati».

2.0.12

PAGLINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1

(Fascicolo personale elettronico)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito l'Inps, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le varie fasi della vita di ogni singolo cittadino, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, vengono stabiliti criteri di integrazione dei dati del "Fascicolo personale elettronico" nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati».

2.0.13

PUGLIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1

(Fascicolo personale elettronico)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unifi-

cata e sentito l'Inps, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le varie fasi della vita di ogni singolo cittadino, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, vengono stabiliti i criteri di integrazione dei dati del "Fascicolo personale elettronico" nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati».

2.0.14

CATALFO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1

(Fascicolo personale elettronico)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le varie fasi della vita di ogni singolo cittadino, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati».

2.0.15

PAGLINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1

(Fascicolo personale elettronico)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le varie fasi della vita di ogni singolo cittadino, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati».

2.0.16

PUGLIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1

(Fascicolo personale elettronico)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le varie fasi della vita di ogni singolo cittadino, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati».

2.0.17

PANIZZA, ZELLER, BERGER

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2.1

(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di prestazioni di lavoro accessorio)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: "commerciali o professionisti" sono aggiunte le seguenti: "anche nel settore dell'agricoltura,";

b) il comma 2 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.18

PANIZZA, ZELLER, BERGER

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2.1

(Estensione dell'utilizzo dei vouchers in agricoltura)

All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: "di carattere stagionale effettuate" sono aggiunte le seguenti: "da persone iscritte regolarmente nell'assicurazione generale obbligatoria,";

b) al comma 2, sopprimere la lettera *b)*.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro, si provvede a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-

mica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.19

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, BERGER, LANIECE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2.1

(Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo)

1. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

"a-bis) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 2-bis.

2-bis.1

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Sopprimere l'articolo.

2-bis.2

BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI,
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sopprimere l'articolo.

2-bis.3

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, sostituire le parole: «ai rapporti di lavoro costituiti successivamente» con le seguenti: «anche ai rapporti di lavoro in essere».

2-bis.4

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Ai fini dell'applicazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni contenute nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche se intervenute successivamente all'emanazione del presente decreto».

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo 2-bis come segue: «(Ulteriori disposizioni in materia di apprendistato e di contratto a tempo determinato)».

2-bis.5

GALIMBERTI

Apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ferma restando la facoltà di stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, ai fini della determinazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),

numero 1) del presente decreto, o di un limite superiore, trovano applicazione le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche in attuazione delle disposizioni previgenti».

Sopprimere il comma 3.

Sostituire la rubrica dell'articolo 2-bis con la seguente: «(Ulteriori disposizioni in materia di apprendistato e di contratto a tempo determinato).

2-bis.6

MARIO MAURO, DI BIAGIO, DI MAGGIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ferma restando la facoltà di stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, ai fini della determinazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del presente decreto, o di un limite superiore, trovano applicazione le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche in attuazione delle disposizioni previgenti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

2-bis.7

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In via transitoria, ferma restando la facoltà di stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti alla data del 21 marzo 2014 che, in attuazione della disciplina previgente, consentono di stipulare contratti a tempo determinato entro limiti quantitativi di utilizzazione superiori a quello previsto all'articolo 1, comma 1, mantengono la loro efficacia, salve diverse intese, fino alla data del 31 dicembre 2015».

2-bis.8

BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI,
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In via transitoria, ferma restando la facoltà di stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti alla data del 21 marzo 2014 che, in attuazione della disciplina previgente, consentono di stipulare contratti a tempo determinato entro limiti quantitativi di utilizzazione superiori a quello previsto all'articolo 1, comma 1, mantengono la loro efficacia, salve diverse intese, fino alla data del 31 dicembre 2015».

2-bis.9

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 2, sostituire le parole: «ove diversi» con le seguenti: «ove superiori».

2-bis.10

BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI,
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «ove diversi» con le seguenti: «ove superiori».

2-bis.11

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Sopprimere il comma 3.

2-bis.1000/1

FUCKSIA, CATALFO

All'emendamento 2-bis.1000, sostituire le parole da: «è sostituito» fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: «anno di assunzione» è aggiunto il periodo seguente: «Il limite percentuale di cui al periodo precedente è calcolato tenendo conto anche dei lavoratori a termine già in organico assunti precedentemente alla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2-bis.1000/2

FUCKSIA, CATALFO

All'emendamento 2-bis.1000, sostituire le parole da: «il datore di lavoro» fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «Il limite percentuale di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001; n. 368, come modificato dalla lettera al del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, è calcolato tenendo conto anche dei lavoratori a termine già in organico assunti precedentemente alla data di entrata in vivere della legge di conversione del presente decreto».

2-bis.1000/3

MUNERATO

All'emendamento 2-bis.1000, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

2-bis.1000/4

MUNERATO

All'emendamento 2-bis.1000, sopprimere l'ultimo periodo.

2-bis.1000

IL GOVERNO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001».

2-bis.12

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In via transitoria, ferma restando la facoltà di stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti alla data del 21 marzo 2014 che, in attuazione della disciplina previgente, consentono di stipulare contratti a tempo determinato senza limiti quantitativi di utilizzazione mantengono la loro efficacia, salve diverse intese, fino alla data del 31 maggio 2015».

2-bis.13

BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In via transitoria, ferma restando la facoltà di stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti alla data del 21 marzo 2014 che, in attuazione della disciplina previgente, consentono di stipulare contratti a tempo determinato senza limiti quantitativi di utilizzazione mantengono la loro efficacia, salve diverse intese, fino alla data del 31 maggio 2015».

2-bis.14

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «31 dicembre 2015».

2-bis.15

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 3, dopo le parole: «31 dicembre 2014», inserire le seguenti: «, fatto salvo diverse previsioni dai contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale e/o territoriale».

2-bis.16

Paolo ROMANI, BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, TARQUINIO

Al comma 3, sopprimere le parole da «In caso contrario» fino a « del decreto legislativo n. 368 del 2001».

2-bis.0.1

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Riduzione cuneo fiscale)

1. Per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge gli oneri contributivi dalla data di assunzione sono pari a:

- a) 1° anno: 20% quota datore di lavoro e 3% quota lavoratore;
- b) 2° anno: 15% quota datore di lavoro e 3% quota lavoratore;
- c) 3°, 4° e 5° anno: 10% quota datore di lavoro e 3% quota lavoratore.

2. Ai redditi da lavoro derivanti da rapporti instaurati o convertiti in contratti di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si applicano le aliquote dell'IRPEF stabilite dal comma 1 dell'articolo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ridotte:

- a) di 50 punti percentuali, nei primi cinque anni di rapporto lavorativo;
- b) di 40 punti percentuali, nel sesto anno di rapporto lavorativo;
- c) di 30 punti percentuali, nel settimo anno di rapporto lavorativo;
- d) di 20 punti percentuali, nell'ottavo anno di rapporto lavorativo;
- e) di 10 punti percentuali, nel nono anno di rapporto lavorativo.

2 Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dallo gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento".

3. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a., come elencate al comma 4 del presente articolo, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a. integra l'elenco di cui al comma 4 previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a. prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.A. prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle strade, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione e, per una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro, per le finalità di cui alla presente legge. Le autostrade e i raccordi sui quali si applicano le disposizioni di cui al presente comma sono:

- 1) A90 Grande Raccordo Anulare di Roma;

- 2) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
 - 3) A3 Salerno-Reggio Calabria;
 - 4) A 18 Diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
 - 5) A19 Palermo-Catania;
 - 6) RA2 Salerno-Avellino;
 - 7) RA6 Bettolle-Perugia;
 - 8) RA9 di Benevento;
 - 9) RA11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
 - 10) RA12 Chieti-Pescara;
 - 11) RA5 Sicignano-Potenza"».
-

2-bis.0.2

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.2-ter.

(Riduzione Irpef per i neo-assunti under trent'anni)

1. Limitatamente ai soggetti di età inferiore ai trenta anni, nell'ottica di sostenere nell'immediato l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un periodo massimo di diciotto mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta del 50 per cento in caso di assunzione con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni».

2-bis.0.3

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-ter.**

*(Riduzione Irpef e decontribuzione per favorire
l'occupazione degli over cinquantenni)*

1. Limitatamente per i soggetti di età superiore ai cinquant'anni, con l'obiettivo di favorire nell'immediato la ricollocazione lavorativa dei soggetti cosiddetti a rischio di esclusione sociale, in via sperimentale sono riconosciuti in favore dei soggetti di età superiore a cinquanta anni, assunti con qualsiasi tipologia contrattuale prevista dalla normativa vigente, una riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nonché la totale decontribuzione degli oneri dovuti dal datore di lavoro per un periodo di ventiquattro mesi dalla medesima data di entrata in vigore».

2-bis.0.4

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.2-ter.**

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più regolamenti da adattarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato ad introdurre, norme volte all'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli, dietro specifica opzione, a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci.

2. All'onere di cui alla presente disposizione si provvede mediante:

a) Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento";

b) A decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 1.000 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a decorrere dal 1° gennaio 2013 a seguito dell'operazione "case fantasma" condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate».

2-bis.0.5

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

1. A decorrere dallo Gennaio 2014, sono escluse, ai fini della assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i professionisti e gli imprenditori per i quali non ricorre l'autonoma organizzazione.

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dallo gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

Art. 3.**3.1**

BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Elenco anagrafico dei lavoratori)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: "Le persone" sono sostituite dalle seguenti: "I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia".

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: "nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo", sono sostituite con le seguenti: "in qualsiasi ambito territoriale dello Stato"».

3.2

CATALFO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, il primo periodo è sostituito dal seguente: Sono obbligati a richiedere l'iscrizione nell'elenco anagrafico dei servizi competenti, indipendentemente dal luogo della propria residenza, tutti i cittadini italiani aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro, i soggetti comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia all'atto di ricezione del permesso di soggiorno, che siano inoccupati, disoccupati, nonché occupati in cerca di altro lavoro.».

3.3

PUGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, il primo periodo è sostituito dal seguente: sono

obbligati a richiedere l'iscrizione nell'elenco anagrafico dei servizi competenti, indipendentemente dal luogo della propria residenza, tutti i cittadini italiani aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro, i soggetti comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia all'atto di ricezione del permesso di soggiorno, che siano inoccupati, disoccupati, nonché occupati in cerca di altro lavoro.».

3.4

PAGLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, il primo periodo è sostituito dal seguente: Sono obbligati a richiedere l'iscrizione nell'elenco anagrafico dei servizi competenti, indipendentemente dal luogo della propria residenza, tutti i cittadini italiani aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro, i soggetti comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia all'atto di ricezione del permesso di soggiorno, che siano inoccupati, disoccupati, nonché occupati in cerca di altro lavoro.».

3.5

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «in ogni ambito territoriale dello Stato», sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite posta elettronica certificata (PEC)».

3.6

CATALFO

Dopo il comma 2) aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro il 20 ottobre 2014."».

3.7

PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro il 20 ottobre 2014."».

3.8

PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro il 20 ottobre 2014."».

3.9

CATALFO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, alla lettera a) le parole: "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni"».

3.10

PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, alla lettera a) le parole: "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni"».

3.11

PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, alla lettera a) le parole: "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni"».

3.12

CATALFO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;"».

3.13

PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo od di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;"».

3.14

PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;"».

3.15

CATALFO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, dopo le parole: "competenze professionali del disoccupato" sono aggiunte le seguenti: ", tale formazione deve essere mirata all'integrazione delle competenze professionali o alla riqualificazione delle stesse con il chiaro obiettivo di un efficace reinserimento nel contesto territoriale."».

3.16

PUGLIA

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, dopo le parole: "competenze professionali del disoccupato" sono aggiunte le seguenti: ", tale formazione deve essere mirata all'integrazione delle competenze professionali o alla riqualificazione delle stesse con il chiaro obiettivo di un efficace reinserimento nel contesto territoriale."».

3.17

PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, dopo le parole: "competenze professionali del disoccupato" sono aggiunte le seguenti: ", tale formazione deve essere mirata all'integrazione delle competenze professionali o alla riqualificazione delle stesse con il chiaro obiettivo di un efficace reinserimento nel contesto territoriale."».

Art. 4.**4.1**

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

4.2

BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. – (*Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva*). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:

a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;

b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;

c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previden-

ziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.

4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.

5. All'articolo 31, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "in quanto compatibile" sono soppresse.

6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva*). – 1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di documento di regolarità contributiva e prevenire la possibilità di interventi normativi non coordinati e organici che possono determinare un abbassamento del controllo di legalità e della trasparenza, penalizzando le imprese che operano correttamente, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto tra le organizzazioni sindacali e datoriali e rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS, dell'INAIL e delle casse edili per l'elaborazione di proposte di modifica dell'attuale disciplina del documento di regolarità contributiva. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è presentato al Governo e al Parlamento un documento contenente le proposte elaborate dal tavolo tecnico».

4.4

CATALFO

Al comma 1, dopo le parole: «La risultanza dell'interrogazione» aggiungere le seguenti: «, se regolare,».

4.5

PAGLINI

Al comma 1, dopo le parole: «La risultanza dell'interrogazione» aggiungere le seguenti: «, se regolare,».

4.6

PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «La risultanza dell'interrogazione» aggiungere le seguenti: «, se regolare,».

4.7

CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «140 giorni».

4.8

PAGLINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «140 giorni».

4.9

PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «140 giorni».

4.10

CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «140 giorni».

4.11

PAGLINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «130 giorni».

4.12

PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «130 giorni».

4.13

CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «114 giorni».

4.14

PAGLINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «114 giorni».

4.15

PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «114 giorni».

4.16

CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «115 giorni».

4.17

PAGLINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «115 giorni».

4.18

PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «115 giorni».

4.19

CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «116 giorni».

4.20

PAGLINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «116 giorni».

4.21

PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «116 giorni».

4.22

CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «117 giorni».

4.23

PAGLINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «117 giorni».

4.24

PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «117 giorni».

4.25

CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «118 giorni».

4.26

PAGLINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «118 giorni».

4.27

PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «118 giorni».

4.28

CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «119 giorni».

4.29

PAGLINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «119 giorni».

4.30

PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «119 giorni».

4.31

CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «122 giorni».

4.32

PAGLINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «122 giorni».

4.33

PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «122 giorni».

4.34

CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «121 giorni».

4.35

PAGLINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «121 giorni».

4.36

PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «121 giorni».

4.37

CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «acquisizione» con la seguente: «ottenimento».

4.38

PAGLINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «acquisizione» con la seguente: «ottenimento».

4.39

PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «acquisizione» con la seguente: «ottenimento».

4.40

CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «fatta eccezione» con la seguente: «escluse».

4.41

PAGLINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «fatta eccezione» con la seguente: «escluse».

4.42

PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «fatta eccezione» con la seguente: «escluse».

4.43

CATALFO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle contestazioni, gli archivi degli enti di cui al primo periodo del comma 1 assicurano alle imprese considerate non regolari la possibilità di conoscere per via telematica l'origine dei debiti contributivi con l'indicazione del mese di riferimento del debito, l'importo dei contributi, le sanzioni, gli interessi e le relative spese legali. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza non possono procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati se gli importi di tali spese non sono stati preventivamente comunicati al soggetto interessato.

1-ter. Le imprese che non sono considerate regolari, possono per via telematica, richiedere la rateazione del debito in un numero di almeno dodici rate. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza predispongono un apposito procedimento informatico che contenga automatismi di calcolo volti a facilitare la compilazione della richiesta e l'indicazione dei debiti all'interno della domanda».

4.44

PAGLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle contestazioni, gli archivi degli enti di cui al primo periodo del comma 1 assicurano alle imprese considerate non regolari la possibilità di conoscere per via telematica l'origine dei debiti contributivi con l'indicazione del mese di riferimento del debito, l'importo dei contributi, le sanzioni, gli interessi e le relative spese legali. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza non possono procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati se gli importi di tali spese non sono stati preventivamente comunicati al soggetto interessato.

1-ter. Le imprese che non sono considerate regolari, possono per via telematica, richiedere la rateazione del debito in un numero di almeno dodici rate. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza predispongono un apposito procedimento informatico che contenga automatismi di calcolo volti a facilitare la compilazione della richiesta e l'indicazione dei debiti all'interno della domanda».

4.45

PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle contestazioni, gli archivi degli enti di cui al primo periodo del comma 1 assicurano alle imprese considerate non regolari la possibilità di conoscere per via telematica l'origine dei debiti contributivi con l'indicazione del mese di riferimento del debito, l'importo dei contributi, le sanzioni, gli interessi e le relative spese legali. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza non possono procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati se gli importi di tali spese non sono stati preventivamente comunicati al soggetto interessato.

1-ter. Le imprese che non sono considerate regolari, possono per via telematica, richiedere la rateazione del debito in un numero di almeno dodici rate. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza predispongono un apposito procedimento informatico che contenga automatismi di calcolo volti a facilitare la compilazione della richiesta e l'indicazione dei debiti all'interno della domanda».

4.46

CATALFO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le imprese che non sono considerate regolari, possono per via telematica, richiedere la rateazione del debito in un numero di almeno dodici rate. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza predispongono un apposito procedimento informatico che contenga automatismi di calcolo volti a facilitare la compilazione della richiesta e l'indicazione dei debiti all'interno della domanda.

1-ter. Al fine di assicurare la trasparenza delle contestazioni, gli archivi degli enti di cui al primo periodo del comma 1 assicurano alle imprese considerate non regolari la possibilità di conoscere per via telematica l'origine dei debiti contributivi con l'indicazione del mese di riferimento del debito, l'importo dei contributi, le sanzioni, gli interessi e le relative spese legali. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza non possono procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati se gli importi di tali spese non sono stati preventivamente comunicati al soggetto interessato».

4.47

PAGLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le imprese che non sono considerate regolari, possono per via telematica, richiedere la rateazione del debito in un numero di almeno dodici rate. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza predispongono un apposito procedimento informatico che contenga automatismi di calcolo volti a facilitare la compilazione della richiesta e l'indicazione dei debiti all'interno della domanda.

1-ter. Al fine di assicurare la trasparenza delle contestazioni, gli archivi degli enti di cui al primo periodo del comma 1 assicurano alle imprese considerate non regolari la possibilità di conoscere per via telematica l'origine dei debiti contributivi con l'indicazione del mese di riferimento del debito, l'importo dei contributi, le sanzioni, gli interessi e le relative spese legali. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza non possono procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati se gli importi di tali spese non sono stati preventivamente comunicati al soggetto interessato».

4.48

PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le imprese che non sono considerate regolari, possono per via telematica, richiedere la rateazione del debito in un numero di almeno dodici rate. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza predispongono un apposito procedimento informatico che contenga automatismi di calcolo volti a facilitare la compilazione della richiesta e l'indicazione dei debiti all'interno della domanda.

1-ter. Al fine di assicurare la trasparenza delle contestazioni, gli archivi degli enti di cui al primo periodo del comma 1 assicurano alle imprese considerate non regolari la possibilità di conoscere per via telematica l'origine dei debiti contributivi con l'indicazione del mese di riferimento del debito, l'importo dei contributi, le sanzioni, gli interessi e le relative spese legali. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza non possono procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati se gli importi di tali spese non sono stati preventivamente comunicati al soggetto interessato».

4.49

CATALFO

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: «sentiti» con la seguente: «consultati».

4.50

PAGLINI

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: «sentiti» con la seguente: «consultati».

4.51

PUGLIA

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: «sentiti» con la seguente: «consultati».

4.52

CATALFO

Al comma 2, alinea, sostituire lo parola: «definiti» con la seguente: «determinati».

4.53

PAGLINI

Al comma 2, alinea, sostituire lo parola: «definiti» con la seguente: «determinati».

4.54

PUGLIA

Al comma 2, alinea, sostituire lo parola: «definiti» con la seguente: «determinati».

4.55

CATALFO

Al comma 2, alinea, sostituire lo parola: «requisiti» con la seguente: «presupposti».

4.56

PAGLINI

Al comma 2, alinea, sostituire lo parola: «requisiti» con la seguente: «presupposti».

4.57

PUGLIA

Al comma 2, alinea, sostituire lo parola: «requisiti» con la seguente: «presupposti».

4.58

CATALFO

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: «modalità» con la seguente: «criteri».

4.59

PAGLINI

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: «modalità» con la seguente: «criteri».

4.60

PUGLIA

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: «modalità» con la seguente: «criteri».

4.61

CATALFO

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «le ipotesi» con le seguenti: «i casi».

4.62

PAGLINI

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «le ipotesi» con le seguenti: «i casi».

4.63

PUGLIA

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «le ipotesi» con le seguenti: «i casi».

4.64

CATALFO

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «antecedente» con la seguente: «precedente».

4.65

PAGLINI

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «antecedente» con la seguente: «precedente».

4.66

PUGLIA

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «antecedente» con la seguente: «precedente».

4.67

CATALFO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'interrogazione le aziende devono poter verificare anche la situazione contributiva nel suo complesso.».

4.68

PAGLINI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'interrogazione le aziende devono poter verificare anche la situazione contributiva nel suo complesso.».

4.69

PUGLIA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'interrogazione le aziende devono poter verificare anche la situazione contributiva nel suo complesso.».

4.70

CATALFO

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «tipologie» con la seguente: «fattispecie».

4.71

PAGLINI

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «tipologie» con la seguente: «fattispecie».

4.72

PUGLIA

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «tipologie» con la seguente: «fattispecie».

4.73

CATALFO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La verifica della regolarità contributiva deve avvenire anche per le Casse Edili non facenti parte del sistema della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili se, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, assicurano l'applicazione del principio di reciprocità in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse.";

b) dopo lo lettera c), aggiungere le seguenti:

"c-bis) si considera regolare l'impresa che vanta crediti, scaduti da oltre sessanta giorni, nei confronti di quelle pubbliche amministrazioni che abbiano interesse alla verifica della regolarità contributiva;

c-ter) nel caso di irregolarità contributive nei confronti delle Casse edili queste devono prevedere un piano di dilazione dei contributi non versati di almeno dodici rate per il pagamento dei debiti superiori ad mille euro, nelle more della previsione la rateazione dei debiti si considera di dodici rate"».

4.74

PAGLINI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La verifica della regolarità contributiva deve avvenire anche per le Casse Edili non facenti parte del sistema della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili se, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, assicurano l'applicazione del principio di reciprocità in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse.";

b) dopo lo lettera c), aggiungere le seguenti:

"c-bis) si considera regolare l'impresa che vanta crediti, scaduti da oltre sessanta giorni, nei confronti di quelle pubbliche amministrazioni che abbiano interesse alla verifica della regolarità contributiva;

c-ter) nel caso di irregolarità contributive nei confronti delle Casse edili queste devono prevedere un piano di dilazione dei contributi non versati di almeno dodici rate per il pagamento dei debiti superiori ad mille euro, nelle more della previsione la rateazione dei debiti si considera di dodici rate"».

4.75

PUGLIA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La verifica della regolarità contributiva deve avvenire anche per le Casse Edili non facenti parte del sistema della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili se, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto legge, assicurano l'applicazione del principio di reciprocità in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse.";

b) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

"c-bis) si considera regolare l'impresa che vanta crediti, scaduti da oltre sessanta giorni, nei confronti di quelle pubbliche amministrazioni che abbiano interesse alla verifica della regolarità contributiva;

c-ter) nel caso di irregolarità contributive nei confronti delle Casse edili queste devono prevedere un piano di dilazione dei contributi non versati di almeno dodici rate per il pagamento dei debiti superiori ad mille euro, nelle more della previsione la rateazione dei debiti si considera di dodici rate"».

4.76

CATALFO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non devono comunque essere considerate irregolarità di natura previdenziale quelle relative al mero invio di autocertificazioni dello stato di disoccupazione dei lavoratori dipendenti. Tali dichiarazioni devono essere acquisite d'ufficio, a norma del comma 1 dell'articolo 43 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non devono altresì essere considerate irregolarità di natura previdenziale quelle relative a debiti contributivi, al netto di sanzioni ed interessi, inferiori al cinque per cento dei debiti previdenziali e assicurativi o, se più alto, inferiori a cento euro.».

b) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) si considera regolare l'impresa che vanta crediti, scaduti da oltre sessanta giorni, nei confronti di quelle pubbliche amministrazioni che abbiano interesse alla verifica della regolarità contributiva;

c-ter) nel caso di irregolarità contributive nei confronti delle Casse edili queste devono prevedere un piano di dilazione dei contributi non versati di almeno dodici rate per il pagamento dei debiti superiori ad mille euro, nelle more della previsione la rateazione dei debiti si considera di dodici rate.

4.77

PAGLINI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non devono comunque essere considerate irregolarità di natura previdenziale quelle relative al mero invio di autocertificazioni dello stato di disoccupazione dei lavoratori dipendenti. Tali dichiarazioni devono essere acquisite d'ufficio, a norma del comma 1 dell'articolo 43 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non devono altresì essere considerate irregolarità di natura previdenziale quelle relative a debiti contributivi, al netto di sanzioni ed interessi, inferiori al Cinque per cento dei debiti previdenziali e assicurativi o, se più alto, inferiori a cento euro.».

b) dopo la lettera *c)*, aggiungere le seguenti:

c-bis) si considera regolare l'impresa che vanta crediti, scaduti da oltre sessanta giorni, nei confronti di quelle pubbliche amministrazioni che abbiano interesse alla verifica della regolarità contributiva;

c-ter) nel caso di irregolarità contributive nei confronti delle Casse edili queste devono prevedere un piano di dilazione dei contributi non versati di almeno dodici rate per il pagamento dei debiti superiori ad mille euro, nelle more della previsione la rate azione dei debiti si considera di dodici rate.

4.78

PUGLIA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non devono comunque essere considerate irregolarità di natura previdenziale quelle relative al mero invio di autocertificazioni dello stato di disoccupazione dei lavoratori dipendenti. Tali dichiarazioni devono essere acquisite d'ufficio, a norma del comma 1 dell'articolo 43 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non devono altresì essere considerate irregolarità di natura previdenziale quelle relative a debiti contributivi, al netto di sanzioni ed interessi, inferiori al cinque per cento dei debiti previdenziali e assicurativi o, se più alto, inferiori a cento euro.»

b) dopo la lettera *c)*, aggiungere le seguenti:

c-bis) si considera regolare l'impresa che vanta crediti, scaduti da oltre sessanta giorni, nei confronti di quelle pubbliche amministrazioni che abbiano interesse alla verifica della regolarità contributiva;

c-ter) nel caso di irregolarità contributive nei confronti delle Casse edili queste devono prevedere un piano di dilazione dei contributi non versati di almeno dodici rate per il pagamento dei debiti superiori ad mille

euro, nelle more della previsione la rateazione dei debiti si considera di dodici rate.

4.79

CATALFO

Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Non devono comunque essere considerate irregolarità di natura previdenziale quelle relative a debiti contributivi, al netto di sanzioni ed interessi, inferiori al cinque per cento dei debiti previdenziali e assicurativi o, se più alto, inferiori a cento euro. Sono, altresì, da escludere dai casi di irregolarità di natura previdenziale quelli relativi al mero invio di autocertificazioni dello stato di disoccupazione dei lavoratori dipendenti. Tali dichiarazioni devono essere acquisite d'ufficio, a norma del comma 1 dell'articolo 43 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

4.80

PAGLINI

Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Non devono comunque essere considerate irregolarità di natura previdenziale quelle relative a debiti contributivi, al netto di sanzioni ed interessi, inferiori al cinque per cento dei debiti previdenziali e assicurativi o, se più alto, inferiori a cento euro. Sono, altresì, da escludere dai casi di irregolarità di natura previdenziale quelli relativi al mero invio di autocertificazioni dello stato di disoccupazione dei lavoratori dipendenti. Tali dichiarazioni devono essere acquisite d'ufficio, a norma del comma 1 dell'articolo 43 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

4.81

PUGLIA

Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Non devono comunque essere considerate irregolarità di natura previdenziale quelle relative a debiti contributivi, al netto di sanzioni ed interessi, inferiori al cinque per cento dei debiti previdenziali e assicurativi o, se più alto, inferiori a cento euro. Sono, altresì, da escludere dai casi di irregolarità di natura previdenziale quelli relativi al mero invio di autocertifica-

zioni dello stato di disoccupazione dei lavoratori dipendenti. Tali dichiarazioni devono essere acquisite d'ufficio, a norma del comma 1 dell'articolo 43 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

4.82

CATALFO

Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Non devono comunque essere considerate irregolarità di natura previdenziale quelle relative al mero invio di autocertificazioni dello stato di disoccupazione dei lavoratori dipendenti. Tali dichiarazioni devono essere acquisite d'ufficio, a norma del comma 1 dell'articolo 43 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

4.83

PAGLINI

Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Non devono comunque essere considerate irregolarità di natura previdenziale quelle relative al mero invio di autocertificazioni dello stato di disoccupazione dei lavoratori dipendenti. Tali dichiarazioni devono essere acquisite d'ufficio, a norma del comma 1 dell'articolo 43 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

4.84

PUGLIA

Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Non devono comunque essere considerate irregolarità di natura previdenziale quelle relative al mero invio di autocertificazioni dello stato di disoccupazione dei lavoratori dipendenti. Tali dichiarazioni devono essere acquisite d'ufficio, a norma del comma 1 dell'articolo 43 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

4.85

CATALFO

Al comma 2, aggiungere, in fine, lo seguente lettera:

«*c-bis*) gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili forniscono a ciascun datore di lavoro il dato dell'aliquota contributiva applicata specificando anche le singole gestioni assicurate».

4.86

PAGLINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili forniscono a ciascun datore di lavoro il dato dell'aliquota contributiva applicata specificando anche le singole gestioni assicurate».

4.87

PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, lo seguente lettera:

«*c-bis*) gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili forniscono a ciascun datore di lavoro il dato dell'aliquota contributiva applicata specificando anche le singole gestioni assicurate».

4.88

CATALFO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo» con le seguenti: «Con l'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1 si assolve all'obbligo.».

4.89

PAGLINI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo» con le seguenti:

«Con l'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1 si assolve all'obbligo».

4.90

PUGLIA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo» con le seguenti: «Con l'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1 si assolve all'obbligo.».

4.91

CATALFO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo» con le seguenti: «Con l'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1 si assolve alla necessità.».

4.92

PAGLINI

Al comma 3) primo periodo sostituire le parole: «L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo» con le seguenti: «Con l'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1 si assolve alla necessità.».

4.93

PUGLIA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo» con le seguenti: «Con l'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1 si assolve alla necessità.».

4.94

CATALFO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 31, commi 2-*quater* e 2-*quinqües*, della legge n. 340 del 2000 dopo le parole: "periti commerciali", sono aggiunte le seguenti: "nonché da parte dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge n. 2 del 1979".».

4.95

PAGLINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 31, commi 2-*quater* e 2-*quinqües*, della legge n. 340 del 2000 dopo le parole: "periti commerciali", sono aggiunte le seguenti: "nonché da parte dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge n. 2 del 1979".».

4.96

PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 31, commi 2-*quater* e 2-*quinqües*, della legge n. 340 del 2000 dopo le parole: "periti commerciali", sono aggiunte le seguenti: "nonché da parte dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge n. 2 del 1979".».

4.97

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La norma di cui all'articolo 35, comma 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta nel senso che la responsabilità solidale dell'appaltatore viene comunque meno dal momento dell'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero l'in-

terrogazione di cui al comma 1 del presente articolo, salvi i casi di accertata cointeressenza nell'omissione contributiva.».

4.0.1

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incentivi alle imprese)

"1. Per gli anni 2014 e 2015, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che si avvalgono di un numero massimo di cinque lavoratori dipendenti o assimilati impiegando, anche mediante locazione, beni strumentali e che certificano un fatturato massimo annuo fino a 250.000 euro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento."».

4.0.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semplificazioni in materia di certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 la parola «deve» è sostituita dalla seguente "può";
- b) Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente ulteriore periodo: "Il rilascio del predetto certificato è esente dal bollo e dai diritti di cancelleria.";
- c) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In sostituzione del certificato penale del casellari o giudiziale il datore di lavoro può acquisire in via definitiva dall'interessato una dichiarazione sostitutiva di certificazione

rilasciata dallo stesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 circa l'esistenza di condanne per tal uno dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori."».

4.0.3

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di procedura di diffida)

1. All'articolo 14, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il secondo e il terzo periodo sono abrogati».

Art. 5.

5.1

BERNINI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Contratti di solidarietà*) – 1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui"».

5.2

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «entro i limiti delle risorse disponibili» sono inserite le seguenti: «, con particolare riguardo alle imprese con meno di cinquanta dipendenti».

5.3

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «entro i limiti delle risorse disponibili» inserire le seguenti: «il 50 per cento delle quali è comunque destinato alle piccole e medie imprese».

5.4

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «entro i limiti delle risorse disponibili» inserire le seguenti: «Il predetto decreto ministeri aLe fisserà la quota percentuale delle risorse disponibili destinata alle piccole e medie imprese».

5.5

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è pari ad euro 15 milioni annui,» con le seguenti: «è pari ad euro 50 milioni annui».

Conseguentemente, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a valere, per quota parte definita sulla base della loro capienza, sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato da successive leggi, e sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.6

CASTALDI, GIROTTO, CATALFO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. Il decreto di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, introdotto dal comma 1 del presente articolo, dovrà essere ispirato, per la concessione del beneficio della riduzione contributiva di cui al comma 4 del medesimo articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dal comma 1-*bis* del presente articolo, a criteri che tengano conto del numero di lavoratori coinvolti, della durata dei contratti di solidarietà stipulati, dei settori produttivi coinvolti in CIG con Contratti di solidarietà, al fine di generare, nel limite delle risorse disponibili, un equo intervento di concessione del beneficio».

5.7

GALIMBERTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. Al secondo periodo dell'articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "la spesa di 40 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di 80 milioni di euro"».

5.10

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. Il comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.

Conseguentemente, al comma 1, articolo 5, sostituire le parole da: «a decorrere» fino a: «milioni annui» con le seguenti: «17 milioni per l'anno 2014, 20 milioni per l'anno 2015 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2016».

5.8

ORELLANA, BOCCHINO, GAMBARO, MASTRANGELI, BIGNAMI

Al comma 1-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al primo periodo, sostituire le parole: "24 mesi" con le seguenti: "48 mesi".

5.9

ORELLANA, BOCCHINO, GAMBARO, MASTRANGELI, BIGNAMI

Al comma 1-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al primo periodo, sostituire le parole: "24 mesi" con le seguenti: "36 mesi".

5.11

ORELLANA, BENCINI, BOCCHINO, GAMBARO, MASTRANGELI, BIGNAMI

Al comma 1-ter, dopo le parole: «legge 30 dicembre 1986, n. 936», aggiungere le seguenti: «e pubblicati, in un'apposita banca dati, sul sito web del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

5.12

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Al fine di consentire la stipulazione di contratti di solidarietà alle imprese di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a valere, per quota parte definita sulla base della loro capienza, sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato da successive leggi, e sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.1

BERNINI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, MARIAROSARIA ROSSI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione del cuneo fiscale per giovani al primo impiego o disoccupati)

1. A decorrere dal 1° giugno 2014, per i datori di lavoro che assumono giovani al primo impiego o disoccupati in età compresa tra 16 e 29 anni è prevista la detassazione degli oneri contributivi e previdenziali.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2014 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi connessi di cui al comma 3, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi connessi di cui al comma 3 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garan-

tire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

5.0.2

BERNINI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)

1. Dal 1° giugno 2014 le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 40.000 lordi annui, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati 111 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2014 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi conettivi di cui al comma 3, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

5.0.3

BERNINI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MUSSOLINI, PICCINELLI, MARIAROSARIA ROSSI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per favorire l'inserimento di inoccupati e disoccupati nel mercato del lavoro)

1. I datari di lavoro che, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono a tempo pieno e indeterminato inoccupati e disoccupati di lunga durata ai sensi del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, nonché lavoratori che abbiano usufruito di trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno 3 mesi anche non continuativi, dipendenti da aziende beneficiarie di CIGS per almeno 6 mesi, sono esonerati per i primi 5 anni del contratto dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma 1 è concesso qualora le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori licenziati dagli stessi datori per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.

3. Al fine di finanziare l'agevolazione di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2014, di 1 miliardo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e di 800 milioni per l'anno

2018, da iscrivere in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di accesso e di individuazione dei beneficiari del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Ai maggiori oneri del presente articolo a decorrere dal 2015 si provvede mediante riduzione, per 1 miliardo di euro per gli anni dal 2015 al 2018 e di 800 milioni per l'anno 2018, dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008.

5. All'articolo 32, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, sostituire la parola: "6.000" con la parola: "5.400"».

5.0.4

CATALFO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Soppressione di Italia Lavoro Spa)

1. Al fine di razionalizzare le risorse atte a migliorare l'efficienza e «efficacia nella gestione delle politiche attive, con effetto dal 31 dicembre 2015, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie della società soppressa sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti».

5.0.5

PAGLINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Soppressione di Italia Lavoro Spa)

1. Al fine di razionalizzare le risorse atte a migliorare l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle politiche attive, con effetto dal 31 dicembre 2015, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie della società soppressa sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo, trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti».

5.0.6

PUGLIA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Soppressione di Italia Lavoro S.p.a.)

1. Al fine di razionalizzare le risorse atte a migliorare l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle politiche attive, con effetto dal 31 dicembre 2015, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie della so-

cietà soppressa sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti».

5.0.7

CATALFO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sostituzione registro infortuni)

1. Il registro infortuni si ritiene validamente sostituito dalla denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124. I datori di lavoro devono conservare la relativa documentazione in forma cartacea o con registrazione su supporto informatico.

2. I datori di lavoro rendono immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza, le denunce di infortunio di cui al comma 1.

3. Nel proprio sito web l'INAIL fornisce ad ogni singolo datore di lavoro, i dati della statistica degli infortuni e detiene il supporto informatico per la registrazione di cui al comma 1».

5.0.8

PAGLINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sostituzione registra infortuni)

1. Il registro infortuni si ritiene validamente sostituito dalla denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124. I datori di lavoro devono conservare la re-

lativa documentazione in forma cartacea o con registrazione su supporto informatico.

2. I datori di lavoro rendono immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza, le denunce di infortunio di cui al comma 1.

3. Nel proprio sito *web* l'INAIL ad ogni singolo datore di lavoro, i dati della statistica degli infortuni e detiene il supporto informatico per la registrazione di cui al comma 1».

5.0.9

PUGLIA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sostituzione registro infortuni)

1. Il registro infortuni si ritiene validamente sostituito dalla denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124. I datori di lavoro devono conservare la relativa documentazione in forma cartacea o con registrazione su supporto informatico.

2. I datori di lavoro rendono immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza, le denunce di infortunio di cui al comma 1.

3. Nel proprio sito *web* l'INAIL fornisce ad ogni singolo datore di lavoro, i dati della statistica degli infortuni e detiene il supporto informatico per la registrazione di cui al comma 1».

5.0.10

CATALFO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-ter. Nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, la madre lavoratrice può fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da do-

cumentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare"».

5.0.11

PAGLINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-ter. Nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, la madre lavoratrice può fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare"».

5.0.12

PUGLIA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-ter. Nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, la madre lavoratrice può fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare"».

5.0.13

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, TONINI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, PALERMO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce Rossa Italiana)

1. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ad eccezione dei comitati" inserire la seguente: "provinciali"

b) dopo le parole "la legge 7 dicembre 2000, n. 383." inserire le seguenti: "Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le Province autonome di Trento e Bolzano"».

5.0.14

FUCKSIA, PUGLIA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente articolo

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 la lettera e-ter) è soppressa e sostituita dalla seguente:

e-ter) visita medica all'atto della ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a trenta giorni, prima di adibire il lavoratore alla mansione specifica precedentemente svolta, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, al fine di verificarne l'idoneità.

b) all'articolo 41 viene aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Nei casi di lavoratori stagionali o di lavoratori con contratti di lavoro temporaneo gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione dell'ASL su

scelta del datore di lavoro, e successive visite mediche periodiche da effettuarsi dal medico competente, con periodicità di solito annuale. Dette visite preventive e periodiche consentono al lavoratore idoneo di prestare, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari, la mansione specifica con identico profilo di rischio anche presso imprese diverse fino alla data di scadenza del giudizio di idoneità".

c) all'articolo 41 viene aggiunto il seguente comma "6-*quater*. Il giudizio di idoneità di cui al comma 1 ha validità fino alla data di scadenza anche nei casi in cui cambia la ragione sociale dell'azienda titolare del rapporto di lavoro, purché non sia modificata la mansione specifica e il relativo profilo di rischio del lavoratore"».
